

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 dicembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 23.

Disciplina transitoria per il conseguimento della idoneità tecnico-professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, in deroga alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modifiche Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 24.

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.
Pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 2 luglio 1997, n. 2.

Regolamento per il Servizio di controllo interno in attuazione della legge regionale n. 25/96: «Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale» Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23.

Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo.
Pag. 10

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 24.

Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni Pag. 14

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 25.

Adesione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi interregionali transnazionali denominati «Comunità di lavoro Alpe Adria», «Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente», «Rete delle Aree e delle Città Metropolitane - METREX», «Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa» Pag. 15

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1997, n. 28.

Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari» . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1997, n. 29.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 «Partecipazione azionaria della Regione alle S.p.a. «Edilveneziana» ed «Edilchioggia», aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1997, n. 30.

Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 «Organizzazione turistica della Regione» e successive modifiche ed integrazioni Pag. 17

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 30.

Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie Pag. 20

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997, n. 28.

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici Pag. 27

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1997, n. 32.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997/1999 - Il provvedimento Pag. 32

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1997, n. 33.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 Pag. 32

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 24.

Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione Pag. 33

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 25.

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse. Pag. 35

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 42.

Modificazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati). Pag. 36

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 43.

Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili Pag. 36

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 44.

Sostituzione dell'articolo 25-bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (Disciplina delle attività di formazione professionale), richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale» Pag. 38

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 45.

Terza integrazione alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 85 «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di Aree protette)». Pag. 38

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 46.

Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) Pag. 39

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 47.

Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate Pag. 39

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 48.

Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A) Pag. 40

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 38.

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico Pag. 41

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 27.

Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale n. 34/1995. Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 maggio 1997, n. 0163/Pres.

Revoca D.P.G.R. n. 0272/Pres. del 26 luglio 1996. Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese Pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 giugno 1997, n. 0192/Pres.

Regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di concessione degli speciali contributi per acquisto di nuovi autobus o scuolabus Pag. 48

REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 1.

Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia Pag. 49

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 1997, n. 11.

Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15 Pag. 53

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1997, n. 12.

Calendario venatorio 1997-1998 per la provincia di Trento. Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 aprile 1997, n. **6-50/Leg.**

Regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale concernente la definizione dei criteri di attribuzione delle indennità per responsabili di procedimento, per area direttiva e per particolari funzioni nonché del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1997, n. **10-54/Leg.**

Modifica del decreto di ripartizione degli affari fra gli assessori effettivi n. 8-37/Leg. di data 24 maggio 1996 Pag. 59

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 1997, n. **8.**

Regolamento concernente le funzioni di medicina legale nell'impiego provinciale Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. **9.**

Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi per il miglioramento del servizio pubblico di trasporto funiviario Pag. 60

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 23.

Disciplina transitoria per il conseguimento della idoneità tecnico-professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, in deroga alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 19 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione alla prova pubblica di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, in deroga alle disposizioni previste dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modificazioni.

2. Sono ammessi a partecipare alla prova pubblica di esame di cui al comma 1 tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 50 del 1985 nonché della legge 28 febbraio 1990, n. 39, possono documentare di avere esercitato, non a titolo gratuito, attività di assistenza e di supporto culturale nell'illustrazione di opere di valore artistico, paesaggistico, archeologico e monumentale nel territorio della Regione Lazio nel corso degli ultimi sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'arco temporale minimo di due anni, per almeno quarantacinque prestazioni per ciascun anno.

3. A dimostrazione dell'attività prestata di cui al comma 2, i candidati devono presentare deliberazioni di incarichi ricevuti da enti pubblici oppure attestazioni rilasciate da agenzie di viaggi e/o associazioni culturali con la relativa documentazione fiscale rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 comprovante i compensi per i servizi prestati.

4. La domanda per l'ammissione alla prova d'esame — redatta in carta semplice — deve essere inviata, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo del turismo e dello sport - via R.R. Garibaldi n. 7 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge. A pena di esclusione la domanda deve contenere le dichiarazioni e quant'altro previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 50 del 1985, in relazione ai requisiti richiesti per la prova di esame, l'indicazione della lingua straniera e delle eventuali ulteriori lingue straniere per le quali il candidato intende sostenere l'esame, l'indicazione dell'ambito provinciale prescelto. Alla domanda deve essere allegata la documentazione fiscale di cui al comma 3, in originale o copia conforme all'originale e, per i titoli di studio conseguiti all'estero, una dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente nel territorio in cui il titolo è stato rilasciato attestante la corrispondenza del titolo posseduto a quelli validi in Italia. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso candidato per più ambiti provinciali.

5. L'esame per il conseguimento dell'idoneità tecnico-professionale di guida turistica consiste in:

a) una prova scritta di composizione in lingua italiana, in materia storico-artistica a scelta del candidato su cinque argomenti proposti dalla commissione di esame;

b) una prova orale di:

- 1) cultura storico-artistica, nonché geografica, economica ed ambientale delle località in cui deve essere esercitata la professione;
- 2) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana nonché compiti e norme di esercizio della professione;
- 3) conversazione, lettura di un brano nella lingua straniera principale e in altra o più lingue straniere eventualmente indicate dal candidato nella domanda di ammissione.

6. La commissione di esame di abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica è così composta:

- a) un esperto in organizzazione e legislazione turistica;
- b) un esperto in storia dell'arte;
- c) un esperto in archeologia;
- d) un esperto in geografia fisica ed economica del Lazio;
- e) un esperto per ogni lingua straniera prescelta dai candidati;
- f) una guida turistica abilitata all'esercizio della professione in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza.

I componenti la commissione nominano, al loro interno, il presidente della commissione. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di turismo. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale. In relazione al numero delle domande di partecipazione alle prove di esame l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con le medesime formalità, alla nomina di più commissioni di esame.

7. Dello svolgimento delle prove di esame e delle decisioni adottate dalla commissione esaminatrice viene redatto giorno per giorno un processo verbale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal singolo candidato. Per il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività, gli aspiranti devono riportare una votazione media complessiva non inferiore ai sei decimi e non ricevere, da parte di ogni singolo commissario un voto inferiore a cinque decimi. Per le prove relative alle ulteriori lingue straniere, occorre riportare, al fine della relativa idoneità, una votazione non inferiore a sette decimi che, nella valutazione complessiva dà luogo all'attribuzione di un punto per ogni prova superata.

8. La prova pubblica di esame di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il termine di sei mesi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione della presente legge si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare in appalto, mediante trattativa privata, l'effettuazione, con procedure automatizzate e con criteri obiettivi, delle prove scritte dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico indetti con le deliberazioni della Giunta stessa n. 4322 del 26 maggio 1989, n. 3136 del 23 aprile 1991 e n. 9044 del 22 novembre 1994.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 luglio 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 luglio 1997.

97R0667

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 24.

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 19 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lazio, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, provvede alla promozione della tutela sanitaria delle attività sportive, alla promozione degli interventi relativi alla medicina dello sport, nonché alla promozione ed alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica della attività motoria e sportiva quale strumento di idoneo sviluppo psicofisico e di miglioramento dello stato di salute.

Art. 2.

Attività sportive

1. Le attività sportive possono essere agonistiche e non agonistiche.

2. Sono attività sportive agonistiche quelle contraddistinte da aspetto competitivo e da prestazioni sportive di elevato livello, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme stabilite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale.

3. Sono attività sportive non agonistiche quelle contraddistinte da un impegno competitivo non tendente al conseguimento di un elevato livello, praticate nelle forme organizzate dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello comunale, provinciale e regionale.

Art. 3.

Destinatari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

a) ai cittadini residenti nella Regione per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva;

b) agli alunni che nell'ambito scolastico di ogni livello e grado svolgono attività motoria e sportiva;

c) a coloro che praticano o intendono praticare in forma organizzata attività sportive non agonistiche a carattere motorio formativo o attività fisico-ricreativa;

d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica, nonché ai partecipanti ai giochi della gioventù;

e) al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara.

Art. 4.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nell'ambito della materia regolata dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni:

a) istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo 16;

b) nomina con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 i componenti della commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica e fissa con deliberazione della Giunta regionale le modalità di funzionamento del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 20, comma 4;

c) predisporre il libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'articolo 9.

Art. 5.

Funzioni della Aziende USL

1. Le Aziende sanitarie locali (USL) nell'ambito delle disposizioni legislative nazionali e della programmazione sanitaria regionale provvedono:

a) alla tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport;

b) all'istruttoria delle domande presentate dagli specialisti in medicina dello sport per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 16;

c) all'attuazione della vigilanza e del controllo sugli ambulatori e gli studi di medicina dello sport e sulla qualità delle prestazioni.

Art. 6.

Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche

1. La visita e la certificazione per l'espletamento delle attività sportive agonistiche, di cui all'articolo 2, comma 2, sono effettuate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, da liberi docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) siano essi:

a) medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport, nelle Aziende USL o di altre strutture pubbliche;

b) medici specialisti in medicina dello sport titolari o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport, privati di cui all'articolo 18 ed iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16;

c) medici specialisti in medicina dello sport titolari di studi di medicina dello sport di cui all'articolo 19 ed iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16.

2. Per gli accertamenti sanitari relativi al rilascio della certificazione prevista al comma 1, l'atleta deve presentare il libretto sanitario sportivo di cui all'articolo 9.

3. Il medico certificante, deve anche compilare una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli allegati al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1982, n. 63, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1983, n. 72.

4. Durante l'espletamento degli accertamenti di cui al comma 2 ed in attesa dei relativi referiti, il giudizio di idoneità si intende sospeso. Le richieste di ulteriori accertamenti vanno annotate sul libretto sanitario sportivo di cui all'articolo 9. Ove non vengano espletati gli accertamenti di cui al comma 2 e gli ulteriori accertamenti di cui al presente comma, va comunicata la sospensione entro 60 giorni dalla visita, all'Azienda USL, alla società sportiva e alla Federazione.

5. Le certificazioni devono indicare anche l'ambulatorio o lo studio presso il quale è stata effettuata la visita.

6. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto prestazioni di natura medico-legale.

Art. 7.

Tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche

1. La certificazione per l'espletamento delle attività sportive non agonistiche di cui all'articolo 2, comma 2, è rilasciata, ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti e dell'articolo 2 del D.M. sanità 28 febbraio 1983, dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta.

2. La certificazione può essere rilasciata, su richiesta dell'utente ed a spese dello stesso, anche dagli specialisti in medicina dello sport iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16.

3. Il medico, in caso di motivato sospetto clinico, ha facoltà di stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti integrativi.

4. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata, in seguito a visita medica e ad eventuali accertamenti giudicati utili dal medico, i quali devono essere annotati su apposite schede, conservate dal medico per almeno tre anni. La certificazione di cui al comma 1 ha valore medico legale a tutti gli effetti.

Art. 8.

Tutela sanitaria degli sportivi portatori di handicap

1. La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte dei portatori di handicap, deve essere corredata da certificazione o cartella clinica rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti la patologia responsabile dell'handicap.

2. La certificazione è rilasciata dai medici operanti presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).

3. La certificazione di idoneità per i soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.

4. L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.

5. Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto prestazioni di natura medico-legale.

Art. 9.

Libretto sanitario sportivo

1. L'assessorato regionale competente in materia sanitaria predispone un modello di libretto sanitario sportivo personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita di cui all'articolo 6, comma 1, e sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:

- a) le generalità dell'atleta;
- b) lo sport praticato;
- c) la data della visita di idoneità;
- d) gli accertamenti eseguiti e richiesti;
- e) l'esito finale della visita;
- f) le visite di controllo;
- g) la data dell'effettuazione della vaccinazione antitetanica;
- h) la società sportiva di appartenenza;
- i) il timbro della struttura pubblica o il timbro con il numero dell'elenco regionale e la firma.

2. Il libretto sanitario sportivo è strettamente personale ed è consegnato dalla società od organizzazione sportiva all'atleta all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto sanitario segue l'atleta.

3. Alla stampa ed alla distribuzione dei libretti sanitari sportivi provvedono le società sportive od il Coni in conformità al modello definito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, dalla Regione.

4. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo.

5. Il libretto è ritirato dallo specialista all'atto della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.

Art. 10.

Idoneità alla pratica sportiva agonistica

1. Ai soggetti riconosciuti idonei alla pratica sportiva agonistica viene rilasciato in duplice copia il certificato di idoneità di cui all'articolo 6, comma 1, secondo il modello di cui all'allegato 3 del D.M. sanità 18 febbraio 1982, come modificato dal D.M. sanità 28 febbraio 1983.

2. I certificati di idoneità sono consegnati:

- a) all'atleta;
- b) all'Azienda USL di appartenenza, la quale provvede ad istituire un apposito archivio.

3. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico sulla scheda di valutazione medico-sportiva di cui all'articolo 6, comma 3, relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per almeno cinque anni.

4. La presentazione da parte dell'atleta del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica.

5. Il medico visitatore invia all'Azienda USL di competenza, semestralmente, una lista delle visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica comprendente il nome, lo sport per cui è stata richiesta la visita, la data e l'esito. L'Azienda USL trasmette i dati all'Osservatorio epidemiologico regionale, ai fini della conoscenza epidemiologica delle principali patologie e cause di non idoneità.

Art. 11.

Non idoneità alla pratica sportiva agonistica

1. La non idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve risultare a seguito degli accertamenti sanitari svolti.

2. L'esito negativo, con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato entro cinque giorni:

- a) all'interessato;
- b) alla Azienda USL di residenza;
- c) all'assessorato regionale competente in materia sanitaria.

3. Alla società sportiva e alla federazione di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

4. Sulla conservazione della documentazione sanitaria si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10.

5. Nel certificato di non idoneità deve essere indicata la facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione medica regionale di cui all'articolo 13.

Art. 12.

Ricorso avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica

1. Gli interessati, avverso il giudizio di non idoneità di cui all'articolo 11, possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione, alla commissione medica regionale di cui all'articolo 13 che, acquisita la documentazione sanitaria, decide definitivamente previa eventuale integrazione degli accertamenti.

2. La decisione della commissione è comunicata a cura del segretario, con raccomandata a.r. all'interessato, agli altri destinatari di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 e al medico che ha formulato il giudizio di non idoneità.

3. Gli interessati, durante le fasi del ricorso possono, a loro spese, farsi assistere da un medico di fiducia.

Art. 13.

Commissione medica regionale

1. La commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'articolo 6 del D.M. sanità 18 febbraio 1982, come modificato dal D.M. sanità

28 febbraio 1983, è nominata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia sanitaria, dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
- b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
- c) un medico specialista o docente in cardiologia;
- d) un medico specialista o docente in ortopedia;
- e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

3. Un funzionario regionale, preferibilmente in servizio presso la struttura competente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, designato dall'assessore competente in materia sanitaria, svolge le funzioni di segretario della commissione.

4. La struttura regionale competente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive funge da supporto amministrativo alla commissione medica regionale per i ricorsi, ricevendo i certificati di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, che vengono sottoposti all'esame della commissione.

5. La commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare, può avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente il caso specifico e, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso strutture pubbliche.

6. Ai componenti, ai consulenti ed al segretario, spettano i compensi previsti dalla vigente normativa regionale per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute della commissione.

Art. 14.

Controlli anti-doping

1. I controlli anti-doping sono svolti in conformità alle normative internazionali e nazionali vigenti in materia.

2. I relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo.

3. Per quelle strutture sportive che risultino favorire l'uso di sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 21 fino alla decadenza della licenza di esercizio.

Art. 15.

Obblighi degli enti sportivi

1. Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive sono tenute sotto la propria responsabilità a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche, agli accertamenti ed alle certificazioni di cui agli articoli 6 e 7. Sono tenute inoltre a conservare i certificati dei propri tesserati e ad esibirli su richiesta dell'Azienda USL in caso di controllo.

2. Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive che organizzino manifestazioni pubbliche a partecipazione libera, concernenti attività ludico-motorie o sportive sono tenute ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di assistenza medica e di pronto soccorso, secondo le disposizioni delle Federazioni.

Art. 16.

Elenco degli specialisti in medicina dello sport

1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, l'elenco degli specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori privati e gli studi privati di cui agli articoli 18 e 19. Ad ognuno degli specialisti è assegnato un codice identificativo regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli ambulatori e/o degli studi privati di cui lo specialista è titolare, anche in forma di associato.

3. Gli interessati presentano all'assessorato competente in materia di sanità, tramite le Aziende USL, domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della specializzazione in medicina dello sport e deve, tra l'altro, contenere l'indicazione degli ambulatori e/o degli studi presso i quali lo specialista opera e delle relative autorizzazioni.

4. Gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzati a rilasciare le certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 con le modalità contenute negli stessi articoli.

5. L'elenco di cui al comma 1 è annualmente pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

6. L'accertamento di eventuali incompatibilità compete all'Azienda USL che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e al titolare della struttura privata ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti volti a sanare la situazione di incompatibilità pena la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 17.

Tariffe per la certificazione medico-sportiva

1. Le tariffe per il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministro della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CT/643 sono quelle stabilite dalla Regione d'intesa con il Ministero della sanità, con il Coni e la F.N.O.M.C. e O.

2. L'onere delle tariffe di cui al comma 1 è a totale carico del richiedente.

Art. 18.

Ambulatorio di medicina dello sport

1. Per ambulatorio di medicina dello sport si intende la struttura presso la quale sono eseguiti, oltre alle visite per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, gli accertamenti specialistici integrativi, test da sforzo massimale e le visite per portatori di handicaps.

2. L'ambulatorio di medicina dello sport deve essere autorizzato ai sensi delle leggi vigenti e deve possedere le attrezzature strumentali di cui all'allegato A.

Art. 19.

Studio di medicina dello sport

1. Per studio di medicina dello sport si intende la struttura presso la quale sono eseguite oltre alle visite per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica, solo gli accertamenti di base quali la spirometria e l'elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.

2. Lo studio di medicina dello sport deve possedere gli stessi requisiti strutturali dello studio medico nonché le attrezzature strumentali di cui all'allegato B.

Art. 20.

Vigilanza e controllo

1. Le Aziende USL effettuano ispezioni, almeno una volta ogni due anni.

2. In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge o di altre norme vigenti in materia, su proposta dell'Azienda USL, la Regione diffida lo specialista in medicina dello sport, iscritto all'elenco di cui all'articolo 16, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale ordina la cancellazione dello specialista dall'elenco. Diffida altresì la struttura inadempiente ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale, revoca l'autorizzazione.

3. È istituito un comitato tecnico-consulativo per la medicina dello sport composto da:

- a) due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport);

b) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici del capoluogo regionale;

c) due rappresentanti degli specialisti in medicina dello sport liberi professionisti, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni delle associazioni più rappresentative sul territorio regionale;

d) un rappresentante designato, su base regionale, della FMSI;

e) un rappresentante designato su base regionale, dal Coni.

4. Il comitato di cui al comma 3 ha il compito di fornire pareri in merito alle attività svolte presso le strutture di medicina dello sport anche ai fini della vigilanza e del controllo. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità per il funzionamento del comitato.

Art. 21.

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 e all'articolo 15 comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l'irrogazione della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2. Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, e successive modificazioni.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. L'onere relativo alla spesa per i compensi per ogni giornata di effettiva presenza ai componenti, ai consulenti e al segretario della commissione medica regionale di cui all'articolo 13, quantificato in via presuntiva in lire 13 milioni, grava sull'apposito capitolo del bilancio regionale relativo alle spese per i gettoni di presenza e compensi alle commissioni regionali.

Art. 23.

Norma finale

1. Le convenzioni attualmente in vigore nella materia oggetto della presente legge decadono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Le strutture di medicina dello sport, pubbliche, private, sono assoggettate alla disciplina della presente legge.

Art. 24.

Abrogazione

È abrogata la legge regionale 10 aprile 1979, n. 28.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 luglio 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 luglio 1997.

97R0668

REGOLAMENTO REGIONALE 2 luglio 1997, n. 2.

Regolamento per il Servizio di controllo interno in attuazione della legge regionale n. 25/96: «Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 19 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

1. Al servizio di controllo interno, istituito con l'articolo 17 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 è preposto un collegio di tre esperti, nominati dal presidente della Regione, in accordo con l'Ufficio di presidenza del consiglio, su proposta dell'assessore risorse e sistemi. Uno dei membri che assume le funzioni di presidente è scelto fra i liberi professionisti esperti di controllo di gestione, competenza desunta da esame dei *curricula*, studi compiuti, incarichi precedentemente svolti negli ultimi cinque anni, fra i professori universitari, fra i dirigenti di ricerca degli enti pubblici, fra gli avvocati dello Stato, fra i magistrati amministrativi e contabili. Il secondo è scelto fra i dirigenti della Regione, il terzo nell'ambito di tutte le predette categorie. Almeno uno dei tre componenti deve essere un esperto in economia aziendale, competenza desunta dall'esperienza nella disciplina, le esperienze professionali, gli studi e le ricerche successive alla laurea, gli eventuali titoli post-universitari acquisiti, i ruoli ricoperti nelle università e nelle altre istituzioni di ricerca. I *curricula* dei membri nominati sono trasmessi per conoscenza al consiglio. Il presidente del collegio non può assumere altro incarico, retribuito o a titolo gratuito, nell'ambito dell'amministrazione regionale. La misura dell'indennità ai membri esterni verrà definita al momento della nomina da parte del presidente della Regione, ed il suo importo non potrà superare la retribuzione minima di un dirigente di settore della Regione.

2. Con il decreto di nomina è impegnata la spesa per il pagamento di un'indennità ai membri esterni all'amministrazione regionale.

3. Al servizio di controllo interno è assegnato, in via preliminare con deliberazione dell'assessore alle risorse un apposito contingente di personale, nel limite massimo di 3 unità appartenenti alla qualifica dirigenziale e di 20 unità appartenenti alle restanti qualifiche selezionate tramite bando interno e partecipazione ad apposito corso di formazione. Alla fine del primo anno di attività, verrà definito su proposta del collegio con precisione: organico, qualifiche e funzioni, criteri di selezione, modalità di formazione, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia.

4. Al servizio di controllo interno, è assegnata altresì, una dotazione strumentale adeguata allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge.

5. È assegnato un capitolo del bilancio regionale finalizzato a garantire il normale funzionamento dell'ufficio. Con tali fondi, il servizio potrà realizzare indagini conoscitive e campionarie, studi ed analisi che consentano di pervenire ad una valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa regionale, anche sulla base delle opinioni degli utenti e delle loro associazioni. Tali analisi verranno predisposte dal servizio di controllo interno in collaborazione con l'ufficio per le relazioni con il pubblico e con gli altri uffici dell'amministrazione regionale che operano a diretto contatto con il pubblico.

Art. 2.

1. Il servizio di controllo interno svolge i compiti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, con riferimento al complesso dell'attività amministrativa regionale, con parti-

colare riguardo al funzionamento dei servizi generali dell'ente, all'esecuzione delle funzioni istituzionali, all'attuazione di interventi di sviluppo ed investimenti diretti ed indiretti.

Il sistema di controllo svolge i suoi controlli sulle strutture del consiglio regionale sulle strutture di staff del presidente e degli assessori, nonché sugli uffici speciali temporanei, tenendo conto, per questi ultimi, delle diverse scadenze temporali. Entro il 31 gennaio con apposito atto, rispettivamente il presidente della Giunta ed il presidente del consiglio determinano:

contenuti e tempi di attuazione dei programmi e dei progetti da assegnare alla gestione delle strutture;

criteri degli obiettivi da conseguire;

parametri di riferimento dell'attività di controllo.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 1º luglio 1996, n. 25, il servizio, in particolare:

a) verifica, anche in corso di esercizio, il grado di attuazione dei programmi, delle direttive, degli obiettivi fissati; analizza le interrelazioni funzionali fra le diverse strutture interne all'ente che partecipano al processo di attuazione dell'azione amministrativa con riferimento ad ogni particolare obiettivo, misura e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. A tal fine sono obbligatoriamente trasmessi al servizio tutti gli atti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5 della legge regionale 1º luglio 1996, n. 25;

b) elabora le metodologie di analisi, identifica gli indicatori e predispone i modelli per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle strutture e delle attività regionali; definisce i parametri e gli indici di rendimento; determina i metodi di misurazione delle attività;

c) verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e la produttività del lavoro; concorre a predisporre ed aggiornare un sistema di rilevazione dei costi per centri di servizio, secondo i canoni della contabilità analitica;

d) cura, d'intesa con l'osservatorio della finanza regionale, la rilevazione sistematica dello stato di attuazione delle leggi di spesa, anche al fine di verificare l'efficienza allocativa della politica finanziaria regionale mediante l'utilizzo di tecniche di controllo della gestione finanziaria;

e) determina, tenendo conto delle leggi regionali, delle funzioni a qualsiasi titolo attribuite dalla legislazione nazionale, gli ambiti omogenei di attività regionale, che costituiscono le unità di analisi per la valutazione delle politiche regionali;

f) definisce annualmente, anche su indicazione del presidente della Giunta e del presidente del Consiglio per le attività degli uffici del Consiglio, e previa consultazione dei direttori di dipartimento, i programmi ed i parametri di riferimento dell'attività di controllo.

3. Nella determinazione dei parametri di riferimento del controllo, il servizio tiene conto della distinzione fra funzioni finali e funzioni strumentali e della natura dell'attività controllata. I parametri e gli indici di rendimento devono essere specializzati al fine di consentire verifiche analitiche e specifiche, e integrati, al fine di consentire valutazioni complesse e di sintesi. I parametri e gli indici devono consentire, inoltre, di imputare le risorse finanziarie gestite in relazione a ciascun obiettivo e di imputare le risorse reali utilizzate nei processi di lavoro, in modo da pervenire alla determinazione dei costi per unità di prodotto.

4. Il presidente della Regione, il presidente del Consiglio, per le attività degli uffici del Consiglio, anche su proposta degli assessori regionali, può richiedere al servizio di effettuare indagini e verifiche su specifiche questioni e aspetti dell'attività dell'organizzazione regionale.

5. Il servizio può predisporre, altresì, indagini e verifiche sulla base di segnalazione dei dirigenti regionali.

6. Il Consiglio regionale e le commissioni consiliari possono chiedere alla Giunta regionale l'attivazione del servizio per effettuare indagini ed approfondimenti relativamente all'efficacia e all'efficienza di specifici interventi regionali e all'attuazione delle leggi e dei programmi. I risultati delle indagini richieste sono trasmessi al presidente del Consiglio regionale.

Art. 3.

1. Il servizio riferisce alla Giunta e all'ufficio di presidenza con documenti distinti, ogni tre mesi, ed effettua la relazione annuale per quanto di propria competenza e sulla base degli indirizzi ricevuti sui risultati dei controlli e delle analisi effettuate.

2. La relazione deve contenere, altresì, informazioni analitiche riassuntive relative a tutte le rilevazioni svolte, con particolare riferimento all'indice di produttività e al costo del lavoro e all'efficienza nell'uso delle risorse finanziarie.

3. La relazione viene inviata alla Giunta, al consiglio e ai direttori di dipartimento, che danno diffusione ad essa presso le strutture interessate.

Art. 4.

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale, il servizio di controllo interno opera annualmente la valutazione in relazione a tutte le posizioni dirigenziali.

2. La valutazione deve tenere conto dei programmi, dei progetti e delle relazioni sui risultati presentati dai dirigenti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1º luglio 1996, n. 25, sia in relazione a ciascuna posizione dirigenziale, sia con valutazione comparativa fra le stesse.

3. La valutazione deve avvenire tenendo conto delle condizioni organizzative e ambientali a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.

4. La proposta di valutazione dovrà avvenire in coerenza con l'art. 23 del CNNL.

5. La valutazione dei dirigenti sulla base degli obiettivi ed indirizzi assegnati rappresenta il punto di riferimento del «sistema premiante» nella gestione del personale e pertanto dovrà essere fondata su elementi qualitativi e quantitativi di risultato, gestione, tempi e costi verificabili e confrontabili.

6. In seguito a valutazione negativa, il servizio può suggerire il tipo e il grado di sanzione, fermo restando il potere di provvedere degli organi di direzione e il procedimento di contraddittorio.

Art. 5.

1. È istituito, presso il servizio di controllo interno, un sistema informativo.

2. Per la prima applicazione, il servizio può proporre alla Giunta di procedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 1º luglio 1996, n. 25, ad una convenzione con una società specializzata per la costituzione del servizio informativo.

3. Il servizio predispone gli schemi, i moduli e i questionari necessari a raccogliere le informazioni utili per l'attività di controllo; concorre, d'intesa con le strutture preposte al bilancio ed alla ragioneria regionale, alla predisposizione dei sistemi di contabilità analitica da utilizzare; è sentito sullo schema di relazione dei dirigenti e sullo schema dei progetti e dei programmi. Tali schemi devono indicare con chiarezza obiettivi e risultati attesi, in modo da consentire la verifica del raggiungimento dei risultati, ove possibile, anche con metodologie quantitative.

4. Gli uffici sono tenuti a fornire al servizio di controllo interno tutte le informazioni richieste. Il servizio può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Il servizio accede a tutti i sistemi informativi e la base dati esistente. In ogni ufficio il dirigente indica il referente del servizio di controllo interno responsabile per la trasmissione delle informazioni. Per tali referenti è previsto un apposito corso di formazione caratterizzato da:

accesso ad archivi e base dati interno ed esterno;

modelli statistici;

indicatori su serie storica;

determinazione di indicatori di efficacia/efficienza.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 2 luglio 1997

BADALONI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 1997, con deliberazione n. 355, vistata dalla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Lazio in data 4 giugno 1997, con verbale n. 1305/3.

97R0669

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 23.

Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 31 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina le agenzie di viaggio e turismo in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 2.

Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:

- a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
- b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni per singole persone e per gruppi con vendita diretta al pubblico o con vendita diretta di viaggi e soggiorni organizzati dall'agenzia medesima o da una delle imprese di cui alla lett. a) o di altre agenzie;
- e) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o gruppi, dalle imprese di cui alle lett. a) e b).

Art. 3.

Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'art. 2, anche le seguenti attività accessorie:

- a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
- b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivi di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
- c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
- e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- l) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd-rom turistici;
- m) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- n) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;
- o) l'organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche;
- p) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

Art. 4.

Competenze della Provincia

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.

2. La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui all'art. 13, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività, nonché l'apertura di agenzie succursali o filiali di agenzie principali, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.

2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo nonché

del progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla Provincia competente con apposito atto, qualora adottato. La domanda dovrà indicare anche la denominazione prescelta per la istituenda agenzia.

3. Il rilascio della autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso, mediante apposita istruttoria, dei:

- a) requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;
- b) requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche. A tal fine la Provincia trasmette copia della richiesta di autorizzazione all'autorità di pubblica sicurezza che rilascia apposito nullaosta o comunica il diniego entro i termini stabiliti dalla legge n. 241 del 1990;
- c) requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, sulla base di idonea documentazione, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. La Provincia può rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.

6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.

7. Il titolare dell'autorizzazione all'apertura della agenzia di viaggio e turismo è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
 - a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
 - b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
 - c) l'attività autorizzata, tra quelle di cui all'art. 2;
 - d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art. 3;
 - e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
 - f) l'ubicazione dei locali dell'esercizio;
 - g) il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale e succursale.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le lett. e), f) e g), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica prevista al comma 1 lett. e), f) e g) comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.

Art. 7.

Requisiti strutturali

1. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di vendita ed intermediazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
 - a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
 - b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
 - c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.

2. È fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

Art. 8.

Requisiti professionali

1. La persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 o dall'aver superato apposito esame di idoneità tecnica.

3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalità e i termini per l'effettuazione degli esami di idoneità e per il rilascio dei relativi attestati.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale.

5. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.

6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2, o nel caso di filiali o succursali, la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria attività all'interno dell'impresa con carattere di continuità ed esclusività.

Art. 9.

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Ai fini di cui sopra la Provincia invia tempestivamente alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse.

3. La Regione dà comunicazione all'organo governativo competente delle nuove denominazioni delle agenzie di viaggio autorizzate e trasmette annualmente all'organo stesso l'aggiornamento dei dati delle agenzie di viaggio operanti in Regione ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TITOLO II

TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 10.

Deposito cauzionale

1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o entro la data di effettivo inizio dell'attività qualora l'apertura avvenga in data successiva alla comunicazione, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di:

- a) lire quattrocento milioni per le agenzie di viaggio che svolgono le attività di cui all'art. 2, lett. a);
- b) lire duecentocinquanta milioni per le agenzie di viaggio che svolgono le attività di cui all'art. 2, lett. b);
- c) lire centocinquanta milioni per le agenzie di viaggio che svolgono le attività di cui all'art. 2, lett. c).

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla Provincia.

3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.

4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla Provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione della attività, previa verifica effettuata presso la Cancelleria del Tribunale, la Questura e la Guardia di Finanza competenti, per accertare la inesistenza nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che ha cessato l'attività di pendenze in corso, che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.

5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla autorizzazione.

Art. 11.

Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di revoca dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti «tutto compreso» così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. Copia della polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere depositata presso la Provincia competente.

Art. 12.

Pacchetti turistici Programmi di viaggio e opuscoli informativi

1. I programmi, gli opuscoli, gli annunci, i manifesti e ogni altro mezzo informativo concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero, al fine della loro pubblicazione e diffusione devono essere redatti in modo da fornire all'utente un'informazione corretta e completa.

2. Per i «pacchetti turistici» si applica la specifica disciplina stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, dovranno contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 e successive integrazioni e modifiche.

4. Il programma di viaggio costituisce parte integrante dell'eventuale documento di viaggio. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

5. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza (c.d. numero verde), che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero anche dagli organismi di tutela del turista.

6. Le agenzie produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni trasmettono alla Provincia territorialmente competente copia delle pubblicazioni o di altro materiale informativo relativo ai programmi di viaggio.

TITOLO III ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI

Art. 13.

Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 217 del 1983. Le medesime associazioni sono comunque tenute alla applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo.

2. Le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale agli stessi fini di cui al comma precedente, ovvero per finalità politiche o sportive, qualora non svolgano le attività di cui all'art. 2 nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresì organizzare in Italia per i propri associati vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati.

3. Le associazioni e sodalizi di cui al comma precedente possono altresì organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze riservate esclusivamente a propri associati o appartenenti. Di tali iniziative deve essere data comunicazione preventiva alla Provincia in cui ha sede il sodalizio o l'associazione, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita e il numero presunto dei partecipanti.

4. È esclusa infine dalla disciplina della presente legge la organizzazione di viaggi da parte di Enti o organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.

Art. 14.

Commercializzazione di singoli servizi turistici

1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.

2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:

a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;

b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo o consortile o cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;

c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività nell'ambito degli elenchi merceologici previsti nella relativa licenza di esercizio commerciale.

3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2, con qualsivoglia modalità, sia che venga gestito da singoli fornitori o da fornitori associati tra loro in qualsiasi forma e modo o da concessionari, salvo che tali soggetti non vengano dotati della prescritta autorizzazione provinciale all'esercizio di attività di agenzia di viaggi.

4. Le attività di informazione ed accoglienza attualmente svolte sulla base della legge regionale dai Comuni, possono essere affidate dai Comuni stessi, in concessione ai soggetti che svolgano attività di prenotazione e commercializzazione di singoli servizi turistici, di cui alla lett. b) del comma 2 alle seguenti condizioni:

a) venga garantito il diritto di adesione al servizio da parte di qualunque fornitore locale e venga previsto un sistema di controllo della imparzialità assicurata dal Comune mediante mezzi telematici o in modo automatico nello svolgimento del servizio autorizzato dal Comune;

b) venga espressamente previsto nel disciplinare di concessione che la copertura finanziaria di tutte le spese connesse all'attività di commercializzazione di servizi turistici, sia assicurata senza oneri a carico dell'Ente pubblico.

TITOLO IV

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 15.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi:

a) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui al comma 5 dell'art. 5;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni alle norme previste dalla direttiva n. 90/314/CEE recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 e dalla direttiva 93/13/CEE recepita con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti;

e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro 5 giorni dalla cessazione per qualsiasi causa della attività del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;

f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale.

2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa o non ottemperi alle disposizioni della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;

b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo.

3. La Provincia dispone, altresì, la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 16.

4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 16.

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da L. 3.000.000 a L. 18.000.000:

a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale, le attività di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

c) le associazioni di cui all'art. 13 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati.

2. Sono soggetti all'applicazione della sanzione da L. 1.500.000 a L. 3.000.000:

a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetta i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;

b) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 lett. b) e al comma 2, la autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi e successivamente revocata.

4. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa erogate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Norme transitorie

1. Le misure dei depositi cauzionali previste dall'art. 10 sono ridotte di due terzi per le agenzie di viaggio e turismo regolarmente operanti, sulla base di quanto risulta agli atti delle Province competenti, da cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma precedente, dovranno adeguare il deposito cauzionale secondo i nuovi massimali dovuti ai sensi della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

3. La riduzione prevista al comma 1 si applica anche alle nuove agenzie di viaggio e turismo autorizzate successivamente alla entrata in vigore della presente legge ed a quelle operanti da meno di 5 anni, al compimento di 5 anni di regolare attività, sulla base di quanto risulta agli atti delle Province competenti.

4. In sede di prima applicazione della legge, allo scopo di garantire la qualità dei nuovi accessi e di monitorare la fase di avvio del processo di liberalizzazione, le autorizzazioni per l'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo, di cui all'art. 2, lett. b) e lett. c), nel territorio complessivamente considerato di ciascuna Provincia non potranno superare, rispetto al numero di agenzie previste dai piani provinciali approvati al 31 dicembre 1996, l'incremento annuo del 15% sino al 31 dicembre 1999.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 per il triennio 1997/1999, le Province annualmente stabiliranno e pubblicheranno i criteri di priorità e le scadenze per il rilascio delle nuove concessioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze attinenti ad una migliore redistribuzione territoriale dei servizi delle agenzie di viaggio e turismo e alle localizzazioni in comuni attualmente privi di agenzie di viaggio e turismo.

Art. 18.

Abrogazione della legge regionale n. 31 del 1984

1. La legge regionale 14 giugno 1984, n. 31 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 1997

LA FORGIA

(Omissis).

97R0729

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 24.

Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 31 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, come modificata dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 33, la Regione Emilia-Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri in carica:

a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;

b) per qualsiasi altro rischio o responsabilità derivanti da attività comunque poste in essere in occasione dell'esercizio del mandato di consigliere regionale o di assessore regionale;

c) per i rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta e riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa e giudiziaria, comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica Amministrazione ed alla Regione e la responsabilità contabile.

2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a deliberare ed a stipulare mediante licitazione privata tra istituti assicurativi di comprovata solidità le assicurazioni di cui al comma 1, aggiornando ogni due anni i capitali ed i massimali di indennizzo inizialmente previsti.

4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al comma 1 fanno carico al bilancio autonomo del Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale concorre alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio, o della quota del premio, riferibile ai rischi ed alle responsabilità di cui alla lettera c) del comma 1.

5. La Regione Emilia-Romagna provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della Regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla Regione dall'esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili all'Amministrazione regionale.

6. Nel caso in cui assessori consiglieri regionali, in carica o già usciti di carica, siano chiamati a rispondere in sede penale, civile, amministrativa o contabile di atti che risultino posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, la Giunta regionale, ove si tratti di assessori, o l'Ufficio di Presidenza, ove si tratti di consiglieri, possono deliberare di assumere a carico dei rispettivi bilanci le spese per la difesa in ogni stato e grado del giudizio davanti a qualsiasi giurisdizione.

7. Gli assessori e i consiglieri regionali, in caso di condanna definitiva, sono tenuti a rimborsare le spese per la difesa eventualmente sostenute a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

1. L'Ufficio di Presidenza provvede ad integrare o a trasformare le assicurazioni già in corso, non ancora scadute e non risolvibili anticipatamente senza oneri, al fine di renderle conformi, per il residuo periodo di validità, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2. A tal fine è autorizzata, ove occorra e risulti conveniente, ad assegnare a trattativa privata all'attuale assicuratore i nuovi contratti che si rendessero eventualmente necessari, con durata limitata a quella delle assicurazioni già in corso.

2. Alla scadenza delle assicurazioni in corso l'Ufficio di Presidenza provvede alla stipula di nuove assicurazioni adeguate a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte:

a) con imputazione all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale, e del correlativo capitolo del bilancio autonomo del Consiglio, per gli oneri derivanti dalle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione per gli oneri derivanti dall'assicurazione di cui al comma 5 dell'articolo 1;

c) con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio autonomo del Consiglio regionale per gli oneri derivanti dalle spese legali di cui al comma 6 dell'articolo 1.

Art. 4.

1. Sono abrogate la legge regionale 23 gennaio 1973, n. 9, e le successive modificazioni.

2. Ogni riferimento o rinvio alla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 9, e successive modificazioni, deve intendersi riferito alla presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 1997

LA FORGIA

(Omissis).

97R0730

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 25.

Adesione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi interregionali transnazionali denominati «Comunità di lavoro Alpe Adria», «Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente», «Rete delle Aree e delle Città Metropolitane - METREX», «Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 31 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire ai seguenti organismi associativi internazionali:

a) Associazione Comunità del lavoro Alpe Adria, avente lo scopo di promuovere e coordinare azioni e programmi di interesse dei suoi membri, in particolare nell'ambito di competenza riconducibile alle materie di competenza delle Regioni;

b) Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente, con sede ad Atene, avente lo scopo di definire le linee di un asse politico euromediterraneo dell'ambiente nel quadro dell'Unione Europea, e per favorire lo scambio e la cooperazione tra gli Enti e le Regioni rivierasche;

c) Rete Metrex, con sede a Glasgow, avente lo scopo di facilitare lo scambio di esperienze strategiche di pianificazione, informazioni e consulenze fra le Aree e le Città Metropolitane dell'Europa;

d) Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa - CRPM - con sede a Rennes, avente lo scopo di facilitare la cooperazione attiva tra le Regioni periferiche e marittime ed altre Organizzazioni europee ed individuare opportune strategie di sviluppo territoriale.

2. Gli organismi associativi internazionali di cui al comma 1 hanno lo scopo di favorire l'integrazione, lo scambio e la collaborazione tra Regioni e realtà locali d'Europa.

Art. 2.

Esercizio dei diritti

1. I diritti conseguenti alle adesioni agli organismi di cui all'art. 1 sono esercitati dal Presidente o da un suo delegato.

2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche dei vigenti statuti degli organismi associativi.

Art. 3.

Rappresentanza della Regione

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione nell'Assemblea plenaria dei Presidenti delle Regioni della Associazione «Comunità di lavoro Alpe-Adria» e può delegare un suo rappresentante a partecipare a singole sessioni dell'Assemblea.

2. Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente in materia di Ambiente o loro delegati rappresentano la Regione nell'Assemblea plenaria e nell'Assemblea generale del Centro delle Regioni Euromediterranee per l'Ambiente (CREA).

3. L'Assessore competente in materia di Pianificazione territoriale o suo delegato rappresenta la Regione nel Comitato di gestione della Rete delle Aree e delle Città metropolitane (METREX).

4. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato rappresenta la Regione nell'ambito dell'Assemblea generale della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa.

Art. 4.

Quota associativa annuale

1. La Regione Emilia-Romagna corrisponde alla Comunità del lavoro Alpe Adria un contributo annuo, a titolo di quota di partecipazione, secondo quanto previsto dal punto 3.5 del regolamento procedurale dell'organizzazione e dei finanziamenti della Comunità di lavoro stessa.

2. La Regione Emilia-Romagna corrisponde al Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente (CREA) un contributo annuo, a titolo di quota di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 18 del regolamento interno del Centro stesso.

3. La Regione Emilia-Romagna corrisponde alla Rete delle Aree e delle Città Metropolitane Europee (METREX) un contributo annuo, a titolo di quota di partecipazione, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo della Rete stessa.

4. La Regione Emilia-Romagna corrisponde alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa (CRPM) un contributo annuo, a titolo di quota di partecipazione, secondo quanto previsto dalla Carta organizzativa dell'organizzazione stessa.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna, fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 02650 «Spese per l'adesione ad enti, organizzazioni, ed Associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e per contributo ad associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali» del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e successivi.

Art. 6.

Altre adesioni

1. La Regione Emilia-Romagna può aderire ad altre associazioni internazionali o nazionali che abbiano finalità connesse o complementari a quelle delle associazioni di cui all'art. 1 o siano rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione stessa.

2. L'adesione è deliberata dal Consiglio regionale nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 1997

LA FORGIA

(Omissis).

97R0731

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1997, n. 28.

**Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
«Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64
dell'8 agosto 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Sostituzione del primo comma dell'articolo 3
della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56*

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1989, n. 12, è così sostituito:

«Per le spese organizzative, di funzionamento di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito:

- a) da una quota di lire 2.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;
- b) da una quota di lire 1.500.000 per ognuno dei consiglieri dall'ottavo al quindicesimo;
- c) da una quota di lire 1.000.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo».

Art. 2.

*Aggiunta di comma nell'articolo 3
della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è aggiunto il seguente comma:

«Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione Veneto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aggiorna l'ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima».

Art. 3.

Norma transitoria

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1984, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto a decorrere del primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della medesima legge.

2. Il primo aggiornamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1984 come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è determinato con riferimento al periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Al maggior onere di lire 280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1997, da iscriversi al capitolo n. 30 del bilancio regionale per competenza e per cassa, si fa fronte mediante corrispondente aumento, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8220 «Restituzione dell'avanzo di amministrazione della gestione autonoma del Consiglio» dell'entrata dello stesso bilancio in conseguenza degli effettivi importi già accertati a chiusura della medesima.

2. Per gli oneri successivi al 1997 si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 1997

GALAN

97R0793

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1997, n. 29.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 «Partecipazione azionaria della Regione alle S.p.a. «Edilveneziana» ed «Edilchioggia», aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64
dell'8 agosto 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 2 della legge regionale
5 settembre 1974, n. 47*

1. L'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. — 1. L'intesa con i Comuni, interessati alla costituzione delle Società di cui all'articolo precedente, dovrà essere ricercata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sulla base dei seguenti indirizzi in modo che:

a) la partecipazione azionaria pubblica sia tendenzialmente determinata in misura non inferiore nel suo complesso al settanta per cento del capitale sociale di ciascuna società;

b) la partecipazione azionaria della Regione Veneto sia determinata in ciascuna società in modo tale da garantire le quote di partecipazione degli Enti locali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni statali;

c) la partecipazione della Regione possa essere effettuata anche a mezzo di società controllate dalla Regione;

d) la partecipazione dei comuni di Venezia e Chioggia alle rispettive società sia determinata in modo tale da renderla prevalente rispetto a quella degli altri enti locali;

e) la circolazione delle azioni di partecipazione pubblica sia consentita a condizione che sia rispettata la prevalenza indicata dalle lettere a) e d) del presente articolo;

f) il Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono le aziende sia composto da non più di sette membri;

g) la nomina di almeno un membro del Consiglio di amministrazione di ciascuna società sia demandata alla Regione;

h) il Presidente di ciascuna società sia eletto dal Consiglio di amministrazione;

i) la designazione dei rappresentanti degli enti locali, in seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna società, sia effettuata dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3. — 1. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio regionale».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47

1. L'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4. — 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all'articolo 1 fino alla concorrenza della quota di cui alla lettera b) dell'articolo 2».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 5-bis

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5-bis. — 1. La Giunta regionale può cedere la propria partecipazione azionaria a proprie società controllate, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2.

2. Qualora la partecipazione regionale avvenga a mezzo di società controllate dalla Regione, la Giunta regionale autorizza la sottoscrizione delle azioni, nei limiti stabiliti dall'articolo 4, e definisce le modalità della propria partecipazione con specifiche direttive».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 1997

GALAN

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1997, n. 30.

Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 «Organizzazione turistica della Regione» e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituita:

«c) promozione, sostegno e incentivazione dell'offerta turistica presente nel territorio, di norma attraverso le aziende di promozione turistica, le strutture associate di cui all'articolo 24 nonché mediante i progetti di promozione settoriale e intersettoriale».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. La Regione può affidare il coordinamento dei progetti di promozione settoriale e intersettoriale di cui al comma 1, lettera c) all'azienda di promozione turistica maggiormente interessata».

Art. 2.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituito:

«2. Una quota dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale destinata all'attività di promozione turistica è riservata:

a) in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture associate di cui all'articolo 24;

b) in misura non superiore al trenta per cento al finanziamento della promozione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo regionale;

c) la quota rimanente è destinata a finanziare progetti di promozione settoriale, intersettoriale e locale, anche in compartecipazione con enti territoriali e funzionali».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è aggiunto il seguente comma 1-quater:

«1-quater. In caso di rinuncia e/o mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative per le quali è stato assegnato il finanziamento, la Giunta regionale ne dispone la revoca e destina lo stesso ad altri progetti già inclusi nel piano esecutivo annuale o ad altre iniziative straordinarie individuate ed approvate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare».

Art. 4.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è abrogata.

Art. 5.

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è così sostituito:

«3. L'Azienda in particolare:

a) esercita attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica; nonché quelle di promozione attraverso l'elaborazione, la produzione, la distribuzione di materiale di tipo informativo, comunicazionale e promo-pubblicitario relativo alle risorse turistiche locali e realizzato per segmenti omogenei e/o itinerari tematici della domanda e dell'offerta turistica locale;

b) favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, delle risorse paesaggistiche e storico-artistiche dell'area in cui opera;

c) effettua, anche in collaborazione con i Comuni, la rilevazione dei dati relativi alla ricettività, al movimento turistico e alle iniziative che valorizzano le risorse turistiche locali;

d) partecipa alle strutture associate di cui all'articolo 24;

e) diffonde e veicola le manifestazioni, le iniziative e gli eventi locali a spiccata valenza promozionale nei mass-media, anche tramite supporto dei mezzi informatici e telematici;

f) assicura l'assistenza e l'informazione alle imprese turistiche con specifico riguardo alle normative dell'Unione europea, dello Stato e della Regione e alla possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici».

Art. 6.

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 17 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituito:

«Art. 17 (*Conferenza permanente del turismo*). — 1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attività turistiche nell'ambito territoriale di competenza, presso ogni azienda è istituita la conferenza permanente del turismo.

2. La conferenza è composta da:

a) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nel territorio di competenza dell'azienda designati dalla assemblea dei Sindaci convocati dal Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda;

b) un rappresentante della Comunità montana operante nel territorio di competenza o, qualora si tratti di più Comunità, un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle Comunità montane interessate, convocata dal Presidente della Comunità ove ha sede l'azienda. Nel caso non sia operante alcuna Comunità si provvede alla designazione di un ulteriore rappresentante dei Comuni;

c) un rappresentante designato dalla Provincia;

d) due rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio di competenza dell'azienda;

e) un rappresentante concordato fra le associazioni degli operatori turistici delle attività complementari o professionali, operanti nel territorio dell'azienda;

f) un rappresentante concordato fra le organizzazioni sindacali operanti nel territorio di competenza dell'azienda;

g) un rappresentante concordato fra le organizzazioni cooperative operanti nel territorio di competenza dell'azienda;

h) un rappresentante concordato fra le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993 n. 40, aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, l'attività turistica;

i) un rappresentante designato dalle associazioni pro loco operanti nel territorio;

l) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

m) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale dell'azienda;

n) un rappresentante degli enti teatrali e/o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale dell'azienda;

o) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), o) sono scelti fra esperti del settore turistico.

4. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

5. Per la costituzione della conferenza, il Presidente della Giunta regionale invita gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nei sessanta giorni successivi. La conferenza è comunemente costituita con la designazione di almeno la metà dei componenti previsti. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato che ne insedia i componenti.

6. La conferenza delibera validamente con almeno la metà più uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.

7. La conferenza nella prima seduta, elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. Ai componenti della conferenza competono il rimborso spese e il trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni.

9. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno e formula:

a) proposte inerenti la programmazione delle attività e delle iniziative a valenza turistica territoriale, indicando al consiglio di amministrazione le finalità prioritarie in ordine ai programmi annuali e triennali posti in essere dalla azienda;

b) parere sull'attività promozionale e sulla istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica».

Art. 7.

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 18 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituito:

«Art. 18 (*Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT)*). —

1. Le funzioni di informazione, accoglienza turistica, rilevazione e trasmissione dei dati statistici, secondo procedure stabilite dalla Giunta regionale, sono svolte dall'azienda, di norma, attraverso l'istituzione degli uffici IAT.

2. Gli IAT istituiti ai sensi del comma 1 svolgono in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di informazione turistica con l'utilizzazione di personale qualificato e in possesso di adeguata preparazione linguistica, anche con produzione di materiale informativo e promozionale;

b) attività di accoglienza turistica anche mediante l'organizzazione in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;

c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;

d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e realizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità;

e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.

3. Gli IAT a seconda del numero di giornate di apertura all'utenza turistica, sono qualificati annuali a stagionali. Si definiscono stagionali quelli che garantiscono una apertura del servizio a partire da un minimo di trenta fino ad un massimo di duecentosettanta giorni consecutivi per anno solare.

4. La Giunta regionale, predispone uno schema-tipo per le diverse modalità di gestione degli IAT anche al fine di garantire condizioni di omogeneità nel territorio regionale, in riferimento ai requisiti e alle prestazioni dei servizi da rendere alla pubblica utenza ed alle imprese turistiche.

5. L'istituzione di nuovi IAT di tipo stagionale può essere proposta, nell'osservanza dello schema-tipo di cui al comma 4, da parte:

- a) dei Comuni interessati;
- b) di imprese turistiche associate e/o loro associazioni di categoria;
- c) delle associazioni pro-loco iscritte nell'albo di cui alla legge regionale 31 agosto 1983, n. 45;
- d) delle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica.

6. La proposta è inviata, per il tramite della azienda di promozione turistica competente per territorio e corredato dalla documentazione comprovante l'autonomia organizzativa e finanziaria, alla Regione.

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di nuovo servizio IAT, formulata da uno dei soggetti titolati dai commi precedenti, rilascia il nulla-osta e autorizza l'uso della denominazione Ufficio di Informazione ed accoglienza turistica IAT, prescrivendo l'apposito segno distintivo. In caso di mancata risposta nei termini la stessa è non accolta.

8. Le aziende di promozione turistica possono affidare la gestione degli IAT a uno dei soggetti titolari dalla presente legge, nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui ai commi 4 e 6.

9. Lo Giunta regionale verifica, con cadenza biennale, gli IAT istituiti ed effettivamente attivati nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelli gestiti dalle aziende di promozione turistica, allo scopo di definire una rete ottimale di dislocazione degli IAT nel territorio, privilegiando i maggiori punti di accesso del traffico turistico alle singole località interessate».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

1. L'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è così sostituito:

«Art. 23 (Fondi per il finanziamento delle aziende di promozione turistica). — 1. Sono istituiti nel bilancio regionale due fondi:

- a) fondo per il finanziamento della rete APT-IAT regionali;
- b) fondo per concorrere al finanziamento dell'attività di promozione APT.

2. Nel fondo di cui al comma 1, lettera a) confluiscono i proventi da tributi erariali, comprese le somme sostitutive della imposta di soggiorno soppressa con il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144. L'ammontare dei finanziamenti regionali da destinare alle aziende è determinato, per ogni esercizio, con la legge di bilancio.

3. La ripartizione dei fondi tra le singole aziende è così definita:

- a) per il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 in relazione ai carichi di lavoro accertati e alla pianta organica, al numero di IAT presenti e ai servizi eventualmente gestiti;
- b) per il fondo di cui alla lettera b) del comma 1:

1) per il cinquanta per cento in relazione alle presenze ed agli arrivi registrati nell'area di competenza al 31 dicembre dell'anno precedente;

2) per il restante cinquanta per cento su progetti specifici di promozione e d'immagine inclusi nel piano di attività annuale di promozione acquisita l'intesa con la struttura associata di riferimento territoriale.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, eroga un primo acconto dei fondi, nella misura del cinquanta per cento e, successivamente, il saldo con la procedura di cui al comma 3.

5. L'azienda assicura il proprio funzionamento e l'attuazione del programma annuale di attività mediante gli stanziamenti di bilancio e ne risponde nei limiti del proprio patrimonio».

Art. 10.

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è così sostituito:

«2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono altresì partecipare le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le aziende di promozione turistica, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro-loco, altri enti pubblici, associazioni imprenditoriali, imprese e soggetti privati interessati al settore».

Art. 11.

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è così sostituito:

«Art. 25 (Contributi per la promozione turistica regionale). — 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 24, la Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'articolo 6, provvede alla concessione dei contributi ai soggetti di cui al medesimo articolo 24, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti a:

- a) spazi fieristici ed espositivi;
- b) incontri di lavoro tra rappresentanti qualificati della domanda e dell'offerta turistica (work-shop);
- c) momenti di sperimentazione diretta dei diversi elementi dell'offerta turistica rivolti a chi può efficacemente influenzare la composizione dei pacchetti viaggio (educational-tour);
- d) compartecipazione anche finanziaria alla predisposizione e all'inserimento dell'offerta turistica nei programmi di vendita degli operatori professionali anche tramite esplicite agevolazioni (incentive);
- e) indagini di mercato;
- f) pubbliche relazioni;
- g) attività di comunicazione;
- h) pubblicità e promozione commerciale;
- i) servizi di traduzione;
- l) interpretariato;
- m) diffusione informatica e telematica.

3. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento, articolate per mercato d'intervento, segmento della domanda da privilegiare, azioni programmate e modalità di esecuzione, risultati attesi, previa intesa con l'azienda di promozione turistica di riferimento.

4. La Giunta regionale determina le modalità precisando la documentazione da allegare per la presentazione delle domande e la rendicontazione della spesa sostenuta.

5. La Giunta regionale, a cadenza triennale, verifica la possibilità di ammettere a contributo ulteriori voci di spesa in relazione alle domande presentate ed all'evolversi delle tecniche in materia di marketing turistico.

6. I contributi previsti non solo cumulabili con altri finanziamenti concessi per le spese di cui al comma 2 in base ad altre normative regionali, statali e comunitarie.

7. L'erogazione dei contributi avviene:

a) per la quota del sessanta per cento a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvio dell'iniziativa;

b) per il saldo, su presentazione della seguente documentazione:

- 1) relazione sui risultati ottenuti dagli interventi previsti dal progetto ammesso al provvedimento;
- 2) rendiconto analitico delle voci di entrata e delle spese sostenute;
- 3) fatture in originale o in copia autenticata in bollo per un importo almeno pari al doppio del contributo concesso.

8. In caso di mancata attuazione di iniziative per le quali è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo stesso e procede al recupero delle somme eventualmente erogate.

9. Fatte salve eventuali carenze di cassa, il decreto di liquidazione è adottato entro quaranta giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta.

10. L'amministrazione regionale e i suoi dipendenti non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti adottati sulla base di dichiarazioni e di altri documenti non corrispondenti a verità presentati dai soggetti interessati di cui ai commi precedenti».

Art. 12.

Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è così sostituito:

«3. Le domande, corredate dal programma dell'iniziativa e dal relativo preventivo di spesa, nonché dal parere dell'azienda di promozione turistica competente per territorio, devono pervenire alla Giunta regionale almeno novanta giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. Il contributo regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa ammessa e comunque l'importo di lire ottanta milioni».

Art. 13.

Norma transitoria

1. I termini per il programma di promozione turistica triennale (1998-2000) sono così stabiliti:

a) per la predisposizione da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, entro il 31 luglio 1997;

b) per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, entro il 30 settembre 1997.

2. I termini per l'approvazione del piano esecutivo 1998 da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, secondo quanto previsto dall'articolo 6, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, sono stabiliti al 30 novembre 1997.

3. I termini per la presentazione delle domande per i contributi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, così come modificata dalla presente legge, sono stabiliti al 31 ottobre 1997, avendo come riferimento il programma di promozione turistica per il triennio 1998-2000.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a predisporre lo schema tipo per le diverse modalità di gestione degli uffici IAT di cui all'articolo 18 comma 4 della legge regionale n. 13/1994 così come modificato dall'articolo 7.

5. In fase di prima applicazione della legge sono confermati gli IAT attivati dalle aziende di promozione turistica nei rispettivi ambiti con oneri direttamente a carico dei bilanci consuntivi dell'esercizio 1994 e tutt'ora esistenti.

6. Entro il 31 dicembre 1997 la Giunta regionale dà corso alla prima verifica degli IAT istituiti ed effettivamente attivati nel territorio regionale, ai fini di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1994 così come modificato dall'articolo 7.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 1997

GALAN

97R0795

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 30.

Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 43 dell'11 agosto 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MISURE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1995, N. 85.

Art. 1.

Soggetti destinatari degli interventi

1. Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono:

a) apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;

b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato, disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, soggetti assunti a tempo indeterminato a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;

c) lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni;

d) soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro;

e) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;

f) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;

g) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

*Contributo per le assunzioni
e le trasformazioni a tempo indeterminato*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 l'intervento regionale ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consiste nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro nelle misure di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 per:

a) le assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

b) le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni e di persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, le assunzioni a tempo indeterminato fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;

c) le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;

d) le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi;

e) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;

f) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. L'intervento di cui al comma 1 si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo determinato, nella misura prevista dal successivo articolo 7.

Art. 3.

Individuazione dei datori di lavoro

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:

a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;

b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.

3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione siciliana.

Art. 4.

Requisiti del datore di lavoro

1. Le imprese di cui all'articolo precedente possono beneficiare delle provvidenze di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carica nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.

2. Per le finalità del presente titolo nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'art. 3 non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato nonché i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni.

3. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione non devono avere proceduto a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.

4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali.

Art. 5.

Autorizzazione allo sgravio contributivo

1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre apposita istanza in bollo all'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. L'autorizzazione si intende concessa se non interviene provvedimento di diniego entro 45 giorni dalla notificazione dell'istanza di cui al comma 1 all'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

Art. 6.

Incentivi per l'assunzione di apprendisti

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono a tempo indeterminato soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 (apprendisti qualificati di cui all'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1997, e di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 7.

Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono i soggetti di cui all'articolo 1, lettera b) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal primo mese al settantaduesimo mese dalla data di assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 8.

*Incentivi per le assunzioni
con contratto di formazione e lavoro*

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che trasformano a tempo indeterminato contratti con soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1 (soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 9.

*Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati
da almeno 24 mesi*

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 1 (soggetti disoccupati da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 10.

Incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 24 mesi

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera f) dell'articolo 1 (lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 25° al 72° mese dalla data di assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1997, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 11.

Incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera g) dell'articolo 1 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va da 19° al 72° mese dalla data di assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1997, e di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 12.

Incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che procedono alla stipula di contratti di riallineamento retributivo secondo le previsioni dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal primo mese al settantaduesimo mese dalla data di assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 13.

Integrazione del contributo dello Stato

1. Gli incentivi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 per i periodi non previsti negli stessi articoli ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza pari al totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista o è prevista in parte la copertura statale.

Art. 14.

Divieto di cumulo

1. I benefici di cui al presente titolo non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione.

Art. 15.

Modalità di erogazione del contributo

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa intesa con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, autorizza il conguaglio dei contri-

buti previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.

2. I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione comunicherà l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali l'INPS procederà al conguaglio. L'assessore potrà provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta mensile al datore di lavoro previa presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.

Art. 16.

Controlli e accertamenti

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dal presente titolo per usufruire degli incentivi. In particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza i datori di lavoro al conguaglio dei contributi di cui all'articolo 15, nelle more del completamento delle verifiche di cui al comma 1, qualora le istanze siano accompagnate da una dichiarazione di conformità resa ai sensi di legge da un soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 nonché dalle associazioni imprenditoriali, dagli enti bilaterali costituiti tra le parti in forza di accordi interconfederali e di contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro, attestante il possesso dei requisiti da parte del richiedente.

Art. 17.

Campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:

a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;

b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.

Art. 18.

Controlli e sanzioni

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione non ammetterà al programma degli incentivi i datori di lavoro qualora dovessero riscontrarsi in sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, la inesistenza o la non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Nell'ipotesi del comma 1, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi del presente titolo, dovrà restituirli secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di concerto con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 19.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione nel territorio della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) i progetti di cui al comma 1, lettera b) del citato articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere promossi, redatti e realizzati anche direttamente dai soggetti di cui all'articolo 3, lettera a), della presente legge. In tali casi è consentita la richiesta nominativa per l'assegnazione ai progetti;

b) ai giovani impegnati nei progetti è erogata una indennità oraria pari a lire 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale indennità viene corrisposta dal soggetto attivatore del progetto, fermo restando che la metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa.

2. *(Comma omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, del Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

3. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano l'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e l'articolo 11, comma 5, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 20.000 milioni, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 33724.

5. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 sul capitolo 33724, relativo alle finalità di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, possono essere reiscritte su richiesta dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da produrre entro il 31 marzo 1998, e riassegnate al medesimo capitolo di provenienza con provvedimento dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 20.

Norme transitorie

1. Le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, cessano la loro efficacia il 1° gennaio 1999.

2. Limitatamente alle assunzioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni indicate al comma 1 fino alla completa erogazione degli incentivi ivi previsti (capitoli 33708 e 33709).

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85

1. L'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 5 tutte le forme di lavoro autonomo esercitate dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, comprese le attività comportanti l'esercizio di arti e professioni e ad esclusione delle attività imprenditoriali».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono soppresse le parole da «misure» a «associata».

3. All'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono soppresse le parole «misure elevabili rispettivamente al 60 per cento e a 150 milioni per attività espletate in forma associata», nonché le parole «misure elevabili al 50 per cento e a lire 80 milioni per attività espletate in forma associata».

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, è aggiunto il seguente periodo:

«La predetta convenzione può essere stipulata in alternativa con altro soggetto di comprovata esperienza e capacità tecnica nella promozione di impresa».

5. All'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, dopo le parole «tempo parziale» sono aggiunte le parole «ivi compresi gli oneri sociali».

Art. 22.

(Articolo omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 23.

(Articolo omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 24.

Comitato di valutazione

1. Per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione, è costituito apposito Comitato composto da non più di sette esperti esterni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Per gli oneri finanziari occorrenti al funzionamento del Comitato si provvederà in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 24, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e con i fondi destinati al finanziamento dei progetti.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale.

Art. 25.

Cofinanziamento di misure di politiche attive del lavoro

1. Per i fini di cui al presente titolo, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a cofinanziare misure di politica attiva del lavoro con le risorse del programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione siciliana.

Art. 26.

Riorganizzazione di uffici dell'Amministrazione del lavoro

1. Al fine di attivare, coordinare, progettare, monitorare e comunque facilitare l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva del lavoro di cui al presente titolo, il «Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili» di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è trasformato nel «Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro».

2. Per i fini di cui al comma 1 il «Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro» si avvale anche di personale in servizio presso gli uffici periferici dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

3. Le unità di personale, individuate con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione presso il su citato «Coordinamento» dipenderanno funzionalmente dal Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro e gerarchicamente dai capi degli uffici ove prestano servizio.

4. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è sostituito dal seguente:

«Il presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente superiore, nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo articolo 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia».

Art. 27.

Supporto agli uffici dell'assessorato regionale del lavoro e rilevazione di dati

1. (Comma omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

2. All'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, sostituire le parole «dei rappresentanti degli altri soci previsti dallo statuto dei centri» con le parole «dei rappresentanti dei soci previsti dallo statuto dei Centri in numero non superiore a tre».

3. (Comma omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 28.

Consulente di parità

1. Al consulente di parità per l'esercizio della sua funzione spettano le indennità previste dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e comunque per un limite massimo mensile di lire 1.600.000.

2. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità del capitolo 33651.

Art. 29.

Conferenza annuale per l'occupazione

1. Al fine di realizzare il ruolo di indirizzo, programmazione e controllo delle politiche del lavoro nonché di favorire l'integrazione di tali politiche con gli interventi di formazione professionale è istituita la Conferenza regionale per l'occupazione.

2. La Conferenza regionale per l'occupazione è convocata, almeno una volta l'anno, dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

Art. 30.

Società miste

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, trovano applicazione nel territorio della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:

«Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona ed il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste con le modalità di cui al successivo comma 2 a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti, nella misura del 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati e nella misura del 20 per cento da altri soggetti. La partecipazione alle predette società miste è comunque consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori. Con le predette società cooperative, nelle more della costituzione ed attivazione della società mista, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norma di legge o di statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a 24 mesi».

2. I soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 possono promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società miste di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il capitale delle società è stabilito in misura non inferiore a quello determinato dal codice civile.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 31.

Regolazione imprese artigiane

1. Per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, alle imprese artigiane è consentito di provvedere alla regolarizzazione delle situazioni eventualmente loro contestate per violazione delle disposizioni suddette entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Art. 32.

Certificazione contributiva imprese artigiane

1. Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, in sostituzione del documento previsto nella lettera a) dell'articolo 30 della stessa legge l'impresa artigiana dovrà produrre apposita attestazione rilasciata dall'INPS dalla quale si evinca che la stessa impresa è in regola con gli adempimenti contributivi relativi agli apprendisti o agli operai per i quali vengono richiesti i contributi.

Art. 33.

Consorzi di sviluppo industriale

1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 1988, 1989, 1990 e 1991 assegnati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia (A.S.I.) e non utilizzati dagli stessi entro il 30 ottobre 1997, saranno destinati dall'assessore regionale per l'industria, entro il termine previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, per le medesime finalità dell'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, sempre che le opere risultino inserite nei programmi triennali dei Consorzi.

Art. 34.

Modifica della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 è così sostituito:

«1. Per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni e agli articoli 43 e 44 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle banche garanzia sussidiaria nella misura massima del 40 per cento del credito consolidato.

2. La garanzia non si attiva in caso di insolvenza verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

3. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione della garanzia.

4. Gli eventuali interventi in garanzia saranno effettuati dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze al quale dovranno essere inviate le relative richieste».

2. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo per l'esercizio finanziario 1997 si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 la somma di lire 20.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative all'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

4. In relazione a quanto disposto nel comma 3, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

Assessorato regionale agricoltura e foreste

Capitolo 55945: spese per la realizzazione di lotti funzionali della rete di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato); legge regionale n. 6/97, articolo 9; legge n. 662/1996, articolo 1, comma 148 (+ 20.000 milioni).

Assessorato regionale bilancio e finanze

Capitolo 60795: fondo per la riutilizzazione, in interventi nel settore in cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato alla Regione, ecc. (Interventi dello Stato) (-20.000 milioni).

Art. 35.

Insedimenti produttivi derivanti dai patti territoriali e dai contratti d'area

1. Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d'area approvati dal Cipe sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area già approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6.

2. La deroga di cui al precedente comma non si applica nelle aree di Parco e in quelle delimitate a riserva secondo la legislazione regionale vigente.

Art. 36.

Urbanizzazione aree artigianali

1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali.

2. Agli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree territoriali coincidenti con il territorio dei comuni che aderiscono ai patti territoriali e ai contratti d'area finanziati dallo Stato o dalla Regione, si applicano ai fini della loro localizzazione e autorizzazione le procedure previste agli articoli 1 e 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano comunque nelle aree di Parco e nelle aree delimitate a riserva ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 37.

Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41

1. I contributi e le sovvenzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono erogati in favore delle associazioni donatori volontari di sangue, ad integrazione delle somme corrisposte per la cessione di unità di sangue, al fine di agevolare la promozione e la raccolta del sangue umano e di sostenere l'attività complessiva delle predette associazioni operanti nel territorio regionale.

Art. 38.

Variazione di destinazione di somme assegnate alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle università

1. Il termine di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e successive modifiche, è prorogato al 31 dicembre 1997.

Entro tale termine, fermi restando gli originari provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relative agli esercizi finanziari 1993 e precedenti, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei policlinici universitari sono autorizzati ad utilizzare le somme originariamente assegnate, ivi comprese le economie di gara eventualmente verificatesi, per nuove o attuali ulteriori esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico o edilizio.

Art. 39.

Rete per l'emergenza

1. Fino al 31 dicembre 2000 la gestione dei servizi previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 è attivata prioritariamente mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra questi, con quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, così come modificato dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1995, n. 490.

2. La convenzione di cui al comma 1, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, potrà prevedere la piena utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per le finalità ivi previste.

3. Il termine per l'utilizzazione delle somme di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, destinate all'acquisizione di beni, mediante apposito appalto di fornitura o alla realizzazione degli adeguamenti edilizi ivi previsti, è fissato al 30 giugno 1998.

Art. 40.

Retribuzione ai dipendenti dell'elisoccorso

1. L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere direttamente ai soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 quanto dagli stessi vantato a titolo di retribuzione nei confronti delle società che abbiano prestato, a qualsiasi titolo, in favore dell'Amministrazione regionale, i servizi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 1, che graveranno sul capitolo 42730 del bilancio della Regione, nel limite di lire 1.000 milioni, si fa fronte con una quota dei crediti riconosciuti alle società citate per la prestazione dei suddetti servizi, in virtù di apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.

3. L'erogazione delle somme in favore dei soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è subordinata a dichiarazione di consenso e ad attestazione di conformità, relativamente all'ammontare, da parte delle società dalle quali gli stessi dipendono o dalle quali siano stati dipendenti. Le relative somme saranno erogate a decurtazione di quanto spettante alle predette società in forza del citato provvedimento di riconoscimento di debito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 41.

Assunzioni temporanee presso gli enti locali. Priorità

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego della Regione avviano al lavoro manodopera sulla base delle richieste degli enti locali da utilizzare per assunzioni temporanee non superiori a novanta giorni, osservando la priorità, qualora espressamente richiesta e manifestata dall'ente locale richiedente, della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la residenza del lavoratore.

Art. 42.

Personale straordinario dei consorzi autostradali

1. Per far fronte alle esigenze stagionali di particolare incremento del flusso dei veicoli, i consorzi autostradali siciliani sono autorizzati, in deroga all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, a procedere all'assunzione di personale straordinario per un periodo non superiore a tre mesi, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia.

Art. 43.

Personale dei consorzi agrari

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese al personale dei consorzi agrari che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di settori di attività.

2. I requisiti previsti all'articolo 12 della suddetta legge n. 36 del 1991 debbono intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa del capitolo 55937 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

4. La spesa ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutata in lire 1.000 milioni annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.

Art. 44.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 31

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 31, sostituire le parole da «per realizzare» fino alla fine con le parole «per la sistemazione, la ristrutturazione e il restauro degli edifici di proprietà del Centro».

Art. 45.

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dopo le parole «da tali Enti» aggiungere «nonché per gli altri fini istituzionali degli Enti stessi».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì alle somme sino ad oggi trasferite e non ancora utilizzate dagli enti stessi.

Art. 46.

Incremento delle somme stanziare sul capitolo 32002

1. Il capitolo 32002 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di lire 5.000 milioni, al cui onere si fa fronte con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25 (cap. 73752).

Art. 47.

Nuove competenze delle Ragionerie centrali

1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dal 1° ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la riscrittura dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.

2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla-osta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 48.

Mutui edilizia abitativa per gli emigrati

1. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999.

Art. 49.

Soppressione del Comitato tecnico alberghiero

1. Il Comitato tecnico alberghiero di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche è soppresso.

2. Le competenze sono demandate al Gruppo di lavoro competente per materia dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 50.

Controllo comunitario

1. I singoli aiuti previsti dalla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

Art. 51.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 28.900 milioni per l'esercizio 1997 derivante dalle autorizzazioni di spesa relative agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si provvede per lire 16.000 milioni con le disponibilità del capitolo 33708 e per lire 12.900 milioni con le disponibilità del capitolo 33709.

2. La restante disponibilità dei capitoli di cui al comma precedente sarà utilizzata per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 20.

3. Gli oneri di lire 59.800 milioni derivanti dai medesimi articoli e ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

4. Agli oneri ricadenti nel biennio successivo all'esercizio 1999, previsti complessivamente in lire 99.600 milioni, si provvede a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

5. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 48 e ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

6. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.

7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 lire 500 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937) sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative all'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. In relazione a quanto disposto nel comma 7 nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

Capitolo 55945: spese per la realizzazione di lotti funzionali della rete di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato); legge regionale n. 6/97, articolo 9; legge n. 662/1996, articolo 1, comma 148 (+500 milioni).

Assessorato regionale bilancio e finanze

Capitolo 60795: fondo per la riutilizzazione, in interventi nel settore in cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato alla Regione, ecc. (Interventi dello Stato) (-500 milioni).

Art. 52.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1997.

PROVENZANO

*Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale
la formazione professionale e l'emigrazione*

BRIGUGLIO

*Assessore regionale per la cooperazione
il commercio, l'artigianato e la pesca*

FLERES

Assessore regionale per l'industria

CASTIGLIONE

Assessore regionale per la sanità

PAGANO

97R0779

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997, n. 28.

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro di cui agli articoli 9 e 10 della legge 17 maggio 1983 n. 217 (legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), in attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso») e del decreto legislativo

23 novembre 1991, n. 392 (attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria).

Art. 2.

Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito denominate agenzie, le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.

Art. icolo 3.

Attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del decreto legislativo 111/1995

2. È attività propria delle agenzie l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti dal decreto legislativo 111/1995.

3. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico.

4. Le agenzie possono svolgere anche le seguenti attività:

a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e di giri di città con ogni mezzo di trasporto;

b) prenotazione e vendita di biglietti, anche speciali, per conto delle imprese italiane ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei ed altri tipi di trasporto;

c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;

d) prenotazione di servizi presso strutture ricettive e della ristorazione ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) informazione e propaganda di iniziative turistiche;

f) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

g) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

h) prenotazione del noleggio, nell'ambito delle attività turistiche, di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

i) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari (traveller's cheque) e di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

j) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni autorizzate ad operare sull'intero territorio nazionale, di polizze a garanzia di ogni rischio connesso al servizio prestato;

k) organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

l) distribuzione e vendita al turista di guide, piante, opere illustrative ed altre pubblicazioni;

m) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

n) organizzazione di viaggi con annesso vendite promozionali;

o) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

Le attività indicate nel presente comma possono essere svolte dalle agenzie nonché da altri soggetti, nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano e munendosi delle necessarie autorizzazioni, ove previste.

5. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti nell'ambito regionale, posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tale attività è svolta esclusivamente mediante sistemi e mezzi informatizzati ed automatizzati, con l'esclusione dell'utilizzo, in maniera fissa e continuata, di personale dell'agenzia. Dette prestazioni sono consentite nei confronti dei soggetti che si sono preventivamente impegnati e non possono essere rivolte ad altri. L'attività dislocata è comunque subordinata alla preventiva comunicazione alla Provincia competente per territorio.

6. Le agenzie operanti in Liguria, possono prestare i servizi, per i quali sono state autorizzate, temporaneamente in un'altra parte del territorio regionale, in occasione di mostre, borse e fiere, nella sede in cui si tengono tali manifestazioni, dandone preventiva comunicazione alla Provincia nel cui territorio si svolge la manifestazione.

Art. 4.

Uffici di biglietteria

1. Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto o di quelli di altre imprese estere, di cui esse siano stabili rappresentanti, mediante l'apertura di propri distinti uffici, non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Delega alle Province e disposizioni per l'esercizio delle deleghe

1. L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione, è delegato alle Province competenti per territorio.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale).

Art. 6.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie sono esercitate dalla Provincia territorialmente competente, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 7.

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'organizzazione, da parte di enti o associazioni, di escursioni giornaliere o di giri in città a piedi o mediante l'impiego di mezzi atipici di trasporto non tradizionalmente turistici.

3. La Provincia richiede all'autorità di Pubblica Sicurezza il nulla osta per quanto attiene l'accertamento del possesso, da parte del titolare, dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni (TULPS).

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento, mediante apposita istruttoria, del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 13.

5. La Provincia accerta che la denominazione prescelta, con esclusione delle filiali in relazione alla propria sede, non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione.

6. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di Comuni o Regioni italiani.

7. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea è subordinato al nulla osta dello Stato, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. L'autorizzazione ha validità di un anno e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento della tassa annuale di cui al comma 11. Il mancato pagamento comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione e la sua decadenza decorsi novanta giorni dal termine ultimo in cui bisognava effettuarlo.

9. L'apertura di filiali è autorizzata con le medesime modalità prescritte per l'apertura di una nuova agenzia.

10. Non possono essere venduti direttamente da parte di agenzie poste fuori dal territorio regionale viaggi la cui intermediazione non sia affidata ad agenzie operanti nel territorio regionale.

11. L'attività delle agenzie e delle filiali è soggetta al pagamento della tassa di rilascio e della tassa annuale nelle modalità, misure e termini previsti dalla vigente normativa. Nel caso di agenzia avente sede principale in Liguria, con una o più filiali nella medesima Regione, è dovuta una sola tassa regionale nella misura prevista per i Comuni con più di 500.000 abitanti.

12. La Provincia dà comunicazione dell'avvenuta autorizzazione all'apertura di nuove agenzie alla Regione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo - entro trenta giorni.

Art. 8.

Domande per il rilascio dell'autorizzazione e requisiti strutturali

1. La domanda diretta ad ottenere la autorizzazione di cui all'art. 7, da inoltrarsi alla Provincia competente, deve contenere le complete generalità dell'imprenditore o del legale rappresentante in caso di società, il codice fiscale o la partita IVA, la denominazione prescelta, l'indicazione delle attrezzature e dell'organizzazione predisposte per la gestione dei servizi, l'ubicazione dei locali di esercizio, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS. Nella domanda deve essere dichiarato il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti professionali di cui all'art. 13.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnico-illustrativa della sistemazione dei locali.

3. Le agenzie che svolgono attività di vendita al pubblico devono avere:

- a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali;
- b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività della stessa;
- c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

4. Nella domanda concernente l'apertura di filiale, la cui sede sia ubicata nel territorio regionale, deve essere prodotta la sola documentazione che non sia già in possesso della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione relativa alla sede dell'agenzia.

5. La Provincia adotta l'atto finale entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

6. Il dirigente regionale competente approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di domanda per l'apertura di agenzia.

7. Le agenzie devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, anche in occasione di partecipazione a mostre borse e fiere.

Art. 9.

Variazioni delle condizioni

Il titolari delle agenzie hanno l'obbligo di presentare domanda alla Provincia per ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. La cessione o l'affitto, per atto tra vivi o a causa di morte, di impresa o di suo ramo esercente attività di agenzia di viaggio e turismo, comportano il cambio di titolarità, a favore degli aventi causa, che devono ottenere una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 7, per la quale sono da presentare unicamente i documenti relativi ai requisiti del nuovo titolare. L'autorizzazione può essere rilasciata purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di cambio, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Nei casi di cui al comma 2, il deposito cauzionale in essere può essere volturato in capo ai nuovi titolari, sempreché vi sia il benessere regionale in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.

4. Il cambio di titolarità a seguito di modificazione societaria, la sostituzione del legale rappresentante, la modificazione della denominazione dell'agenzia, della ragione sociale, il trasferimento dei locali di esercizio in ambito regionale, la sostituzione del direttore tecnico comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce alla stessa che, se necessario, viene trasferita alla Provincia competente.

5. Nelle fattispecie previste dal comma 4, deve essere presentata immediata domanda di aggiornamento alla Provincia competente. La presentazione della domanda consente la prosecuzione dell'attività sino all'accoglimento o al rigetto della stessa da parte della Provincia che avviene entro 45 giorni a decorrere dal suddetto momento. La mancata presentazione comporta la sospensione dell'autorizzazione e la sua decadenza decorsi inutilmente sei mesi.

Art. 10.

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. I periodi di chiusura dell'agenzia superiore a tre mesi, devono essere preventivamente comunicati alla Provincia. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

TITOLO III

TUTELA DELL'UTENTE

Art. 11

Deposito cauzionale e garanzia assicurativa

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia, il titolare deve versare alla Regione un deposito cauzionale di lire 40.000.000, che può essere aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore, o può essere costituita mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa che garantiscano, senza alcuna limitazione, la immediata disponibilità delle somme.

3. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.

4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza, per effetto dell'applicazione del comma 3, deve essere reintegrata nel suo importo originario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione ad adempiervi.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Giunta regionale purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.

6. L'agenzia deve stipulare, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dall'art. 20 del decreto legislativo 111/1995. La Provincia acquisisce l'originale della polizza assicurativa prima del rilascio dell'autorizzazione.

7. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 6, comporta la decadenza dall'autorizzazione.

8. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, attiva la predisposizione di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente,

in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.

Art. 12.

Redazione dei programmi di viaggio

1. I programmi di viaggio commercializzati dalle agenzie, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, devono contenere tutti gli elementi previsti dalla direttiva CEE n. 314/1990, come attuata dall'articolo 9 del decreto legislativo 111/1995.

2. Gli inserti pubblicitari, gli annunci, i manifesti e simili, rivolti al consumatore, devono far richiamo per il dettaglio, ai programmi formulati in conformità del comma 1.

3. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, a qualsiasi fine di accertamento dell'esatto adempimento.

5. È fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sul servizio offerto, sul prezzo e sulle altre condizioni applicate al contratto, sia che dette informazioni siano rese per iscritto o attraverso immagini o tramite qualsiasi altro mezzo divulgativo. Tale divieto è applicabile anche alle informazioni contenute in eventuali opuscoli informativi sul viaggio.

6. Le amministrazioni competenti possono, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio alle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ TECNICA

Art. 13.

Requisiti del responsabile tecnico

1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

2. La responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al titolare che, oltre al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS, deve dimostrare, in relazione all'attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche tecnico-professionali per la conduzione dell'agenzia ed in particolare:

a) conoscenza dell'amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere fra quelle maggiormente diffuse in Europa.

3. Qualora il titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, o non posseda i requisiti professionali di cui al comma 2, gli stessi devono essere posseduti dal direttore tecnico.

4. In caso di agenzie con filiali, in ogni filiale dovrà operare il titolare o altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Provincia, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, procede alla sospensione dell'autorizzazione.

6. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione alla Provincia. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni, deve comunicare il nominativo del nuovo direttore tecnico, già iscritto nell'elenco di cui all'articolo 16. Decorso infruttuosamente tale termine, la Provincia sospende l'autorizzazione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.

7. È comunque fatto obbligo al direttore tecnico dell'agenzia o della sua filiale di informare tempestivamente la Provincia in caso di assenza prolungata che, comunque, non può superare trenta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.

8. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere alla Provincia copia del contratto di lavoro del direttore tecnico, che può avere per oggetto un rapporto di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata, quando si chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e ogni volta che si procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti mediante titoli

1. Per i cittadini di uno Stato membro della Unione Europea che hanno svolto le attività di cui alla presente legge, in Italia o all'estero, la prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali, di cui all'art. 13 comma 2, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in Italia o in un altro Stato membro, dell'attività in agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 392/1991.

2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

a) per almeno sei anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'agenzia;

b) per almeno tre o quattro anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente di almeno tre o due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) per almeno tre anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver svolto, a titolo dipendente, l'attività in oggetto presso un'agenzia per almeno cinque anni;

d) per almeno cinque o sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso una agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente per almeno tre o due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Per i cittadini italiani, al fine dell'accertamento di cui al comma 2, sono equiparati ai dirigenti i quadri che abbiano avuto la responsabilità di almeno un reparto, inquadrati al primo o secondo livello del contratto collettivo di lavoro della categoria. Sono altresì equiparati ai dirigenti, o ai dipendenti, a seconda dell'attività svolta, i titolari di agenzia e i loro institori, ovvero i soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia in modo esclusivo e continuativo.

4. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2, l'attività non può essere interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

5. Le certificazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

6. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal comma 2, svolte in forma indipendente e dipendente in Italia, sono rilasciati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

7. La Regione verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 1, ai richiedenti se residenti in Liguria ovvero se titolari, soci o dipendenti di agenzie operanti in Liguria. A tale scopo la Giunta regionale determina le modalità e la documentazione necessarie a comprovare la sussistenza dei suddetti requisiti professionali e formativi.

Art. 15.

Corsi professionali ed esami per direttore tecnico

1. I soggetti attuatori previsti dalla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) organizzano corsi di formazione professionale per operatore

di agenzia di viaggio, iscritti nei programmi annuali delle Province. Ai corsi sono ammessi i soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, con la conoscenza delle lingue straniere previste dall'art. 13 comma 2 lettera c).

2. I medesimi soggetti organizzano altresì corsi di aggiornamento professionale rivolti ad operatori delle agenzie la cui sede sia in un comune della Regione. Per la partecipazione sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 e un'anzianità nel settore di almeno un anno.

3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2 o ad analoghi corsi effettuati in altre Regioni e che, nella fattispecie prevista dal comma 1, abbiano svolto un tirocinio lavorativo di almeno un anno presso un'agenzia, possono partecipare ad un apposito esame per direttore tecnico, indetto dalle Province.

4. Al fine del conteggio del periodo di tirocinio di cui al comma 3, valgono anche eventuali periodi pratici effettuati nell'ambito del corso di formazione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate direttive alle Province contenenti l'esame di cui al comma 3.

Art. 16.

Elenco dei possessori dei requisiti di direttore tecnico

1. La Regione tiene l'elenco dei possessori dei requisiti di direttore tecnico. In detto elenco è annotata la modalità con cui sono stati accertati i requisiti.

2. L'iscrizione nell'elenco è titolo obbligatorio per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

3. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio:

a) coloro ai quali è stato verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 14;

b) coloro che hanno superato l'esame di cui all'art. 15 comma 3;

c) coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti nell'elenco di cui all'art. 11 della legge regionale 21 luglio 1986, n. 15 e successive modificazioni.

4. Coloro che hanno conseguito presso altre Regioni italiane il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di direttore tecnico e che intendono essere iscritti nell'elenco della Regione Liguria devono produrre domanda alla stessa per la ricognizione della loro qualità. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il conseguito riconoscimento e le modalità del conseguimento. La Regione assume l'atto entro sessanta giorni.

5. La cancellazione dall'elenco avviene su richiesta dell'interessato o in caso di morte.

Art. 17.

Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri

1. Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attività organizzate abbiano necessità di utilizzare le professionalità indicate nell'art. 11 della legge 217/1983, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate. Analogo obbligo sussiste per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 19 comma 1, salvo la possibilità di avvalersi dell'apporto di soggetti interni all'associazione, senza compenso e senza carattere di professionalità, esclusivamente a favore dei soci, purché in possesso di apposito documento rilasciato dall'associazione.

2. Le agenzie e le associazioni senza scopo di lucro, nell'espletamento dell'attività di cui all'articolo 3, comma 4 lettera c), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalità di cui al comma 1, quando si avvalgono di proprio personale dipendente, munito di apposito attestato di identificazione rilasciato dalla competente Provincia.

Art. 18.

Registro delle agenzie di viaggio e turismo

1. Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo. Esso costituisce, ad ogni effetto della presente legge, il registro dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7, ad esercitare l'attività di cui all'art. 3.

2. Per ogni agenzia registrata sono indicati: la denominazione, l'indirizzo, la qualità di sede o di filiale, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, gli estremi dell'autorizzazione e gli aggiornamenti della stessa.

3. Il registro è aggiornato dalla Regione, è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo - per la pubblicazione di cui all'art. 9 della legge 217/1983.

TITOLO V ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 19.

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose e sociali sono autorizzate ad organizzare e/o vendere viaggi e soggiorni, esclusivamente per i propri associati anche se appartenenti ad associazioni straniere similari legate fra di loro a livello comunitario da accordi internazionali di collaborazione. Rimane esclusa ogni intermediazione e vendita al pubblico.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le associazioni devono inviare alla Regione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui siano indicati:

- a) il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;
- b) la sede legale e le sedi operative operanti nella Regione Liguria;
- c) le generalità del legale rappresentante;
- d) le generalità del responsabile delegato o i delegati delle singole sedi operative sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione.

3. Il legale rappresentante deve dare immediata comunicazione di ogni variazione intervenuta in merito ai requisiti richiesti.

4. Alle associazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi assicurativi previsti dalla CCV e dal decreto legislativo n. 111/1995.

5. La Regione, su segnalazione degli organi di sorveglianza e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, ingiunge la cessazione dell'attività qualora:

- a) siano venuti meno i requisiti previsti dal comma 1;
- b) non sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 4;
- c) si siano verificati casi di reiterata grave irregolarità nello svolgimento dell'attività.

6. Nel caso di cessazione dell'attività, ai sensi delle lettere b) o c) del comma 5, non può essere inviata nuova richiesta, ai sensi del comma 2, prima che siano trascorsi cinque anni.

7. Gli opuscoli informativi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2.

8. Le associazioni che operano a livello regionale o locale con gli stessi fini di cui al comma 1, che intendono svolgere le attività previste dall'art. 3, devono servirsi di agenzie. Possono peraltro promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno delle associazioni stesse, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

9. Le associazioni di cui al comma 8 possono organizzare, esclusivamente per i propri associati, vacanze sociali in Italia presso strutture e complessi ricettivi propri o in uso e, altresì, organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze riservate ai propri associati purché, in entrambi i casi, sia stipulata una assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti in analogia a quelle stipulate dalle associazioni ai sensi del comma 4.

10. Delle iniziative di cui al comma 9 deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia competente. Nella comunicazione devono essere indicati la data di svolgimento e la descrizione delle iniziative.

11. Le scuole, gli istituti e le parrocchie che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi ricompresi nell'ambito del concetto di pacchetto turistico come definito dall'articolo 3 comma 3, devono attenersi alle disposizioni della presente legge e quindi devono avvalersi di agenzie.

12. Non sono soggette alla presente legge le attività svolte dagli enti locali e dalle associazioni assistenziali, politiche, sindacali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie e quando le stesse non presentino carattere turistico.

TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 20.

Sanzioni amministrative. Decadenza.

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le norme del presente articolo.

2. Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000.000 a lire 30.000.000.

3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 3 e degli articoli 13, 16 comma 2, e 19 comma 9 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 4.000.000 a lire 12.000.000.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000, oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena della decadenza dall'autorizzazione.

5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'art. 12, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000. In caso di recidiva nelle violazioni, l'autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, ne viene pronunciata la decadenza.

6. Le infrazioni delle norme di cui agli articoli 17 comma 2 e 19 comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le norme previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Norme transitorie e finali

1. Le agenzie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di autorizzazione sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui all'art. 18 ed adeguano il deposito cauzionale alla misura prevista dall'art. 11 comma 1, entro sei mesi con decorrenza dal suddetto momento.

2. Le associazioni di cui all'articolo 19 comma 1, devono inviare la dichiarazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 21 luglio 1986, n. 15, 8 marzo 1988, n. 10 e 6 giugno 1989, n. 13.

Art. 22.

Rapporti finanziari. Delega

1. Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge è riconosciuta a ciascuna Provincia, oltre ai finanziamenti di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 13, una somma pari al 50 per cento del totale delle tasse sulle concessioni regionali versate annualmente dalle agenzie di viaggio della provincia, nonché l'intero ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è utilizzato il capitolo 0120 «Tasse sulle concessioni regionali per aprire o condurre agenzie di viaggio e turismo».

2. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte per l'anno 1997 e successivi con i fondi allocati sul capitolo 0596 «Fondo corrispondente al cinquanta per cento delle tasse sulle concessioni regionali per aprire o condurre agenzie di viaggio per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di agenzie di viaggio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 luglio 1997

MORI

97R0764

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1997, n. 32.

Variatione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997/1999 - Il provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 1997)

(Omissis).

97R0672

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1997, n. 33.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le funzioni amministrative concernenti la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, di cui all'art. 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate sulla base di apposita convenzione stipulata fra la Regione Lombardia e le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte.

2. La convenzione, per la Regione Lombardia, è stipulata dal presidente della giunta regionale, previa delibera del consiglio regionale.

3. Con la predetta convenzione possono essere conguagliati tra le regioni gli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività per gli esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996, ove non ancora definiti.

Art. 2.

1. Lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali concernenti la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate comporta:

- a) spese direttamente sostenute dalla Regione Lombardia;
- b) spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni;
- c) entrate derivanti da eventuali conguagli positivi;
- d) altre entrate.

Art. 3.

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997 le seguenti spese:

- a) L. 616.342.000 ai sensi della lett. a), del comma 1 dell'art. 2;
- b) L. 4.000.000.000 ai sensi della lett. b), del comma 1 dell'art. 2.

2. Alla determinazione delle spese di cui al comma 1, per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alle spese di cui ai precedenti commi si provvede con gli stanziamenti previsti sui capitoli 4.2.2.1.1060 «Spese per il finanziamento degli interventi diretti della Regione derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, in attuazione dell'intesa interregionale per la navigazione sul Po» e 4.2.2.1.1061 «Spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazione sul Po per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna sul fiume Po di interesse interregionale e idrovie collegate» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.

4. Le entrate derivanti da eventuali conguagli positivi di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 sono introitate sul capitolo 4.3.1059 «Rimborso da parte delle regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazione sul Po della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.

Art. 4.

1. Alla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'art. 1 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 7 giugno 1980, n. 82 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, di cui alla d.c.r. n. II/790 del 29 giugno 1978»;
- b) legge regionale 30 aprile 1982, n. 24 «Estensione dell'intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 15 luglio 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 1997 e vistata dal commissario del Governo con nota dell'11 luglio 1997, prot. n. 21902/2124).

97R0673

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 24.

Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione dell'Umbria in conformità agli artt. 45 della Costituzione e 17 del proprio Statuto ed a quelli fissati dall'Alleanza cooperativa internazionale riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.

2. La Regione per i fini di cui al comma 1:

— promuove e sostiene le diverse forme di associazione e di cooperazione tra lavoratori dipendenti lavoratori autonomi e cittadini;
— disciplina gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese cooperative operanti nell'ambito delle materie di competenza regionale.

Art. 2.

Consulta regionale della cooperazione

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della cooperazione, con funzioni consultive e propositive.

2. La Consulta è composta:

a) dall'assessore regionale alla cooperazione che la presiede;
b) da un esponente designato da ciascuno degli organismi riconosciuti di rappresentanza del movimento cooperativo umbro, di seguito denominati Centrali cooperative;
c) da 6 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 4, scelti tra esperti in materia di cooperazione.

3. La Consulta viene integrata dall'assessore regionale preposto alla materia di volta in volta trattata o da un suo delegato.

4. La Consulta è nominata e costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

5. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale designato dall'assessore alla cooperazione.

Art. 3.

Compiti della Consulta

1. La Consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti:

a) formula proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione in materia di cooperazione;
b) esprime il parere sui criteri adottati dal comitato di valutazione di cui all'art. 6;
c) formula proposte per il coordinamento degli interventi in materia di cooperazione, al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse locali, regionali, nazionali e comunitarie;

d) formula proposte per l'attività di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati presenti nel S.I.R., in materia di imprese cooperative;

e) propone alla Giunta regionale i criteri da seguire nella ripartizione fra le Centrali cooperative dei contributi di cui all'art. 4.

2. La Consulta per il suo funzionamento può dotarsi di un apposito regolamento interno.

3. Il presidente della Consulta riferisce annualmente alla competente commissione consiliare sulla attività svolta in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno della cooperazione.

Art. 4.

Centrali cooperative

1. La Regione riconosce il ruolo delle Centrali cooperative per la funzione di rappresentanza, assistenza e consulenza che esse svolgono al fine di promuovere e qualificare la società cooperativa e di integrarla nel sistema produttivo regionale.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Giunta regionale eroga alle Centrali riconosciute un contributo annuale tenuto conto della diffusione e consistenza delle strutture organizzative e della qualità e quantità dei servizi offerti da ciascuna di esse.

3. Le Centrali cooperative, entro il 31 gennaio, comunicano alla Giunta regionale il proprio programma di attività e una relazione delle iniziative realizzate nell'anno precedente con il contributo della Regione.

Art. 5.

Strutture consortili operanti nel settore del credito

1. La Regione sostiene le iniziative consortili promosse da soggetti operanti nel settore della cooperazione quando non riconducibili a specifiche normative di settore, dirette in particolare:

a) ad agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
b) a favorire il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali e i processi di ristrutturazione aziendale;
c) a promuovere una azione contrattuale di raccolta di risorse sui mercati finanziari;
d) a sviluppare il sistema della mutua garanzia;
e) a collaborare alla creazione di una rete delle istituzioni finanziarie;

f) a migliorare la comunicazione tra imprese e sistema bancario, anche al fine del miglior utilizzo degli strumenti finanziari esistenti.

2. La Giunta regionale eroga contributi annuali per alimentare i fondi istituiti nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, che contribuiscono sia alla concessione della garanzia fideiussoria, sia alla concessione dei contributi in conto interesse di cui al comma 3, lettere c) e d) dell'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12. Al fine di agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine dei soggetti operanti nel settore della cooperazione sociale pur non organizzati in strutture consortili la Giunta regionale stipula convenzioni con istituti di credito bancario di cui al comma 4 dell'art. 15, della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, destinando a tal fine quota parte pari al 25 per cento dello stanziamento previsto al comma 1, lett. b), dell'art. 13 della presente legge.

Art. 6.

Progetti di cooperazione e integrazione

1. La Regione sostiene e favorisce processi di cooperazione e di integrazione tra imprese cooperative e tra queste ed altri soggetti della comunità regionale al fine di ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche e di accrescere l'efficienza delle misure agevolative.

2. I progetti relativi possono essere presentati da consorzi di cooperative, da più cooperative in associazione tra loro, e da altri soggetti operanti nel settore della cooperazione, anche per il tramite delle Centrali cooperative.

3. I progetti, non riconducibili alla vigente normativa regionale per i singoli settori possono riguardare:

- a) iniziative di integrazione intercooperativa;
- b) certificazioni delle produzioni, dei servizi e della qualità aziendale;
- c) acquisizione di know how, tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente;
- d) qualificazione della struttura organizzativa;
- e) rapporto con il mercato e l'utenza.

4. Particolare priorità è attribuita ai progetti che consentono un incremento dei livelli occupazionali.

5. Nella valutazione dei progetti costituiscono altresì parametri preferenziali l'adozione di istituti della qualità, quali i bilanci sociali e i codici etici.

6. Per il finanziamento dei progetti aventi dette finalità la Regione provvede alla necessaria dotazione di risorse anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative e, qualora necessario, stanziando con legge di bilancio appositi fondi sul capitolo 5563 istituito con la presente legge.

7. La Regione riconosce ai soggetti operanti nel mondo della cooperazione un contributo per la redazione dei progetti, nella misura del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

8. La Regione istituisce, presso l'Area economia e lavoro, un comitato di valutazione formato da dipendenti di tutte le strutture regionali interessate, con il compito di esaminare i progetti presentati.

9. I criteri di valutazione dei progetti e le modalità di concessione dei finanziamenti sono sottoposti al preventivo parere della Consulta di cui all'art. 2, nonché della commissione di cui all'art. 17 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, per i progetti che riguardano le cooperative sociali, e vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

Promozione della cooperazione sul territorio

1. La Giunta regionale per la promozione della cooperazione potrà avvalersi di forme diverse di articolazione territoriale e sociale anche mediante la stipula di convenzioni con enti locali, Centrali cooperative, Associazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni di categoria;

Art. 8.

Unità informativa per la cooperazione

1. Presso l'Area economia e lavoro è istituita una unità informativa per la cooperazione, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) definire le regole di scambio dei dati tra le strutture regionali interessate, al fine di osservare il fenomeno cooperativo nel suo insieme;
- b) raccogliere e normalizzare i dati dei vari enti operanti nel settore, attraverso il loro collegamento in rete;
- c) organizzare l'integrazione e l'aggiornamento dei dati;
- d) predisporre un sistema esperto di supporto alle politiche regionali di intervento a favore delle imprese cooperative;
- e) assicurare agli organismi pubblici e privati operanti nel settore la fruibilità delle informazioni trattate;
- f) esplicitare attività di ricerca e studio del bacino cooperativo umbro;
- g) monitorare gli effetti degli interventi pubblici nel settore della cooperazione;
- h) monitorare il termine di pagamento per la fornitura dei servizi resi alla pubblica amministrazione da società cooperative.

2. L'unità informativa per la cooperazione opera in raccordo con le Centrali cooperative, con le quali la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni per acquisire annualmente tutte le informazioni utili alla conoscenza del fenomeno cooperativo.

3. L'unità informativa per la cooperazione è istituita nell'ambito del Sistema informativo regionale.

Art. 9.

Formazione professionale

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia di formazione professionale, tiene conto delle iniziative riguardanti il comparto della cooperazione.

2. I progetti formativi trovano attuazione all'interno delle procedure e dei piani annualmente adottati dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Attività promozionale

1. L'attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione è inserita nell'ambito dei piani annuali di promozione della commercializzazione dei prodotti umbri ed ammessa al connesso finanziamento.

2. La Regione favorisce la partecipazione di società cooperative a progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 11.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 5 maggio 1976, n. 20.

Art. 12.

Norma transitoria

1. La Consulta di cui alla legge regionale 5 maggio 1976, n. 20, resta in carica fino all'insediamento della Consulta prevista dall'art. 2, cui la Regione provvede nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale per l'anno 1997, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:

- a) lire 350.000.000 per le finalità di cui all'art. 4, con iscrizione al cap. 5561 di nuova istituzione denominato: «Contributi a favore del movimento cooperativo»;
- b) lire 300.000.000 per le finalità di cui all'art. 5, con iscrizione al cap. 5562 di nuova istituzione denominato: «Contributi diretti ad agevolare l'accesso al credito da parte di imprese cooperative»;
- c) lire 100.000.000 per le finalità di cui all'art. 6, con iscrizione al cap. 5563 di nuova istituzione denominato: «Contributi per la redazione di progetti diretti a favorire i processi di cooperazione e di integrazione tra le imprese cooperative»;
- d) lire 50.000.000 per le finalità di cui all'art. 8, con iscrizione al cap. 5515 di nuova istituzione denominato «Spese per l'unità informativa per la cooperazione».

2. All'onere complessivo di lire 800.000.000 previsto al precedente comma si fa fronte come segue:

- a) quanto a lire 500.000.000 con pari riduzione dello stanziamento previsto all'esistente cap. 5560 della parte spesa del bilancio regionale 1997;
- b) quanto a lire 200.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione dell'esercizio 1996, elenco n. 5, allegato a detto bilancio che in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, viene iscritta nella competenza dell'anno 1997;
- c) quanto a lire 100.000.000 con pari riduzione dello stanziamento previsto dall'esistente cap. 2882 della parte spesa del bilancio regionale 1997.

3. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2 della legge regionale di contabilità n. 23/1978 è autorizzata ad apportare al bilancio regionale di previsione per l'anno 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 23/1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 6 agosto 1997

BRACALENTE

97R0788

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 25.

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38 del 13 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere

1. Negli alberghi, negli alberghi residenziali, nei motels, nei villaggi-albergo e nelle beauty-farms (residenze della salute) la superficie minima delle camere da letto è fissata in mq. 8 per le camere a un posto letto e in mq. 14 per le camere a due posti letto.

2. Per le camere delle strutture alberghiere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:

a) mq. 7 per le camere singole e mq. 11 per le camere doppie nelle strutture alberghiere classificate 1, 2 e 3 stelle;

b) mq. 8 per le camere singole e mq. 13 per le camere doppie nelle strutture alberghiere classificate, 4 stelle;

c) restano fissate rispettivamente in 8 e 14 metri quadri le superfici minime per le camere singole e doppie negli alberghi classificati 5 stelle e 5 stelle lusso.

3. Le superfici delle camere possono essere ridotte nella misura di cui alle lett. a) e b) del comma 2 nel caso di ristrutturazioni di esercizi alberghieri in attività che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste.

4. Le superfici delle camere di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate, tenendo conto degli spazi aperti sulla stessa, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

Art. 2.

Posti letto supplementari

1. Nelle strutture alberghiere le camere sono ad uno e a due letti. È consentito il terzo letto permanente quando la superficie minima delle camere è pari alla misura stabilita per le camere a due letti, aumentata di un numero di metri quadrati corrispondente alla differenza di superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

2. Nelle camere a due letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un terzo letto qualora la superficie delle camere ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

Art. 3.

Superfici minime delle camere nelle strutture extralberghiere

1. Nelle country-houses (residenze di campagna), nelle case e appartamenti per vacanze, nei centri soggiorno studi, e nei bungalows dei campeggi e dei villaggi turistici, la superficie dei locali di pernottamento è fissata nella misura minima di mq. 7 per un posto letto e di mq. 12 per due posti letto. Per ciascun posto letto in più la superficie minima è determinata in mq. 5.

2. Nelle country-houses, nelle case ed appartamenti per vacanze e nei bungalows dei campeggi e villaggi turistici può essere consentita, nei locali di soggiorno, la presenza di divani letto fino ad un massimo di due posti.

3. La superficie totale degli appartamenti nelle tipologie country-house e case e appartamenti per vacanze deve avere una misura minima di mq. 20.

4. Per le case per ferie e le case religiose di ospitalità la misura minima delle superfici è pari a quella fissata per le camere ad un letto ed a due letti, alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 per gli alberghi ad una e due stelle, nonché di mq. 15 per le camere a tre letti e di mq. 18 per le camere a quattro letti. Per gli ostelli per la gioventù, i kinderheimer (centri di vacanza per ragazzi) i rifugi escursionistici e gli affittacamere rimane ferma la regolamentazione stabilita agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 14 marzo 1994 n. 8.

Art. 4.

Altezze e volumi

1. L'altezza minima interna utile dei locali posti nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui agli artt. 1 e 3, è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali con un minimo di m. 2,70 per le camere da letto e i locali di soggiorno e di m. 2,40 per i locali bagno, le cucine e gli altri vani accessori.

2. Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizia comunali una riduzione a m. 2,55 dell'altezza minima interna delle camere da letto e dei vani di soggiorno ulteriormente riducibile a m. 2,40 per le strutture già esistenti.

3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di m. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai precedenti commi 1 e 2.

4. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali di soggiorno è determinato dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di cui alla presente legge.

5. Le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente legge, nonché ai campeggi ed ai villaggi turistici e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate dai soli ospiti della struttura, sono considerate di uso privato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 6 agosto 1997

BRACALENTE

97R0789

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 42.

Modificazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 sono aggiunte le parole: «nel rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 72, commi 3 e 6, dello Statuto.».

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 39/1995 è abrogato.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, a seguire le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene esercitata, con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, che procedono alla nomina tenendo anche conto delle candidature presentate ai sensi della presente legge nonché, se previsto, del parere eventualmente espresso dalla Commissione consultiva per le nomine».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 1997

GHIGO

97A0766

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 43.

Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la legge la Regione promuove il potenziamento della rete di strutture socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali destinate a persone disabili.

Art. 2.

Strutture ammissibili ai contributi

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede a soggetti pubblici e privati contributi in conto capitale per l'acquisto, la ristrutturazione, la nuova costruzione, gli arredi e le attrezzature di immobili destinati a:

a) centri diurni socio terapeutici educativi (RAF diurne);

b) centri diurni socio terapeutici educativi (RAF diurne), con nucleo di dieci posti di residenzialità notturna;

c) residenze assistenziali flessibili (RAF).

2. La Regione concede, altresì, a soggetti pubblici e privati contributi in conto capitale per l'attivazione, a favore di disabili intellettivi, di gruppi appartamento, inseriti in normali contesti abitativi, con una capacità massima di sei posti letto e con i requisiti strutturali previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che consentano il completo funzionamento delle strutture alle quali sono destinati.

Art. 3.

Entità dei contributi

1. I contributi destinati alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, sono assegnati fino alla misura massima del 50 per cento dell'importo totale del progetto.

2. I contributi destinati alle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, variano da un minimo di lire 5 milioni a un massimo di lire 10 milioni per posto letto.

Art. 4.

Criteri per l'assegnazione dei contributi e modalità di presentazione delle domande

1. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 2 e le modalità di presentazione delle domande sono individuati con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. I suddetti criteri terranno conto degli obiettivi del Piano regionale socio-assistenziale e del fabbisogno rilevato sul territorio.

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua, altresì, i requisiti gestionali dei gruppi appartamento ai fini della loro autorizzazione quali presidi socio-assistenziali.

3. Le domande di ammissione ai contributi per la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) titolo comprovante la proprietà o la disponibilità d'uso almeno ventennale dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento;

b) statuto dell'ente o associazione richiedente, oppure, per i soggetti privati, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, attestante l'assenza di procedimenti concorsuali relativi agli istituti fallimentari;

c) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche organizzative e gestionali del presidio che consenta, in particolare, la valutazione dell'intervento sulla base dei criteri di cui al comma 1;

d) progetto preliminare dell'intervento strutturale previsto, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici);

e) atto formale di approvazione del progetto preliminare e della relativa copertura finanziaria.

4. Le domande di ammissione ai contributi per le strutture di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere corredate del titolo comprovante la proprietà o la disponibilità, per almeno sei anni, dell'immobile sede del gruppo appartamento, nonché della documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c).

5. La documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area dell'immobile oggetto dell'intervento, gli elementi dell'atto costitutivo e l'iscrizione alla Camera di Commercio, può essere sostituita dalle dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme) e dalle dichiarazioni temporaneamente sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 (Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con particolare riferimento all'articolo 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).

6. I contributi sono assegnati con deliberazione della Giunta regionale contenente le graduatorie delle richieste ammissibili al finanziamento, l'elenco delle richieste escluse e l'ammontare del contributo destinato a ciascun intervento.

7. L'Assessore regionale all'assistenza riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente in merito all'attuazione della legge.

Art. 5.

Verifiche di congruità con la programmazione regionale

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale e della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali).

2. La verifica di congruità è effettuata dal settore competente, previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale (ASL) e del soggetto gestore dell'attività socio-assistenziale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 62/1995. Nei pareri, rilasciati in base alle rispettive competenze, deve risultare che i presidi oggetto di intervento sono coordinati ed integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.

3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 è condizione necessaria per la successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali è stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l'ASL a garanzia dello svolgimento delle attività a rilievo sanitario.

Art. 6.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1

1. La concessione dei contributi destinati alla realizzazione delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e presentato entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione.

2. Il progetto definitivo di cui al comma 2 è corredato di:

a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge;

b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.

3. Il settore competente provvede ad assumere, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo, il parere del Servizio opere pubbliche e difesa del suolo o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici).

4. Il decreto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.

5. L'erogazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità: 30 per cento alla stipula del contratto dei lavori, previa presentazione dell'atto di vincolo di cui all'articolo 8; 30 per cento allo stato di avanzamento pari al 30 per cento dei lavori appaltati; 30 per cento a fine lavori; 10 per cento alla presentazione del certificato di collaudo e del titolo di autorizzazione al funzionamento.

6. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo, salva l'eventuale proroga dei termini di inizio ed ultimazione lavori concessa dal Presidente della Giunta regionale per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

7. La Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata realizzata solo una parte di opere, purché consistente in un lotto agibile, la Giunta regionale può disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.

Art. 7.

Modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 2, sono erogati, in unica soluzione, ad avvenuta comunicazione dell'autorizzazione al funzionamento, quali presidi socio-assistenziali dei gruppi appartamento per i quali sono stati assegnati.

Art. 8.

Vincolo di destinazione

1. Le strutture immobiliari di cui all'articolo 2, comma 1, per le quali vengono concessi i contributi, sono soggette al vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale della durata di venti anni.

2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.

3. La Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento dei venti anni di vincolo di cui al comma 1.

4. Le strutture immobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, per le quali sono concessi i contributi, sono vincolate a mantenere la destinazione d'uso socio-assistenziale per la durata di sei anni. La destinazione d'uso è verificata mediante l'attività di vigilanza e l'inosservanza del vincolo determina la restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 5 per cento dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento dei sei anni.

5. Per le suddette strutture è ammessa la possibilità di variazione d'uso per altra tipologia di utenza nell'ambito socio-assistenziale, in funzione di documentata necessità e a condizione che tale variazione non pregiudichi il soddisfacimento quali-quantitativo delle esigenze dei soggetti disabili.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 8 miliardi.

2. Nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1998 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) «Contributi a soggetti pubblici per la realizzazione di RAF e di RAF diurne per soggetti disabili», con la dotazione di lire 4 miliardi;

b) «Contributi a soggetti privati per la realizzazione di RAF e di RAF diurne per soggetti disabili», con la dotazione di lire 2 miliardi;

c) «Contributi a soggetti pubblici per l'attivazione di gruppi appartamento per disabili intellettivi», con la dotazione di lire 1 miliardo e 300 milioni;

d) «Contributi a soggetti privati per l'attivazione di gruppi appartamento per disabili intellettivi», con la dotazione di lire 700 milioni.

3. Tra i capitoli di bilancio di cui al comma 2 possono essere effettuate variazioni compensative con atto amministrativo.

4. Alla spesa complessiva di lire 8 miliardi si fa fronte con la riduzione di pari ammontare della dotazione del capitolo 27170/1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 1997

GHIGO

97R0767

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 44.

Sostituzione dell'articolo 25-bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (Disciplina delle attività di formazione professionale), richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale»).

(Pubblicata nel suppl. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 32 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 25-bis della legge regionale 8/1980, richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 25-bis (Compensi ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni esaminatrici). — 1. In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli e collegi operanti presso l'amministrazione regionale), ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della legge regionale 63/1995 è corrisposto in via forfettaria, per ogni giornata di partecipazione e per l'intera durata delle prove, un gettone di presenza rispettivamente nella misura di lire 150 mila e lire 100 mila lorde.

2. Ai Presidenti delle Commissioni che si trovano in rapporto d'impiego con l'amministrazione regionale, i compensi previsti al comma 1 sono corrisposti se è assicurato il pieno rispetto dei doveri d'ufficio, ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro, se previsto. Ai dipendenti, per espletare le funzioni richiamate dalla presente legge, è consentito assentarsi dal servizio, con l'obbligo di recuperare le ore

di assenza compatibilmente con le esigenze di servizio entro i novanta giorni successivi, o di usufruire di congedi a titolo personale nel rispetto della vigente normativa.

3. Ai Presidenti delle Commissioni in rapporto d'impiego con la Regione, quando ne ricorrono le condizioni, compete in aggiunta ai compensi stabili dalla presente legge, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, come previsto dalla normativa in vigore per gli enti presso i quali si svolgono gli esami.

4. I compensi di cui al comma 1 e le indennità di cui al comma 3 sono a carico dell'ente presso il quale si svolge l'esame.

5. Agli enti convenzionati con la Regione Piemonte è riconosciuto il corrispettivo delle spese sostenute, limitatamente alle prove finali dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 63/1995, sempreché siano pianificate dalla Regione stessa.

6. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti ai capitoli 11400 e 11540 del bilancio regionale per l'esercizio 1997 per gli enti convenzionati e agli stanziamenti previsti al capitolo 10590 del bilancio regionale per l'esercizio 1997 per i centri di formazione professionale regionali.

7. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 1997

GHIGO

97R0768

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 45.

Terza integrazione alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 85 «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di Aree protette)».

(Pubblicata nel suppl. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 32 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996 di Enti di gestione di Aree protette

1. Sono approvati gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996 dei seguenti

Enti:

a) Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese;

b) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;

c) Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione;

d) Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi.

Art. 2.

Riadozione dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno 1996 dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè.

1. L'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè, di cui alla legge regionale 9 giugno 1997, n. 29, è riadottato.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 1997

GHIGO

97R0769

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 46.

Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici).

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 30 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Compensi dei membri del Comitato*). — 1. Ai componenti del Comitato, che non siano amministratori o dipendenti regionali, sono riconosciuti per ogni giornata di seduta di Comitato i compensi di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e alle leggi regionali vigenti, con i limiti e le modalità ivi previste.

2. Ai relatori individuati ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, che non siano amministratori o dipendenti regionali, per la istruttoria e la redazione delle relazioni loro assegnate spetta un'indennità rapportata all'entità e difficoltà dell'affare trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacanza dei professionisti, in ragione di non più di venti ore per ogni relazione nonché il rimborso delle spese di cui all'articolo 6 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti).

3. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta agli aventi diritto, fino all'entrata in vigore della legge di adeguamento del gettone di presenza di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), e comunque per gli incarichi assegnati sino al 31 dicembre 1998.

4. Le spese per il funzionamento del Comitato sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla segreteria del Comitato regionale per le opere pubbliche stesso e vistate dal Presidente per la successiva liquidazione a norma di legge.»

Art. 2.

1. All'articolo 34 della legge regionale 18/1984, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30, comma 2, è autorizzata la spesa per l'anno Finanziario 1997 di lire 60 milioni e viene istituito apposito capitolo denominato: "Pagamento ai componenti che ne hanno diritto degli onorari a vacanza nonché rimborso delle spese di cui agli articoli 2, lettera c) e 6 della legge 143/1949 (legge regionale 18/1984, articolo 30, secondo comma)". Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari ammontare del capitolo n. 15910 del bilancio di previsione per l'anno Finanziario 1997.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 1997

GHIGO

97R0770

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 47.

Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, riconoscendo nelle attività promosse dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate nel campo dell'educazione permanente, istituite o gestite da istituzioni pubbliche o private, un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale, sociale e civile delle persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce l'istituzione e sostiene finanziariamente le loro attività, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 2.

Soggetti e benefici

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi a titolo di concorso nelle spese alle Università popolari e della terza età o comunque denominate.

2. Per accedere ai contributi previsti dalla legge i soggetti interessati devono:

- a) avere sede e svolgere attività nel territorio regionale;
- b) presentare regolare atto costitutivo e Statuto;
- c) operare senza fine di lucro, nell'interesse della generalità dei cittadini;
- d) svolgere attività da almeno 1 anno;
- e) riservare parte dell'attività allo studio delle realtà culturali, socio-economiche e artistiche del Piemonte;
- f) disporre, per lo svolgimento delle attività, di idonee strutture;
- g) attivare cicli di lezioni e seminari, sotto forma di corsi della durata minima annua di cinquanta ore.

Art. 3.

Accesso ai corsi

1. L'accesso alle attività dei soggetti di cui all'articolo 1 è libero.

2. La frequenza è gratuita, fatto salvo il pagamento di una quota di partecipazione.

Art. 4.

Attività didattiche e culturali

1. Per accedere ai contributi regionali, i soggetti di cui all'articolo 1 devono articolare le proprie attività in un adeguato ciclo di lezioni con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed e).

2. Il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso.

3. Al termine dei corsi può essere rilasciato un attestato di frequenza che, in ogni caso, non avrà valore legale.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare domanda alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.

Art. 6.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il Piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attività proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e).

2. Il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed è vincolato alla realizzazione delle iniziative indicate nella relativa domanda.

3. Il contributo viene erogato ai soggetti beneficiari, nella misura massima del 70 per cento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione.

4. La quota restante è liquidata dopo la presentazione della rendicontazione finale della attività svolta e della spesa sostenuta.

5. In caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate e ammesse al contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca e al recupero totale o parziale del contributo stesso.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati per l'anno finanziario 1997 in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di lire 100 milioni dal capitolo 11250 e di lire 100 milioni dal capitolo 27020 e viene istituito apposito capitolo avente la denominazione: «Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate» con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Per l'anno finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni alla cui copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo, dal capitolo 15950 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 1997

GHIGO

97R0771

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 48.

Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A).

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione gettone di presenza

1. In deroga all'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Commissari ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) è corrisposto un gettone di presenza di lire 150 mila lorde per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, ai componenti delle seguenti Commissioni:

a) Commissione tecnica urbanistica, di cui all'articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera b);

b) Comitato regionale per le opere pubbliche di cui all'articolo 27 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), limitatamente ai componenti di cui al primo comma, lettera a);

c) Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all'articolo 91-bis della legge regionale 56/1977, così come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera c).

2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 33/1976 e dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).

Art. 2.

Decorrenza

1. I gettoni di presenza, così come rideterminati nel loro ammontare dall'articolo 1 si applicano alle sedute dei rispettivi organismi a decorrere dal 1° settembre 1997.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla maggior spesa di lire 80 milioni, prevista per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 15910 del bilancio di previsione 1997 e successivi, congruamente fissate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 1997

GHIGO

97R0772

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 38.

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 43 del 11 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La Regione, ai sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della prevenzione del rischio sismico, le seguenti modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell'art. 5 e seguenti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei Comuni della Regione Basilicata classificati sismici.

La Regione stabilisce, altresì, norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 2

Denuncia dei lavori

Il committente o il costruttore che esegue in proprio deve depositare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo presso le strutture tecniche regionali di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro, competenti per territorio.

Tale deposito, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla-osta, autorizzazioni o concessioni occorrenti.

Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata con quanto prescritto dal citato art. 4 lettera b), della predetta legge 1086/1971 e di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425.

Il progetto, in duplice esemplare, timbrato e firmato da un tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio professionale dal Direttore dei Lavori, deve tra l'altro comprendere:

l'indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, di cui al successivo art. 3;

dichiarazione del progettista delle strutture attestante la conformità del progetto alle norme della legge n. 64/1974 e dei DD.MM. di applicazione;

dichiarazione del progettista delle strutture attestante l'appartenenza dell'opera ad una delle categorie previste dalle delibere regionali di attuazione della presente legge;

dichiarazione del progettista architettonico che il progetto è conforme a quello presentato al Comune per il rilascio della concessione edilizia;

i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed in chiara sintesi i risultati ottenuti;

dichiarazione del geologo e/o del geotecnico, ognuno per la parte di propria competenza, attestante la conformità degli studi e delle indagini geologiche effettuati alle norme vigenti in attuazione della legge 64/1974.

La struttura tecnica regionale competente restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Direttore dei lavori, al committente e al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.

Art. 3

Responsabilità

La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo ove previsto, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore in corso d'opera e finale, previsto dalla presente legge.

L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Il Collaudatore deve essere iscritto all'Albo o Collegio professionale da almeno dieci anni e ove prescritta la nomina di un Ingegnere o Architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla legge 1086/1971, purché nominato così come previsto dal precedente art. 2.

Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore in corso d'opera e finale designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte alla direzione ed alla esecuzione dei lavori e ad esercitare la sola attività di sorveglianza a controllo di cui alla presente legge.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve essere oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.

Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:

a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso la struttura tecnica regionale competente e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore, la custodia degli atti in cantiere può essere affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato;

b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici; le annotazioni giornalieri potranno essere effettuate da una persona incaricata dal direttore dei lavori. Il giornale dei lavori dovrà essere conservato a cura del direttore dei lavori fino al termine dei controlli previsti dalla presente legge. La custodia del giornale dei lavori può essere affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato;

c) l'obbligo, completata la struttura dell'opera edilizia, di depositare, in duplice copia entro 60 giorni presso le strutture tecniche regionali di cui al precedente art. 2, la relazione a struttura ultimata, dandone contestuale comunicazione al committente, al collaudatore e al Comune nel cui territorio l'opera è eseguita.

Qualora il deposito del progetto sia stato eseguito anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971 n. 1086, la relazione a struttura ultimata di cui innanzi coincide con la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della medesima legge. Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti degli uffici e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore, facendone menzione nel giornale dei lavori;

d) l'obbligo di presentare al catasto, limitatamente agli immobili di cui all'art. 220 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi per le opere edilizie e/o similari, e quando, il Direttore dei lavori in c.a. assolve anche alla direzione dei lavori complessiva dell'opera.

Art. 4.

Controlli

La Regione Basilicata attua, a mezzo delle strutture tecniche competenti, controlli con metodo a campione sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge in corso d'opera e ad opera ultimata, per verificare la conformità delle opere al progetto depositato.

Gli esiti dei controlli saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 5 della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge.

La Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti, nonché i tempi, che non dovranno comunque superare i dieci anni, entro i quali tali controlli dovranno essere compiuti, disciplinando anche i casi di revoca parziale o totale dei benefici concessi ai sensi della legge n. 219/1981 e successive.

Art. 5.

Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche

Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2.

L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si esplica mediante accertamenti periodici, nelle fasi rilevanti dell'opera, attestati dai relativi verbali di visita e dalle firme apposte sul giornale dei lavori di cui alla lett. b) del precedente articolo 3 e si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal Collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata legge n. 64/1974, da trasmettersi alla Struttura tecnica regionale competente, nonché al Sindaco. Tale certificato di collaudo, allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, fermo restando l'obbligo del Direttore dei lavori di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 6 della suddetta legge. Il collaudo finale, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di deposito da parte del Direttore dei lavori della relazione a struttura ultimata di cui alla lettera c) del precedente art. 3.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il collaudo statico deve essere affidato ad un Ingegnere o ad un Architetto, iscritto all'Albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

È sottoposto alla procedura di cui al comma precedente anche il certificato di collaudo statico di cui al Capo 4 Tit. I del decreto ministeriale L.L. PP. 20 novembre 1987 e successivi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge 64/1974, il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in possesso dell'attestazione della Struttura tecnica regionale competente dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.

La Regione effettua la vigilanza attraverso proprie strutture tecniche, con criteri e modalità definiti con la deliberazione di cui al successivo art. 12, con particolare riferimento alle opere pubbliche sottoposte alla disciplina della presente legge.

Art. 6.

Repressione delle violazioni

Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, alla Struttura tecnica regionale competente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 64/1974.

L'Ingegnere Capo della struttura tecnica regionale competente per territorio, provvede, ai sensi del secondo comma del citato art. 21 della legge 64/1974 a tutti gli adempimenti di cui all'art. 22 della summenzionata legge 64/1974.

Per la violazione dell'obbligo del deposito degli atti di cui all'art. 2 della presente legge, nonché, per la omessa denuncia dell'art. 17 della legge n. 64/1974, il Sindaco trasmette il processo verbale, redatto dagli agenti o dai tecnici di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, al Pretore ed alla Struttura tecnica regionale competente per territorio, che ordina la sospensione dei lavori, fissando nel relativo provvedimento un termine per il deposito degli atti nelle forme di cui all'art. 2 della presente legge, e per la nomina di collaudatore.

In caso di dimissioni o di esonero del direttore dei lavori e/o del collaudatore o di mancata nomina nei termini assegnati, la deliberazione della Giunta Regionale di cui al successivo art. 12 dovrà prevedere la sospensione dei lavori, i termini e le modalità di nomina dei professionisti.

Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della legge 64/1974, non espressamente disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dalle strutture tecniche regionali e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, ai sensi della predetta legge.

Le funzioni di ingegnere Capo previste dalla legge n. 64/1974 sono espletate dai dirigenti delle strutture tecniche regionali competenti, della relativa qualifica professionale.

Art. 7

Disposizioni transitorie

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano depositato, iniziato, ultimato una costruzione, purché sia presentato alle strutture tecniche regionali competenti entro quattro anni il certificato di collaudo dell'opera stessa.

Tutti i procedimenti amministrativi circa i controlli a campione avviati relativi a pratiche antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati secondo le previgenti disposizioni.

Art. 8.

Sanzioni

Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 1974.

Art. 9.

Utilizzazione degli edifici e manufatti

Il Direttore dei lavori, in conformità anche dell'art. 6 della legge n. 1086/1971, deve comunicare alla Struttura tecnica regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte.

Il rilascio della licenza d'uso e/o di abitabilità da parte degli organi competenti è subordinato alla dichiarazione del direttore dei lavori di cui al comma precedente nonché, quando prescritto, alla produzione del certificato di collaudo statico di cui all'art. 7 della legge n. 1086/1971.

Art. 10.

Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti

Il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/1974, è richiesto per la formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti di livello comunale nonché per tutti gli atti di pianificazione la cui competenza è attribuita agli enti sub regionali ed è reso dall'Ufficio geologico, per i Comuni ricadenti nella Provincia di Potenza e dall'Ufficio territorio per i comuni ricadenti nella provincia di Matera.

A tal fine, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti a competenza sub-regionale, devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto delle previsioni urbanistiche.

In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere all'accertamento di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità di insieme nella zona, individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.

Con la delibera di cui al successivo art. 12 saranno stabiliti il tipo e l'ampiezza degli studi e delle indagini geologiche e geotecniche da effettuare.

Nel caso di varianti che non comportano aumenti nel carico urbanistico ed edilizio della zona e variazioni alla stabilità di insieme, certificata dal geologo incaricato dall'Ente, non è necessario acquisire nuovo parere.

La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per:

a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio, tramite l'Ufficio geologico regionale;

b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;

c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo, nei limiti delle disponibilità finanziarie;

d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;

e) i casi di revoca totale o parziale dei benefici di cui alla legge n. 219/1981 e successivi.

La Regione, per le finalità di cui ai commi precedenti procede, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge a dotarsi di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale.

Art. 11.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, diretti esclusivamente all'osservanza della normativa antisismica di cui ai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 3 della legge 64/1974 sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale.

Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi previsto dal presente articolo non sono richiesti i pareri dell'organo tecnico consultivo della Giunta Regionale, dell'ufficio regionale urbanistica - Beni ambientali, né dell'ufficio geologico regionale.

Le procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Copia dello strumento urbanistico adeguato e della delibera consiliare di approvazione devono essere trasmesse alla Regione entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è diventato esecutivo. Detta deliberazione dovrà essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del comune interessato.

I Comuni procederanno all'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, tenuto conto dell'adeguamento alla normativa sismica, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Unitamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici, saranno adottati i piani comunali di protezione civile, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

Criteri e modalità attuativi

Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, saranno tra l'altro definiti:

a) i criteri di esame preliminare per l'accertamento della completezza dei progetti depositati e la definizione dei termini entro i quali dovrà essere comunicata tale accettazione;

b) le modalità ed i criteri di sorteggio a campione per i controlli delle opere in corso d'opera e delle opere ultimate;

c) le modalità di svolgimento dei controlli;

d) le modalità di pubblicazione dell'esito dei controlli;

e) i criteri per l'individuazione dei tecnici incaricati dei controlli;

f) gli adempimenti di cui al precedente art. 6;

g) i tempi entro i quali i controlli delle opere in corso d'opera e finali dovranno essere espletati e conclusi, contenuti comunque entro dieci anni.

Con la medesima deliberazione sono altresì definiti i compiti, affidati al Dipartimento assetto del territorio - Staff. n. 6 Ricostruzione relativi alle attività:

a) di consulenza e assistenza tecnico-amministrativa così come previste dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

b) di emanazione di indirizzi e direttive per il coordinamento delle attività dei collaudatori in corso d'opera;

c) di raccordo tra le strutture tecniche regionali operanti nel settore, anche attraverso la emanazione di direttive e circolari che garantiscano una omogenea applicazione delle norme tecniche su tutto il territorio regionale;

d) di risoluzione di problemi di particolare complessità posti dalle strutture regionali o dai collaudatori in corso d'opera;

e) di raccordo con i competenti organi tecnici nazionali e con strutture universitarie o di riconosciuta competenza tecnico-scientifica;

f) di raccordo con l'Ufficio regionale per la protezione civile relativamente agli aspetti connessi all'attività edilizia in zona sismica.

Art. 13.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alle Leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974.

Art. 14.

Abrogazione

Sono abrogate la L.R. 29 novembre 1982, n. 40 nonché le leggi regionali 29 agosto 1983, n. 25 e 9 dicembre 1987, n. 32 nella parti in cui disciplinano la sorveglianza ed il controllo del rispetto delle norme tecniche in zona sismica.

Art. 15.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 agosto 1997

DINARDO

97R0723

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 27.

Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale n. 34/1995.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 33 del 13 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si adegua alle norme fondamentali contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande.

CAPO II ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 2.

Denuncia preventiva di inizio attività

1. La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 537/1993, sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie relative all'esercizio di vendita al minuto, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella A, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente.

2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Art. 3.

Domande di titoli autorizzativi assoggettate all'articolo 20 della legge n. 241/1990

1. Sono elencate nelle tabelle B, C, D, E, le attività alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge n. 241/1990, relativamente ai seguenti settori:

- a) iscrizioni negli appositi registri o albi della Camera di commercio (tabella B);
- b) commercio al minuto in sede fissa (tabella C);
- c) commercio su aree pubbliche (tabella D);
- d) rivendite di giornali e riviste (tabella E).

Art. 4.

Vendita per corrispondenza e a domicilio

1. L'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320, è direttamente abilitante alla vendita per corrispondenza su catalogo e a domicilio.

2. La vendita a domicilio può essere svolta tramite incaricati oppure direttamente dal titolare della ditta esercente.

Art. 5.

Soppressione delle Commissioni comunali di cui agli articoli 15 e seguenti della legge n. 426/1971

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28.

CAPO III

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 6.

Denuncia preventiva di inizio attività

1. La denuncia di cui all'articolo 2 sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie concernenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella F, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente.

2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il

medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Art. 7.

Domande di titoli autorizzativi assoggettate all'articolo 20 della legge n. 241/1990

1. Sono elencate nella tabella G le attività di somministrazione di alimenti e bevande alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge n. 241/1990.

Art. 8.

Somministrazione nei locali non aperti al pubblico

1. La somministrazione effettuata nei locali non aperti al pubblico e nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, lettere b), e), f) e g), della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è soggetta alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie e, in quanto compatibili, a quelle di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Somministrazione mediante distributori automatici

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, nell'ipotesi di cui al sesto comma dell'articolo 58, del D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., è assoggettata al regime giuridico di cui all'articolo 6.

2. Nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 58, del D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., è applicabile il regime di cui all'articolo 7.

3. Le fattispecie di cui ai commi settimo e nono dell'articolo 58, del D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., non sono assoggettate alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie, e, rispettivamente, a quelle di polizia stradale, ove occorra, e a quelle di pubblica sicurezza, in quanto compatibili.

CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 10.

Regime delle denunce e delle domande

1. Alle denunce ed alle domande disciplinate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, con esclusione delle tabelle allegate, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384.

Art. 11.

Pareri

1. Qualora nei procedimenti disciplinati dalla presente legge debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

CAPO V

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 34/1995

Art. 12.

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 34/1995

1. L'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 (*Commercio e somministrazione di alimenti e bevande*). — 1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della presente legge abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

2. Tanto l'abilitazione alla somministrazione quanto la tabella merceologica alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.

3. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla somministrazione o esclusivamente l'abilitazione al commercio di prodotti alimentari, l'autorizzazione può essere rilasciata per una sola delle due attività.»

Art. 13.

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 34/1995

1. L'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Articolo 12 (*Applicabilità del D. M. 350/1996*). — 1. Nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia trova applicazione il decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350, concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, limitatamente all'articolo 2, con esclusione del primo periodo del comma 1 che modifica il comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 248/1993, ed agli articoli 3, 4 e 5.

2. Nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui all'articolo 2, comma 7, ed all'articolo 3, comma 6, della legge n. 112/1991, sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 112/1991;

b) maggior numero di presenze nella fiera o nel mercato per i quali viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398.»

Art. 14.

Criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi

1. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi disponibili o comunque non assegnati, è accolta con priorità la richiesta di trasferimento del titolare dell'attività già presente nella stessa fiera o mercato rispetto a nuove richieste di assegnazione.

2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione il comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248.

3. La Giunta regionale, nell'elaborazione dei criteri ed indirizzi programmatici di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale n. 34/1995, può determinare i criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere istituiti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 28 marzo 1991, n. 112.

Art. 15.

Applicabilità della legge n. 77/1997

1. L'articolo 6, comma 5, della legge n. 112/1991, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 25 marzo 1997, n. 77, in materia di sanzioni, non trova applicazione nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia.

2. Trovano applicazione nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6 della legge 77/1997, relativi, rispettivamente, alla riapertura dei termini per le conversioni delle licenze rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398 ed all'uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico, con l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 2, come sopra ricordato, a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 agosto 1997

CRUDER

(*Omissis*).

97R0737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 maggio 1997, n. 0163/Pres.

Revoca D.P.G.R. n. 0272/Pres. del 26 luglio 1996. Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 1997*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 0272/Pres. del 26 luglio 1996, registrato alla Corte dei Conti il 23 agosto 1996, registro 2, foglio 29, emesso in esecuzione della deliberazione giuntale n. 631 del 16 febbraio 1996, integrata e modificata con deliberazioni giuntali n. 1291 del 22 marzo 1996 e n. 2660 del 14 giugno 1996, con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese»;

Atteso che, con comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, è stata modificata la disciplina comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*»;

Atteso altresì che, con comunicazione della Commissione europea 96/C 213/04 del 23 luglio 1996, è stata modificata la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la deliberazione giuntale n. 1220 del 24 aprile 1997 con cui sono state revocate le deliberazioni giuntali n. 631 del 16 febbraio 1996, n. 1291 del 22 marzo 1996 e n. 2660 del 14 giugno 1996, al fine di adeguare il regolamento di cui trattasi alle sopravvenute comunicazioni della Commissione Europea;

Ritenuto, conseguentemente, di revocare il proprio decreto n. 0272/Pres. del 26 luglio 1996 e di approvare un nuovo regolamento contenente gli adeguamenti apportati dalla C.E. in materia di aiuti a favore delle piccole e medie imprese con le citate comunicazioni 96/C 68/06 del 6 marzo 1996 e 96/C 213/04 del 23 luglio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta dell'11 aprile 1997 sul nuovo testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 1221 del 24 aprile 1997;

Decreta:

Per la causale in premessa indicata, è revocato il proprio decreto n. 0272/Pres. del 26 luglio 1996.

È approvato il nuovo «Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», nel testo allegato sub «A» al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, li 14 maggio 1997

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 25 luglio 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 273*

ALLEGATO «A»

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

Art. 1.

Imprese beneficiarie

1. Sono considerate beneficiarie di aiuti le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le suddette imprese non possono impiegare più di venti dipendenti e possono rivestire soltanto la forma giuridica di ditta individuale, società cooperativa o società di persone, ad eccezione della società in accomandita semplice, essendo escluse dall'iscrizione all'Albo le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni; le imprese medesime non possono quindi far capo ad altre imprese.

2. Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE e relativo allegato di data 3 aprile 1996 e della Comunicazione della Commissione europea 96/C 213/04 di data 23 luglio 1996, sono considerate:

a) medie imprese, le imprese artigiane che abbiano un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

b) piccole imprese, le imprese artigiane che abbiano un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

c) microimprese, le imprese che, possedendo i requisiti di cui alla lettera b), occupano meno di 10 dipendenti.

3. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-annuo (ULA) ed è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il totale del numero degli occupati, espresso in ULA, viene arrotondato all'unità intera inferiore.

4. Per fatturato si intende l'ammontare netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda.

5. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto «delle attività e delle passività» redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

6. I valori di fatturato e attivo sono alternativi, in quanto deve essere scelto quello in base al quale l'impresa si colloca nella dimensione minore.

7. L'ammontare del fatturato e l'importo del totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi.

8. Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale dell'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

9. Il valore di conversione Lira/ECU, per l'esercizio cui fa riferimento il bilancio, è quello stabilito con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

10. Qualora un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, superi, verso l'alto o verso il basso, i limiti del numero di dipendenti o dei massimali finanziari definiti dal presente regolamento, perde o acquista la qualifica di «media impresa» o di «piccola impresa», soltanto se detta circostanza si sia ripetuta negli ultimi due esercizi.

Art. 2.

Aiuti agli investimenti

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese artigiane non possono superare i seguenti limiti massimi:

a) zone coperte dalla deroga regionale dell'articolo 92, paragrafo 3c) del Trattato CE:

Provincia di Trieste: Comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste;

Provincia di Gorizia: Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

Provincia di Udine: Comuni di: Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa.

Nel caso che l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di credito agevolato:

il 20% E.S.N., corrispondente al 42% E.S.L., per le piccole imprese;

il 15% E.S.N., corrispondente al 32% E.S.L., per le medie imprese.

Nel caso in cui l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di contributo in conto capitale:

il 20% E.S.N., corrispondente al 28% E.S.L., per le piccole imprese;

il 15% E.S.N., corrispondente al 21% E.S.L., per le medie imprese.

Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributi in conto capitale sullo stesso investimento, dopo aver calcolato i singoli interventi in E.S.L., il limite complessivo dovrà rapportarsi all'E.S.N., utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

E.S.L. riferita al credito agevolato $X 0,47 = E.S.N.$;

E.S.L. riferita al conto capitale $X 0,70 = E.S.N.$

La sommatoria dei due valori di E.S.N. non dovrà superare rispettivamente il:

20% per le piccole imprese;

15% per le medie imprese.

b) zone coperte dall'obiettivo 5b dei fondi strutturali:

Comuni della zona montana

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro;

Comuni della zona di pianura

Provincia di Udine: Basiliano, Bertolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenca, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo.

Gli aiuti non possono superare l'intensità del:

20% E.S.L. per le piccole imprese;

7,5% E.S.L. per le medie imprese.

c) restanti zone del territorio regionale:

Gli aiuti non possono superare l'intensità del:

15% E.S.L. per le piccole imprese;

7,5% E.S.L. per le medie imprese.

2. Nel caso di contributi in conto interessi o di altre forme di credito agevolato, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda si effettua applicando la seguente formula stabilita dalla Commissione delle Comunità Europee:

$$S = A \times R \times X$$

laddove:

S = Intensità espressa in equivalente sovvenzione lorda;

A = Elemento dono unitario, determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie, che esprime il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto di interesse a valere su di un credito, il cui ammortamento sia determinato secondo il criterio dell'ammortamento lineare;

R = Rapporto percentuale tra ammontare del finanziamento ed investimento dichiarato ammissibile, ivi comprese le scorte e le attrezzature laddove previste dalle norme di riferimento;

X = Misura del contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato per il settore artigianato dalla data di stipula del contratto di mutuo, o altro minor tasso, ed il tasso agevolato applicabile secondo le specifiche disposizioni di riferimento.

Art. 3.

Aiuti «de minimis»

1. L'Amministrazione regionale, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, è autorizzata a concedere contributi applicando la regola «de minimis».

2. L'aiuto «de minimis» può raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni solari consecutivi a decorrere da quello di concessione del primo aiuto.

3. L'ammontare massimo del contributo «de minimis» può essere raggiunto in una o più assegnazioni.

4. L'importo massimo del contributo «de minimis» comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione europea.

5. Possono beneficiare dei contributi «de minimis» tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione.

6. La regola «de minimis» non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti, agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca e agli aiuti alle esportazioni.

7. Gli aiuti «de minimis» possono rivestire anche la forma di prestiti agevolati, sgravi fiscali e garanzie sui prestiti. In tali casi gli aiuti devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, con le modalità di cui alla Comunicazione della CEE 96/C 68/06 del 6 marzo 1996.

8. Il valore per la conversione Lira/ECU è quello fissato dall'articolo 1, comma 9, del presente regolamento, riferito all'anno precedente a quello di concessione del primo aiuto «de minimis».

Visto, Il presidente: CRUDER

97R0738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 giugno 1997, n. 0192/Pres.

Regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di concessione degli speciali contributi per acquisto di nuovi autobus o scuolabus.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 3 settembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 che, all'articolo 65, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli Enti locali, in misura non superiore al 20 per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile contributi annui costanti quinquennali per l'acquisto di autobus o scuolabus ad uso degli studenti;

Visto l'articolo 1, comma 20, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 con il quale, tra l'altro, si stabilisce che, a decorrere dal 1997, i benefici previsti dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e successive modifiche sono riservati esclusivamente a favore dei Comuni che non abbiano già beneficiato di finanziamenti ai sensi della surrichiamata normativa;

Ritenuto di disciplinare dettagliatamente la concessione delle agevolazioni in argomento mediante l'adozione di un apposito regolamento;

Visto il testo regolamentare redatto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta dell'11 aprile 1997;

Visto lo statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1415 del 16 maggio 1997;

Decreta:

È approvato il Regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di concessione degli speciali contributi per l'acquisto di nuovi autobus o scuolabus, previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, articolo 65, e successive modifiche, nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 giugno 1997

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 agosto 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 315

REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI ED ALLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEGLI SPECIALI CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI NUOVI AUTOBUS O SCUOLABUS, PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1986. N. 41, ARTICOLO 65.

Art. 1.

1. Al fine di limitare la situazione di svantaggio geografico e sociale, ai Comuni interamente montani e loro Consorzi, classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, e ai Comuni e loro Consorzi anche non montani ma privi di scuola dell'obbligo e/o privi di servizi diretti di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, pari al 20 per cento annuo costante quinquennale della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto del mezzo; per tutti gli altri Comuni e loro Consorzi l'ammontare del contributo è pari al 15 per cento annuo costante quinquennale della suddetta spesa ammissibile.

2. La spesa ammissibile a contributo è determinata dal Servizio regionale del trasporto pubblico locale con riferimento al preventivo di spesa e alla relazione tecnica allegata all'istanza, nonché tenendo conto del prezzo di mercato dei veicoli.

Art. 2.

1. L'assegnazione dei contributi per l'acquisto di veicoli per le finalità di cui al sesto comma dell'articolo 60 della legge regionale 41/1986 è subordinata all'accoglimento di tutte le istanze presentate ai sensi dell'articolo 1, che sono considerate prioritarie stante la volontà di privilegiare il trasporto scolastico dell'obbligo rispetto i collegamenti delle borgate e frazioni comunali.

Art. 3.

1. La formazione della graduatoria per la concessione dei contributi viene effettuata, con esclusione dei Comuni e loro Consorzi che abbiano già beneficiato di finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 20 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, assegnando i seguenti punteggi:

a) 1 punto per anno di anzianità del mezzo da sostituire oltre ai dieci anni, onde premiare le vetustà dello stesso;

b) 5 punti per Comune e Consorzio interamente montano, al fine di privilegiare le aree deboli ed emarginate;

c) 2 punti per Comune e Consorzio parzialmente montano, la cui superficie montana rappresenti almeno 2/3 di quella totale, al fine di graduare l'obiettivo di cui al punto precedente;

d) 10 punti per Comune e Consorzio privo in tutto o in parte delle scuole dell'obbligo, onde riparare all'assenza di queste fondamentali strutture del vivere civile.

2. Nel caso di parità di punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato dalla maggior anzianità del mezzo da sostituire.

3. La graduatoria ha validità un anno.

Art. 4.

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate dai Comuni e loro Consorzi al Servizio trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia conforme della carta di circolazione dell'eventuale mezzo che si intende sostituire;

b) dichiarazione del Sindaco o del Presidente del Consorzio attestante la presenza o meno sul territorio, della scuole dell'obbligo;

c) dichiarazione del Sindaco o del Presidente del Consorzio sul possesso o meno della qualifica di Comune o Consorzio interamente montano;

d) preventivo di spesa per l'acquisto del mezzo, corredato di relazione tecnica che ne giustifichi le sue dimensioni e caratteristiche.

Art. 5.

1. In sede di prima applicazione, il riparto dei fondi disponibili alla data della pubblicazione del presente Regolamento sul *Bollettino ufficiale* della Regione, è disposto tenendo conto:

a) delle domande già presentate che non hanno beneficiato di contributo e che non sono state formalmente archiviate o restituite con comunicazione al richiedente;

b) delle domande pervenute entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 6.

1. I Comuni e loro Consorzi in graduatoria, per i quali esista la copertura finanziaria, sono tenuti a presentare, entro cinque mesi dal ricevimento della lettera di assegnazione del contributo, la delibera esecutiva, di approvazione del bando di gara per l'acquisto del mezzo.

2. L'erogazione del contributo è effettuata su presentazione della fattura quietanzata.

Visto: *Il presiente* CRUDER

97R0798

REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 1.

Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la speditezza, l'economicità, la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse e la continuità dei servizi d'istituto, procurando opere, beni e servizi richiedenti tempi di realizzazione brevi, progettazione non complessa ovvero di limitato valore.

Art. 2.

Categorie generali

In relazione alla natura delle singole spese, potranno eseguirsi in economia i lavori, le forniture ed i servizi che riguardino in generale:

interventi urgenti ed indispensabili per soddisfare esigenze straordinarie, nell'interesse della sicurezza e della salute degli utenti e/o degli addetti agli uffici o necessari per evitare danni a persone o cose;

interventi indispensabili per ristabilire l'utilizzo di immobili o di beni necessari per la prestazione del pubblico servizio;

manutenzioni di opere, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia stato possibile realizzarla con le forme e le procedure di gara;

manutenzione di opere di importo non superiore a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali;

lavori che non possono essere differiti dopo che siano state adottate infruttuosamente le procedure di gara;

lavori, esperienze necessari per la compilazione di progetti;

lavori necessari per il completamento di opere eseguite parzialmente da un appaltatore inadempiente, per le quali si rende necessario procedere in danno dello stesso appaltatore a seguito di rescissione o esecuzione d'ufficio, quando si intenda accelerare il completamento dei lavori stessi.

Art. 3.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Interventi: i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili in economia;

Coordinatore unico: Il dirigente del servizio che coordina l'attività dei responsabili dei singoli procedimenti, con poteri di autorizzazione, di impegno di spesa, di organizzazione degli interventi e di pagamento:

Responsabile del procedimento: Il Dirigente dell'Ufficio od, in sua mancanza od impedimento, il funzionario incaricato dal Coordinatore unico, con compiti di istruttoria, di progettazione, di verifica della esecuzione e di liquidazione.

Art. 4.

Limiti di spesa

Il limite di spesa per il ricorso al sistema in economia è fissato in 200 mila Unità di Conto Europeo (E.C.U.), esclusi gli oneri fiscali. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi. A tal fine il coordinatore unico deve tenere conto di tutti gli oneri connessi con la medesima esigenza.

CAPO II

AREA DI APPLICAZIONE

Art. 5.

Programmazione

Il coordinatore unico annualmente, ovvero semestralmente per esigenze intervenute, inoltra alla Giunta Regionale il programma degli interventi per i quali è possibile formulare una previsione di spesa, ancorché sommaria, completo della indicazione delle occorrenze economiche sia per tali interventi che per quelli non preventivabili o di somma urgenza; questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli anni precedenti.

Insieme al programma, il coordinatore unico inoltra alla Giunta Regionale una relazione nella quale vengono descritti gli interventi eseguiti nei semestre o nell'anno precedente ed analizzati i motivi del ricorso alla procedura in economia.

Art. 6.

Autorizzazione all'effettuazione ed impegno della spesa

Nel caso di interventi previsti nel programma, l'autorizzazione all'effettuazione degli stessi e l'impegno della relativa spesa sono direttamente disposti dal coordinatore unico.

Nell'ambito di lavori o forniture affidati in appalto per i quali nel quadro economico è stato previsto un accantonamento per i lavori in economia, questi sono autorizzati dal Coordinatore unico che dispone l'impegno di spesa.

Negli altri casi l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi è disposta dalla Giunta Regionale.

Art. 7.

Tipologia dei lavori, delle forniture e dei servizi eseguibili in economia

Si provvede ai lavori, forniture e servizi in economia, nell'ambito delle categorie e del limite di spesa di cui agli articoli precedenti e secondo le norme del presente regolamento, nei casi appresso indicati:

A: pagamento di:

- a) spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica e telefono);
- b) spese postali e di telecomunicazione;
- c) imposte e tasse inerenti agli immobili;
- d) imposte e tasse inerenti al possesso degli autoveicoli;
- e) spese di condominio;
- f) tessere per pubblici servizi di trasporto;

g) pedaggi autostradali;
 h) pubblicazione di bandi di gara inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e nella *Gazzetta Ufficiale* e *Gazzetta Europea*;

i) spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie e fogli catastali, di estratti dal registro della Conservatoria dei registri immobiliari e Archivio Notarile e di certificazioni in genere.

B:

1) acquisto di installazione di apparecchiature, materiali di esercizio, accessori, pezzi di ricambio e di consumo di impianti tecnologici, di sistemi ed attrezzature informatiche;

2) fornitura di servizi per il funzionamento di impianti tecnologici, sistemi ed attrezzature informatiche;

3) acquisto di gruppi elettrogeni e di gruppi statici di continuità di piccola e media potenza, di complessi autonomi di illuminazione elettrica e di emergenza;

4) affitto di mobili e di attrezzature;

5) acquisto di suppellettili e di mobili;

6) acquisto di carburanti e di lubrificanti;

7) acquisto di materiali di cancelleria e di ufficio;

8) acquisto di materiale per duplicazione;

9) spese di dattilografia e di traduzione di testi per esigenze particolari opportunamente motivate o per situazioni alle quali non possa farsi fronte con l'ordinaria organizzazione del servizio;

10) lavori di rilegatura, di riproduzione, di stampa di materiale di servizio e spese per l'elaborazione e per la stampa di pubblicazioni curate dall'amministrazione;

11) lavori di trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio;

12) acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni, di manuali di servizio, di riviste interessanti il servizio, ed abbonamento a periodici, su supporto cartaceo, informatico o fotografico, anche per biblioteca;

13) spese per documentazioni fotografiche o riprese video riguardanti il servizio;

14) abbonamento a banche dati italiane e straniere;

15) locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore ai sei mesi;

16) manutenzione e riparazione di mobili, di arredi e di macchine per ufficio;

17) fornitura di materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;

18) partecipazione a mostre e fiere internazionali (noleggio di area espositiva, di materiali vari e di piante; consumo energia elettrica; allestimento impianto elettrico; pulizia giornaliera; movimentazione ambito mostra o fiera; montaggio, smontaggio e facchinaggio);

19) spese per conferenze, riunioni, convegni di studi e manifestazioni di natura protocollare in Italia e per visite di rappresentanza esteri, nonché spese di viaggio e soggiorno in Italia di esperti, funzionari e personalità straniere effettuati in base ad accordi o su invito ufficiale;

20) spese per speciali servizi di traduzione (traduzione simultanea in varie lingue straniere mediante apposita apparecchiatura);

21) spese di partecipazione del personale a concorsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, istituti ed enti pubblici e privati, in Italia ed all'estero;

22) acquisto di materiale didattico e stampa di libri, guide, e dispense, per lo svolgimento di attività di istruzione professionale;

23) lavori di manutenzione e di riparazione meccanica e di carrozzeria dei mezzi di trasporto;

24) noleggio di autoveicoli per fronteggiare situazioni alle quali l'ordinaria organizzazione del servizio non possa far fronte;

25) lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento di immobili di proprietà regionale con i relativi impianti, infissi, manufatti, pertinenze, giardini e spazi circostanti;

26) lavori ordinari di manutenzione e di piccola riparazione, di adattamento e riparazione di immobili presi in locazione in uso dall'amministrazione regionale, con i relativi impianti, infissi, manufatti, giardini, pertinenze e spazi circostanti, nei casi in cui per legge siano a carico del locatario;

27) riparazioni straordinarie degli edifici demaniali e di quelli in locazione, ove l'obbligato non provveda, e degli spazi circostanti;

28) lavori per la sicurezza degli impianti tecnologici e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi;

29) lavori, forniture e servizi già regolati da contratti, non eseguiti dal contraente anche dopo formale diffida a provvedere e per i quali il Servizio deve sostituirsi al contraente stesso ovvero nei casi di infruttuoso esperimento degli incanti, delle licitazioni private e delle trattative private;

30) lavori, provviste che debbano essere eseguite in economia a rischio di un appaltatore in caso di risoluzione di contratto di appalto o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefissato dal contratto;

31) derattizzazione e disinfezione di locali;

32) opere di risanamento per motivi di igiene del lavoro e di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori;

33) opere per l'attuazione delle misure di sicurezza degli uffici;

34) lavori di manutenzione straordinaria o provvisoria, di spostamento, di modificazione, di ristrutturazione e di riparazione degli impianti tecnologici, di apparecchiature ed attrezzature in genere;

35) gestione del servizio di riscaldamento, di condizionamento d'aria (con o senza fornitura di combustibile) e di impianti degli stabili regionali;

36) riparazione di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia quando non abbia provveduto tempestivamente l'impresa a seguito di formale diffida;

37) lavori di rafforzamento, di concatenazione o demolizione di fabbricati o di loro parti, nonché realizzazione di opere provvisorie a tutela della pubblica incolumità, nonché di sgombero di materiali edili rovinati o demoliti;

38) esecuzione di delimitazioni, recinzioni, palizzate per la conservazione del patrimonio regionale;

39) indagini geognostiche, prove di carico in situ ed in laboratorio, operazioni e rilievi topografici;

40) riparazioni, manutenzione e provvista di apparecchiature scientifiche e tecniche, strumenti ed utensili;

41) spese minute ed interventi non previsti o altrimenti individuabili nei precedenti punti sino all'importo di 10 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali.

CAPO III

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

Art. 8.

Sistemi di esecuzione

Gli interventi in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimi;

c) col sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Nel caso di amministrazione diretta il responsabile del procedimento, su autorizzazione del coordinatore unico, utilizza direttamente operai dipendenti dall'amministrazione o eventualmente assunti dall'Amministrazione, nonché materiali, mezzi d'opera e di trasporto di proprietà della stessa o ottenuti tramite imprese e fornitori. Questi sono individuati attraverso gara informale con il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più conveniente.

Nel caso di cottimo il responsabile del procedimento, previa autorizzazione del coordinatore unico promuove, sotto la sua responsabilità gara informale tra persone ed imprese idonee, sempre con il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più conveniente.

Circa la valutazione della anomalia delle offerte valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 9.

Idoneità imprese e fornitori

Gli interventi devono essere affidati a soggetti o imprese di comprovata capacità ed idoneità, che non siano stati esclusi ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

È facoltà del responsabile del procedimento predisporre elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che comprovino il possesso di capacità tecnica nonché dei requisiti di idoneità previsti dalle vigenti leggi.

I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla camera del commercio e, ove previsto, nel registro del tribunale competente; ove si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore al valore di iscrizione alla camera del commercio, il soggetto o l'impresa devono essere iscritti all'albo nazionale dei costruttori.

Art. 10.

Individuazione del contraente

Ricorrendo i casi di cui agli artt. 2 e 7, il responsabile del procedimento, sulla base di previsione o progetto delle occorrenze approvato dal coordinatore unico, promuove una gara informale tra imprese idonee a mezzo di lettera di invito corredata del capitolato d'oneri.

I nominativi delle imprese da invitare sono individuati dal responsabile del procedimento sulla base degli elenchi di cui all'art. 9 per importi a base d'asta non superiori a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, ovvero sulla base delle domande di partecipazione, eventualmente integrati con quelli di cui ai predetti elenchi.

Dovendosi eseguire interventi urgenti, l'urgenza deve risultare da una relazione, in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno alle cause che li produssero ed ai modi di ripararli.

Alla gara informale non è consentita la partecipazione di imprese che abbiano ricevuto da parte dello stesso Servizio ordinativi nei tre mesi antecedenti la predetta gara informale, salvo i casi di cui al 15° comma del presente articolo.

I preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere richiesti almeno a cinque soggetti o imprese, e nel caso di importo superiore ai 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, ad almeno quindici soggetti o imprese.

Per l'esecuzione di lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti preliminari o definitivi.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di una pluralità di forniture da acquisire nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, ed il cui importo globale non superi i 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, possono richiedersi a non meno di cinque soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il prezzo più conveniente riferito alla singola fornitura, nel rispetto dei limiti di spesa.

Nel caso che per le forniture risulti utile ed opportuno acquisire preventivi delle tipologie di prodotti presenti in commercio, la aggiudicazione sarà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, a seconda della natura della prestazione, quali: il prezzo, la qualità, il valore tecnico, il carattere estetico, il termine consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica od altri.

La somma dei pesi attribuiti agli elementi di valutazione deve essere pari a 100. Gli elementi da valutare, oltre al prezzo non devono essere inferiori a due. In tale caso i criteri di valutazione dovranno essere menzionati nel capitolato d'oneri nell'ordine decrescente di importanza, attribuendo in ogni caso il peso 50 al prezzo.

Gli affidamenti d'importo superiore a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, saranno preceduti da pubblicazione del bando di gara in specifica bacheca del Servizio appaltante ed all'Albo Pretorio del Comune del luogo nel quale saranno svolti i lavori per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni utili.

Dello svolgimento della gara informale deve essere redatto verbale nel quale si debbono indicare i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta del soggetto con cui si propone di addvenire all'affidamento dei lavori o delle forniture.

La gara informale è presieduta dal responsabile del procedimento che provvede alla aggiudicazione provvisoria ed all'espletamento delle necessarie formalità con l'assistenza di due collaboratori dell'ufficio.

Il responsabile del procedimento trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria al coordinatore unico, che provvede ad approvarlo definitivamente, dispone l'impegno di spesa e conseguentemente emette l'ordinativo di affidamento a mezzo di lettera di impegno.

Il responsabile del procedimento notifica quindi all'aggiudicatario il relativo ordinativo, che deve riportare il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio ed all'impegno della spesa.

L'affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura a cottimo è concluso al momento della notifica dell'ordinativo all'aggiudicatario.

Senza gara informale si potrà richiedere il preventivo ad una determinata impresa o fornitore:

nei casi di somma urgenza;

nei casi di specialità dei lavori;

per prestazioni destinate al rinnovo parziale di componenti e di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obbliga l'Amministrazione ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego e la manutenzione del quale comporti incompatibilità o sproporzionate difficoltà tecniche di adattamento o di gestione;

quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

nei casi in cui la spesa non superi l'importo di 2 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali.

I preventivi dovranno essere conservati agli atti.

La lettera di impegno deve essere sottoscritta per accettazione dal fornitore o dall'esecutore o dal legale rappresentante dell'impresa; la stessa deve contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari a misura ed a corpo;

c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni ed il termine per ultimarli;

d) le modalità di pagamento;

e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà di rescindere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora l'assuntore non rispetti i patti e gli obblighi assunti;

f) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 11.

Provvedimenti in casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza, da riscontrarsi in presenza di pericolo attuale e/o grave danno alle persone ed alle cose, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori e forniture, tali circostanze devono risultare da un verbale, da compilarsi da parte del funzionario arrivato prima sul luogo, in cui in modo succinto e preciso, siano descritti i pericoli incombenti, i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno alle cause che li produssero ed ai modi di ripararli.

Il coordinatore unico trasmette, con propria relazione, il detto verbale al Servizio Bilancio e dispone l'immediato impegno della spesa preventivata sul capitolo di bilancio competente. In tal caso si dovrà provvedere all'esecuzione delle sole opere e forniture indispensabili per l'eliminazione del pericolo attuale e del grave danno alle persone ed alle cose, rinviando a successivi provvedimenti, da attuarsi con le procedure ordinarie, le eventuali opere di ripristino.

Il coordinatore unico, senza indugio, su proposta del responsabile del procedimento emette ordinativo di affidamento a mezzo di lettera di impegno.

Tale ordinativo dovrà contenere il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio ed all'impegno di spesa.

Art. 12.

Esecuzione

Il responsabile del procedimento nomina tra il personale dell'ufficio il direttore dei lavori o l'incaricato di curare la fornitura.

Qualora durante i lavori si verificasse l'esigenza di interventi diversi da quanto preventivato, necessari a risolvere aspetti di dettaglio ovvero finalizzati al miglioramento e completamento della prestazione, gli stessi, purché non comportanti aumenti di spesa, sono disposti dal responsabile del procedimento, che ne informa il coordinatore unico.

Le varianti agli interventi affidati comportanti maggior importo dell'ordinativo, potranno essere disposte, nel rispetto delle norme di legge vigenti, dal coordinatore unico ovvero dalla Giunta regionale, nel caso di atto deliberativo di aggiudicazione.

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, il coordinatore unico, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 13.

Contabilizzazione

Alla contabilizzazione delle spese relative ai lavori, alle provviste ed ai servizi provvede il direttore dei lavori o il funzionario incaricato della fornitura in base ai sotto riportati documenti contabili:

a) se eseguiti in amministrazione, in base a specifiche liste della manodopera, delle forniture e dei noli, e fatture di spesa. L'ammontare delle liste e delle fatture deve risultare in un notamento di rendiconto finale;

b) se eseguiti in base cottimi fiduciari, con registrazioni delle risultanze delle spese su appositi libretti di misura e registri di contabilità, provvedendosi all'emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché dei relativi certificati di pagamento.

Per importo lavori non superiori a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, e qualora la natura della prestazione lo consenta gli interventi possono essere contabilizzati con notamento lavori sottoscritto dall'impresa, nonché a mezzo di fatture liquidate per assunzione a regola d'arte.

Art. 14.

Certificazione di regolare esecuzione

Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro il direttore dei lavori o l'incaricato di curare la fornitura redige il certificato di regolare esecuzione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Pagamento

Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate degli estremi dell'ordinativo, nonché della dichiarazione di regolare esecuzione e del visto di liquidazione da parte del responsabile del procedimento.

Le fatture e le note dei lavori devono essere prodotte in originale, da allegare al titolo di spesa, ed in copia, da conservare agli atti, e corredate, qualora trattasi di acquisti, dalla presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione sui registri, per gli oggetti di facile consumo.

I pagamenti vengono effettuati entro settantacinque giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla documentazione giustificativa.

Per gli acquisti, la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale, nei casi in cui le norme lo prevedano.

Art. 16.

Certificazione antimafia

Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Postinformazione

Gli affidamenti in economia sono soggetti a postinformazione mediante pubblicazione in specifica bacheca del Servizio appaltante delle risultanze della gara informale o dell'affidamento diretto nei casi ammessi dal presente regolamento.

Art. 18.

Verifiche periodiche

La giunta regionale verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento ed adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle norme statali e regionali nonché a quelle della legge 7 agosto 1990, n. 241 e D. L. vo 2 febbraio 1993, n. 29.

Art. 19.

Congruità dei prezzi

Per gli interventi non preceduti da gara informale il responsabile del procedimento esprime la valutazione della congruità dei prezzi sulla base di precedenti indagini di mercato, di prezzi ufficiali ovvero con riferimento agli elenchi previsti dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Art. 20.

Rinvio

Per quanto riguarda la progettazione, la direzione dei lavori, la cauzione, la sorveglianza sui cantieri e i relativi adempimenti in materia di sicurezza, nonché le garanzie ed il contenzioso, si rinvia alla vigente normativa statale e regionale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Dato a L'Aquila, addì 22 gennaio 1997

FALCONIO

97R0875

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 1997, n. 11.

Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 22 luglio 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. Al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e l'affermarsi di una dimensione europea nella preparazione dei giovani, la Provincia promuove il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere nei programmi e nei curricula della scuola dell'obbligo, come strumento di comunicazione e veicolo di conoscenza di culture, tradizioni e genti diverse, in modo da favorire la convivenza e la cooperazione tra i popoli.

2. La Provincia autonoma di Trento sostiene la diffusione delle lingue straniere e ne promuove lo studio di due nella scuola dell'obbligo, anche quale strumento di maggiore comprensione fra le popolazioni del Trentino, dell'Alto Adige e dei paesi confinanti dell'Unione europea ed al fine di incrementare la crescita culturale, economica e l'occupazione nella provincia.

Art. 2.

Organizzazione dell'insegnamento

1. La Provincia promuove lo studio di una lingua straniera nell'intero ciclo della scuola dell'obbligo e di una ulteriore lingua straniera nella scuola media.

2. In considerazione della frammentazione territoriale delle scuole e dell'esiguo numero di classi delle stesse, nonché della necessità di organizzare l'insegnamento delle lingue straniere in modo da garantire continuità nell'apprendimento per l'intero ciclo dell'obbligo, comprese le sperimentazioni attivate nella scuola materna, nella scuola elementare è assicurato l'insegnamento della lingua tedesca in tutte le scuole della provincia.

3. In sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo di integrazione europea, la Giunta provinciale consente, nelle scuole elementari della provincia, la possibilità di scelta di altre lingue straniere dell'Unione europea, secondo modalità disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, sulla base dei pareri espressi dagli organi collegiali della scuola e tenuto conto delle risorse esistenti sul territorio e delle possibilità organizzative, fermo restando l'obiettivo della continuità didattica nell'intero ciclo della scuola dell'obbligo.

4. La Giunta provinciale adotta il regolamento di cui al comma 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale e della competente commissione permanente del Consiglio.

Capo I

INTRODUZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE NELLA SCUOLA MATERNA E NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 3.

Sperimentazione nella scuola materna

1. Nella scuola dell'infanzia, al fine di avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza delle lingue, può essere introdotto l'apprendimento della lingua straniera quale ulteriore possibilità di comprensione degli altri e della percezione delle differenze.

2. La Giunta provinciale attua e favorisce la realizzazione di progetti di sperimentazione, ai sensi della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola materna, da realizzarsi in collegamento e coordinamento con i programmi di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2 la Giunta provinciale individua i requisiti necessari per accedere a tale insegnamento.

Art. 4.

Insegnamento della lingua tedesca nella scuola elementare

1. Fatte salve le sperimentazioni di cui all'articolo 2, comma 3, nella scuola elementare l'insegnamento della lingua tedesca è impartito per due ore settimanali nella prima classe e per tre ore settimanali dalla seconda classe in poi. A tal fine l'orario dell'attività didattica è complessivamente nella prima classe di ventinove ore settimanali e nelle classi successive di trenta ore settimanali. L'orario complessivo settimanale di attività previsto per i progetti formativi a tempo lungo e a tempo pieno di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), comprende due o tre ore settimanali di insegnamento della lingua straniera rispettivamente nella prima classe e nelle classi successive.

2. La Provincia favorisce, nell'ambito delle procedure previste per l'autorizzazione delle sperimentazioni, l'utilizzo della lingua tedesca quale lingua di insegnamento di materie curricolari.

3. I programmi di insegnamento della lingua straniera per la scuola elementare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 (Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria), sono sostituiti, limitatamente all'insegnamento della lingua straniera, da quelli riportati all'allegato A, parti I e II della presente legge.

Art. 5.

Insegnamento di due lingue straniere nella scuola media

1. Nella scuola media è impartito l'insegnamento di due lingue straniere dell'Unione europea, fra le quali è compresa, anche ai fini della continuità didattica, la lingua tedesca.

2. La lingua straniera diversa da quella tedesca è individuata in ogni scuola sulla base del numero dei richiedenti e nei limiti consentiti dalla disponibilità degli organici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 l'orario complessivo delle discipline curricolari è elevato di tre ore settimanali. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno l'orario complessivo settimanale non può essere inferiore a trentasei ore e superiore alle quaranta ore.

4. Al fine dell'insegnamento nelle lingue straniere di materie curricolari o rientranti nell'organizzazione di scuole medie integrate a tempo pieno trova applicazione il comma 2 dell'articolo 4.

5. Nelle materie d'esame di licenza media rientrano le due lingue straniere.

6. I programmi di insegnamento delle lingue straniere della scuola media sono quelli di cui all'allegato A, parti I e III della presente legge.

Art. 6.

Insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di secondo grado

1. Al fine di assicurare continuità educativa e didattica la Provincia, con successiva apposita legge provinciale, prevede l'introduzione di almeno due lingue straniere anche nella scuola secondaria di secondo grado e l'adozione di specifici programmi di insegnamento secondo le procedure prescritte dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA
CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Art. 7.

Aggiornamento dei docenti

1. La Giunta provinciale attua direttamente o promuove, tramite l'Iprase, corsi per l'aggiornamento del personale docente di lingua straniera.

2. I corsi di cui al comma 1 trovano attuazione nell'ambito di un sistema permanente di formazione dei docenti di lingua straniera, comprendente anche:

- a) l'elaborazione di progetti di aggiornamento mirati al sostegno e allo sviluppo della professionalità docente;
- b) la predisposizione di materiali specifici;
- c) la verifica dei risultati, da effettuarsi tramite il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19.

3. La Giunta provinciale promuove l'attuazione o realizza in forma diretta interventi a favore del personale docente, con particolare riferimento a quello di lingua straniera, finalizzati all'acquisizione di competenze linguistiche, al loro perfezionamento nonché all'approfondimento di tematiche professionali e aspetti culturali; tali interventi, volti alla formazione e all'aggiornamento del personale stesso, possono trovare attuazione anche con la partecipazione a scambi ed a soggiorni di studio nell'ambito dell'Unione europea e all'estero.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta provinciale assicura il coordinamento delle attività da realizzarsi in forma diretta con quelle realizzate dalla Sovrintendenza scolastica provinciale o dall'Iprase, provvedendo anche a definire criteri e modalità per il raccordo delle stesse; delibera altresì in ordine ai criteri e alle modalità di ammissione dei docenti agli interventi, sulla base, anche, di specifici progetti didattici ed educativi proposti dalle singole scuole.

Art. 8.

Rimborso spese di viaggio

1. Fino a quando non sia disponibile un numero di insegnanti specializzati sufficiente al fabbisogno delle scuole elementari della provincia, ai docenti specialisti di lingua tedesca e della lingua individuata ai sensi dell'articolo 2 di tali scuole il cui servizio si svolge su più di due sedi, può essere corrisposto un rimborso delle spese sostenute per il viaggio, secondo modalità stabilite dal contratto provinciale del personale insegnante.

Art. 9.

Collaboratori di madrelingua straniera

1. Al fine di accrescere la conoscenza della cultura e delle tradizioni nonché le opportunità di comunicazione e conversazione nella lingua straniera oggetto di apprendimento da parte degli alunni, la Giunta provinciale può assumere collaboratori di madrelingua straniera da assegnare alle scuole, secondo quanto previsto al comma 3.

2. Le scuole interessate elaborano annualmente, avvalendosi della collaborazione dell'Iprase, specifici progetti didattico-educativi per l'utilizzo dei collaboratori di cui al comma 1; tali progetti sono presentati alla Giunta provinciale, tramite la Sovrintendenza scolastica

vinciale che, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta stessa, indica il fabbisogno e dispone l'assegnazione alle scuole dei collaboratori di madrelingua straniera, assunti ai sensi del comma 3.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 la Giunta provinciale, può assumere, sulla base delle richieste pervenute dalla Sovrintendenza scolastica provinciale, nella misura massima di venti unità, cittadini italiani o stranieri con contratto a termine di durata massima annuale, rinnovabile di anno in anno, per un massimo di cinque anni, secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla stessa con apposite norme regolamentari. In ogni caso non possono essere assegnati collaboratori di madrelingua straniera alle scuole che già usufruiscono di assistenti o di esperti messi a disposizione delle scuole stesse. Per il personale così assunto si applicano le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13 dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 19 aprile 1993, n. 12. La Giunta provinciale stabilisce altresì criteri e modalità di accesso delle scuole interessate al servizio di cui al presente articolo.

Art. 10.

Scambi e soggiorni di istruzione

1. Per favorire una migliore conoscenza della lingua e della cultura straniera nonché l'approfondimento di tematiche educative e professionali sono incentivati gli scambi ed i soggiorni di istruzione degli studenti della scuola dell'obbligo e secondaria superiore con studenti stranieri.

2. Gli scambi ed i soggiorni di istruzione di cui al comma 1 possono svolgersi durante il periodo scolastico o durante le vacanze estive e possono rivolgersi a classi, gruppi o singoli studenti. Gli scambi ed i soggiorni di istruzione di classi o gruppi sono attivati anche sulla base di progetti elaborati dai competenti organi collegiali.

3. La Provincia promuove altresì la frequenza all'estero di periodi di studio di durata corrispondente all'anno scolastico da parte di studenti delle scuole secondarie superiori.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 11.

Adeguamento della preparazione scolastica

1. La Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica degli alunni provenienti da fuori provincia alle esigenze derivanti dall'applicazione dei nuovi programmi ed orari di insegnamento previsti dalla presente legge, tramite la Sovrintendenza scolastica provinciale.

2. A tal fine la Sovrintendenza scolastica provinciale valuta le richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche interessate e, garantendo omogeneità nell'offerta educativa, provvede alla programmazione ed al coordinamento degli interventi, sulla base di criteri e modalità di effettuazione degli stessi definiti dalla Giunta provinciale.

Art. 12.

*Attività di promozione della conoscenza delle lingue.
Modifiche all'articolo 2 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicaps nell'ambito del diritto allo studio) sono soppresse le parole: « viaggi di studio e scambi di istruzione per il personale della scuola, attinenti alla sua professione » nonché le parole: « - scambi di istruzione per gli studenti delle scuole secondarie ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della cultura dell'integrazione europea ed il migliore inserimento nel mercato del lavoro della popolazione trentina, la Giunta provinciale, nell'ambito delle attività di promozione educativa di cui al comma 1, può attuare, direttamente o attraverso le istituzioni scolastiche, corsi per adulti volti all'appren-

dimento ed al perfezionamento delle lingue straniere dell'Unione europea ed in particolare della lingua tedesca. Al fine della verifica della qualità dei corsi e dei programmi nonché degli standard di apprendimento, la Provincia si avvale della collaborazione dell'Università degli studi di Trento e dell'Istituto trentino di cultura. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, le risorse da destinare all'attuazione dei corsi di lingua straniera sono stabilite anche sulla base di specifici progetti educativi elaborati dalle istituzioni scolastiche stesse. La Giunta provinciale coordina le iniziative di cui al presente comma con quelle previste dal piano provinciale di promozione della cultura ai sensi della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e con quelle promosse dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea), come modificata dalla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4».

Art. 13.

Valutazione della legge

1. In relazione alla rilevante portata innovativa ed alla complessità della presente legge il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, provvede alla valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge sul sistema scolastico nel suo complesso, sul piano amministrativo, organizzativo, didattico, nonché sugli apprendimenti conseguenti allo studio delle lingue straniere e alla formazione linguistica nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore. A tal fine il comitato provvede alla redazione ogni tre anni di una apposita relazione e la invia alla Giunta provinciale per la verifica dell'impatto dell'applicazione della presente legge e per l'adozione di eventuali provvedimenti migliorativi di competenza.

Art. 14.

*Diritto allo studio della lingua straniera
Modifica della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12*

1. Dopo l'articolo 141 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) è inserito il seguente:

«Art. 141-bis (*Diritto allo studio della lingua straniera*). — 1. I dipendenti provinciali di ruolo hanno diritto, nel limite del 4 per cento del personale di ruolo in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno, a 50 ore annue di permesso per lo studio o il perfezionamento di una lingua straniera dell'Unione europea.

2. Al termine del corso viene rilasciato apposito attestato certificante la frequenza ai corsi di studio di cui al comma 1 e il superamento di un esame finale.

3. La mancata frequenza dei corsi, se non giustificata da reali motivi di impedimento comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente.

4. Modalità e criteri di applicazione del presente articolo sono stabiliti dalla Giunta provinciale. In ogni caso non possono essere concessi permessi per più di 5 anni solari».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.

Norme finali

1. L'insegnamento della lingua tedesca e della lingua individuata ai sensi dell'articolo 2 dalla prima classe della scuola elementare e di una ulteriore lingua straniera dalla prima classe della scuola media trova applicazione in modo graduale a partire dall'anno scolastico 1997/1998 e comunque in relazione alla disponibilità di docenti e alla formazione degli stessi.

2. Agli alunni della scuola elementare ai quali sia stato impartito, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'insegnamento di una lingua diversa da quella tedesca è garantita la prosecuzione dell'apprendimento della lingua medesima.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge verrà effettuata con successiva legge provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 luglio 1997

ANDREOTTI

Visto, *Il Commissario del Governo per la provincia di Trento*: RICCI

(Omissis).

97R0787

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1997, n. 12.

Calendario venatorio 1997-1998 per la provincia di Trento.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 straord. del 4 settembre 1997*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In relazione alla disciplina del calendario venatorio contenuta nell'articolo 30 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2, per l'esercizio venatorio 1997-1998 si applica il calendario venatorio approvato con legge provinciale 10 settembre 1993, n. 25 (Calendario venatorio 1993-1994 per la provincia di Trento), sostituendo i giorni, i periodi e le ore solari ivi previsti con i giorni, i periodi e le ore solari della stagione 1997-1998 indicati nell'allegato A alla presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1° settembre 1997

ANDREOTTI

Visto, *Il Commissario del Governo per la provincia di Trento*: RICCI

ALLEGATO A (Articolo 1)

Calendario venatorio 1993-1994

Calendario venatorio 1997-1998

Paragrafo	Giorni e periodi	Giorni e periodi corrispondenti
1.1	1993-1994	1997-1998
2.2	5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993	7 settembre 1997-15 dicembre 1997
3.1	5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993	7 settembre 1997-15 dicembre 1997
3.3	1° ottobre 1993 - 31 gennaio 1994	1° ottobre 1997 - 31 gennaio 1998
3.5	3 ottobre 1993 - 15 dicembre 1993	28 settembre 1997 - 15 dicembre 1997
3.6	capriolo maschio 5 settembre 1993 - 24 ottobre 1993 femmina 5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993 cervo maschio 5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993 24 ottobre 1993 cervo femmina 5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993 camoscio 5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993	capriolo maschio 7 settembre 1997 - 26 ottobre 1997 femmina 7 settembre 1997 - 15 dicembre 1997 cervo maschio 7 settembre 1997 - 15 dicembre 1997 26 ottobre 1997 cervo femmina 7 settembre 1997 - 15 dicembre 1997 camoscio 7 settembre 1997 - 15 dicembre 1997
3.7	5 settembre 1993 - 24 ottobre 1993 24 ottobre 1993	7 settembre 1997 - 26 ottobre 1997 26 ottobre 1997
3.8	5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993 24 ottobre 1993	7 settembre 1997 - 15 dicembre 1997 26 ottobre 1997
3.9	1° ottobre 1993 - 15 dicembre 1993	1° ottobre 1997 - 15 dicembre 1997
3.10	16 dicembre 1993 - 31 gennaio 1994	16 dicembre 1997 - 31 gennaio 1998
5.2	5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993	7 settembre 1997 - 15 dicembre 1997
6.1	24 ottobre 1993	26 ottobre 1997
6.6	24 ottobre 1993	26 ottobre 1997
6.8	24 ottobre 1993	26 ottobre 1997

97R0836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 aprile 1997, n. 6-50/Leg.

Regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale concernente la definizione dei criteri di attribuzione delle indennità per responsabili di procedimento, per area direttiva e per particolari funzioni nonché del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 29 luglio 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 e successive modificazioni;

Visto l'accordo di data 9 aprile 1997 sottoscritto dall'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali e dalle Organizzazioni sindacali del personale concernente la definizione dei criteri di attribuzione delle indennità per responsabili di procedimento, per area direttiva e per particolari funzioni nonché del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi;

Viste le deliberazioni n. 3571 e n. 3572 di data 11 aprile 1997, non soggette alla registrazione della Corte dei conti, con le quali la Giunta provinciale ha verificato, con esito positivo, la compatibilità finanziaria del citato accordo con le risorse disponibili in bilancio per i suddetti fini e la conformità del contenuto dello stesso sia alle direttive

impartite all'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali che all'accordo base sottoscritto dalle parti negoziali in data 23 gennaio - 26 febbraio 1996, ed ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo medesimo;

Visto in particolare il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione n. 3571 di data 11 aprile 1997 con il quale la Giunta provinciale ha demandato al Presidente della Giunta provinciale l'emana-zione di dette norme;

EMANA

Il regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 9 aprile 1997 concernente la definizione dei criteri di attribuzione delle indennità per responsabili di procedimento, per area direttiva e per particolari funzioni, nonché del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1997
Registro n. 3, foglio n. 35

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DI DATA 9 APRILE 1997 IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ PER RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO, PER AREA DIRETTIVA E PER PARTICOLARI FUNZIONI NONCHÉ DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Art. 1.

Campo di applicazione e decorrenze

1. Il presente decreto si applica al personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, il personale medico e veterinario, nonché il personale delle qualifiche forestali. Si applica altresì al personale dipendente della Provincia messo a disposizione di altri enti, qualora non benefici di istituti analoghi presso gli enti di assegnazione.

2. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti degli enti funzionali della Provincia compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie.

3. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a partire dall'1 gennaio 1996.

Art. 2.

Criteri generali e risorse per la corresponsione di indennità e del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi

1. In relazione alla determinazione delle indennità e del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi, previsti rispettivamente dagli articoli 18, 19 e 20 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg., vengono assunti i seguenti criteri generali di riferimento:

- a) la valorizzazione delle persone e delle strutture;
- b) la selettività degli incentivi;
- c) il passaggio dalla logica degli adempimenti formali a quella degli obiettivi di efficienza ed efficacia da raggiungere.

2. Per le indennità di cui agli articoli 18, 19 e 20 del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg., sono annualmente disponibili risorse pari ad un miliardo, al netto degli oneri. Detto importo viene suddiviso nel modo seguente:

- a) lire 350 milioni per indennità per responsabili di procedimento di cui al successivo articolo 3;
- b) lire 600 milioni per indennità per area direttiva di cui al successivo articolo 4;
- c) lire 50 milioni per indennità per particolari funzioni di cui al successivo articolo 5.

3. La valutazione e l'erogazione delle indennità di cui al precedente comma avviene con cadenza annuale.

4. Nei casi di assenza per astensione facoltativa del dipendente in maternità o di assenza per malattia per un periodo superiore al 25% dei giorni lavorativi nel corso dell'anno, le indennità di cui agli articoli 18 e 19 del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg. vengono sospese per detto periodo.

Art. 3.

Indennità per responsabili di procedimento

1. L'indennità viene calcolata facendo riferimento alla tipologia dei procedimenti.

2. L'Amministrazione utilizzerà quale base di valutazione dei singoli procedimenti una serie di parametri oggettivi, quali:

- la complessità;
- la continuità;
- l'efficienza del lavoro svolto.

3. Tale base di valutazione è costituita da apposite schede, concordate dalle parti firmatarie dell'accordo di data 9 aprile 1997, che l'Amministrazione utilizzerà per ogni singolo procedimento.

4. I procedimenti saranno classificati, in base alla loro complessità, in quattro fasce: A, B, C, D, alle quali si assegna un determinato punteggio. I procedimenti di natura semplicemente operativa (fascia A) non daranno luogo al godimento della presente indennità. La valutazione è effettuata dai singoli dirigenti in accordo con il dirigente generale e viene confermata da un'analisi comparativa svolta dal Gruppo di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Il responsabile di procedimento potrà godere di una indennità determinata in funzione di:

- fascia del procedimento svolto (B, C o D);
- livello di continuità della prestazione dedicato al procedimento;
- efficienza nello svolgimento del procedimento;
- valutazione da parte del dirigente della correttezza e della competenza.

6. Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 18 del DPGP 4 aprile 1996 n. 7-36/Leg., il dipendente, a prescindere dalla globalità di incarichi di responsabile di procedimento effettuati, non potrà godere di una indennità superiore a Lire 1.500.000 e inferiore a Lire 200.000, in base al punteggio ottenuto.

7. La valutazione completamente positiva consente di percepire interamente l'indennità. Una valutazione non completamente positiva dà luogo ad una indennità proporzionalmente ridotta. L'indicazione della percentuale di riduzione dell'indennità deve essere decisa e motivata per iscritto dal dirigente. Le eventuali somme risparmiate transiteranno nel fondo della produttività dell'anno successivo.

8. Qualora l'interessato dissenta dalla valutazione adottata dal Dirigente, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, potrà promuovere l'attivazione di un tentativo di conciliazione, che si svolgerà entro i successivi 30 giorni. Il tentativo di conciliazione avrà luogo attraverso un incontro con la partecipazione, oltre che del lavoratore interessato e del Dirigente di servizio, anche del Dirigente generale o di altro rappresentante dell'Amministrazione indicato dal Dirigente generale, nonché di un rappresentante sindacale indicato dal lavoratore. Qualora non venga modificata, redatto verbale della riunione svolta, la valutazione diventerà definitiva.

9. La procedura di cui al comma 8 è prevista in via transitoria in attesa della costituzione del Nucleo di valutazione dell'operato dei dirigenti, successivamente all'entrata in vigore della normativa provinciale di recepimento dei principi della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

10. Dal godimento della presente indennità sono esclusi i funzionari incaricati delle funzioni di capo ufficio e di posizione organizzativa.

Art. 4.

Indennità per area direttiva

1. Il fondo viene suddiviso fra la Segreteria generale del Presidente della Giunta provinciale, i Dipartimenti, le Strutture di progetto, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la Sovrintendenza scolastica provinciale per il personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento, in modo proporzionale al numero di addetti appartenenti ai livelli funzionali-retributivi 7°, 8° e 9°, esclusi i funzionari incaricati delle funzioni di capo ufficio e di posizione organizzativa cui non compete la presente indennità. Le somme a disposizione dei Dipartimenti possono essere corrette, di comune accordo tra dirigenti generali, tenendo conto di particolari obiettivi o motivate esigenze nella misura massima del + 20%.

2. All'interno di ciascuna struttura (Segreteria generale del Presidente della Giunta provinciale, Dipartimenti, Strutture di progetto, Sovrintendenza scolastica provinciale, Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente) i dirigenti, il Sovrintendente scolastico e per le scuole il Sovrintendente su proposta dei Capi di Istituto definiscono, in via preventiva, le posizioni lavorative di 7°, 8° e 9° livello funzionale-retributivo che rientrano nell'ambito dei compiti di eccellenza strumentale e professionale, utilizzando lo schema di supporto messo a punto dall'Amministrazione che prevede di considerare i compiti di consulenza/staff, di coordinamento o di elevato contenuto professionale. Le schede redatte dal dirigente e per le scuole dal Sovrintendente scolastico su proposta dei Capi di Istituto devono essere portate a conoscenza dei singoli interessati tramite affissione all'albo della Struttura.

3. A consuntivo i dirigenti, sentiti i Capi Ufficio, e per le scuole i Capi di Istituto per conto del Sovrintendente scolastico, redigono la scheda di valutazione per i dipendenti che ricoprono le posizioni preliminarmente identificate. La valutazione, discussa con l'interessato, dà luogo ad un punteggio finale per la definizione dell'ammontare dell'indennità.

4. L'insieme delle attività e dei calcoli vengono effettuati dal dirigente d'intesa con il dirigente generale e per le scuole dal Capo d'Istituto d'intesa con il Sovrintendente scolastico provinciale, con l'ausilio di un Gruppo di monitoraggio, composto da dipendenti dell'Amministrazione eventualmente coadiuvati da esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale su proposta del Dirigente Generale del Personale. Il Gruppo di monitoraggio ha una funzione temporanea in fase di avvio del sistema incentivante allo scopo di garantire il coordinamento e le competenze necessarie.

5. Le eventuali somme disponibili e non erogate vanno ad incrementare il fondo per l'anno successivo.

6. Qualora il lavoratore dissenta dalla valutazione adottata dal Dirigente o dal Capo d'Istituto, potrà esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 3, comma 8, intendendo che per il personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento partecipa in luogo del dirigente il Capo d'Istituto ed in luogo del dirigente generale il Sovrintendente scolastico provinciale od altro rappresentante indicato dal medesimo.

7. L'ammontare dell'indennità di cui al presente articolo è ricompresa tra un minimo di Lire 600.000 ed un massimo di Lire 3.000.000 come previsto dall'articolo 19 del DPGP n. 7-36/Leg. di data 4 aprile 1996.

8. È escluso dalla presente indennità il personale provinciale insegnante delle scuole materne e della formazione professionale.

Art. 5.

Indennità per particolari funzioni

1. Il fondo a disposizione viene suddiviso tra i seguenti Servizi, proporzionalmente al numero di figure professionali operanti in ciascuna struttura, secondo quanto previsto in tabella:

Servizi	Livello	Profilo professionale o mansioni svolte
Foreste	5°	Capi operai
Viabilità	4°/5°	Personale addetto alla manutenzione stradale responsabile di squadre di operai
Acque pubbliche ed opere idrauliche	5°	Sorvegliante idraulico - responsabile di coordinamento
Opere igienico-sanitarie	5°	Idraulico provetto - responsabile di coordinamento
Geologico	5°	Responsabile di coordinamento di gruppi o di squadre di operai
Patrimonio	5°	Responsabile di coordinamento di gruppi o di squadre di operai

2. Nell'ambito di ciascun Servizio la cifra verrà suddivisa in proporzione al numero di figure interessate.

3. All'inizio di ciascun anno il dirigente di Servizio informerà le Organizzazioni sindacali del personale circa il numero ed i livelli del personale interessato all'indennità di cui al presente articolo.

Art. 6.

Cumulabilità delle indennità

1. Il dipendente che, per effetto di legge o per norma contrattuale, ha in godimento indennità fisse per un importo complessivo pari o superiore ad annue lorde Lire 3.300.000 non può usufruire di ulteriori indennità.

Art. 7.

Determinazione del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del DPGP 4 aprile 1996, n. 7 - 36/Leg.

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg., è suddiviso fra la Segreteria generale della Presidenza della Giunta provinciale, i Dipartimenti, le Strutture di Progetto e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, in proporzione al numero di dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio all'1 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento del fondo, tenuto conto del livello funzionale-retributivo.

In modo analogo il fondo a disposizione del Dipartimento viene suddiviso fra i singoli Servizi. In accordo fra il dirigente generale ed i dirigenti dei servizi, in relazione alla particolare importanza dei piani o dei programmi, la quota a disposizione di ciascun Servizio nell'ambito dello stesso Dipartimento può essere preliminarmente variata fino a $\pm 20\%$.

2. In base al contratto collettivo la produttività può essere remunerata con riferimento a:

- realizzazione di piani e programmi;
- flessibilizzazione degli orari;
- modifiche all'organizzazione del lavoro;
- arricchimento professionale.

I criteri di cui alle lettere b), c) e d) costituiscono piani o programmi speciali per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di servizio di cui alla precedente lettera a).

3. Ciascuna Struttura predisporre dei programmi in base ai propri obiettivi e alle proprie competenze.

In presenza di differenze sensibili negli obiettivi dei vari uffici o gruppi di lavoro, i piani degli uffici o gruppi di lavoro di una medesima Struttura potranno essere differenti.

4. I programmi possono altresì riguardare:

- la riduzione dei tempi - «velocizzazione del flusso» - necessari per lo svolgimento delle procedure/procedimenti;
- la «flessibilizzazione dell'orario», in relazione, ad esempio, al miglioramento del servizio offerto all'esterno;
- la «semplificazione» delle attività, dei procedimenti (procedure utilizzate e/o dell'organizzazione del lavoro) in funzione del miglioramento dell'efficienza e/o della riduzione dei costi.

Per quanto riguarda il personale della scuola materna e della formazione professionale, nonché per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) delle scuole a carattere statale, i programmi possono riguardare, ad esempio:

- gravosa articolazione o flessibilizzazione degli orari, anche secondo quanto previsto dall'articolo 26, lettera b), del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg.;
- modifica all'organizzazione del lavoro volta, ad esempio, a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa e tecnica, il livello di responsabilità ed assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola;
- formazione-aggiornamento ulteriori rispetto alle iniziative dell'Amministrazione;

d) elaborazione ed attuazione di specifiche iniziative di integrazione (rivolte ad handicap, disagio sociale, nomadi, stranieri e simili) che coinvolgono l'insieme del personale della relativa scuola, oltre gli obblighi già stabiliti dalla normativa prevista.

5. Ai fini della realizzazione dei piani o programmi l'Amministrazione fornirà apposita scheda guida.

6. Nella redazione del programma il Dirigente di Servizio, il Dirigente di Servizio competente per la scuola materna sulla base delle proposte dei Coordinatori pedagogici, il Sovrintendente scolastico per la Sovrintendenza e i Capi d'Istituto per le scuole individueranno i dipendenti coinvolti ed i compiti che dovranno essere svolti da ciascuno per raggiungere gli obiettivi del programma. Il fondo disponibile per il Servizio andrà ripartito fra le persone coinvolte nel programma tenendo conto dei compiti svolti, secondo il principio di selettività definito nell'articolo 26 del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg..

7. I piani e i programmi vengono preventivamente comunicati alle Organizzazioni sindacali e al Gruppo di monitoraggio da parte del Dirigente o dal Capo d'Istituto per le scuole.

8. In ciascuna struttura dovrà essere effettuata una verifica formale tra il Dirigente ed i vari responsabili sull'andamento del/i piano/i programma e sull'eventuale opportunità di attuare misure correttive.

9. La valutazione finale a consuntivo, espressa attraverso un indicatore in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma, viene fatta dal Dirigente, d'intesa con il Dirigente Generale, e per le scuole dal Sovrintendente, su proposta dei Capi d'Istituto. Dovrà essere data comunicazione, con esposizione all'albo del Servizio, dell'elenco dei dipendenti che sono stati coinvolti nel progetto.

A seconda della percentuale di realizzazione del programma, gli indicatori saranno i seguenti:

- a) 1, se l'obiettivo è stato pienamente raggiunto;
- b) 0,75 o 0,50, se l'obiettivo è stato raggiunto solo in parte;
- c) 0, se l'obiettivo non è stato raggiunto.

Nel caso in cui l'obiettivo non fosse stato raggiunto a causa di evidenti ragioni esterne al Servizio e da esso indipendenti, il Dirigente di Servizio, assieme al Dirigente Generale, ed il Capo d'Istituto unitamente al Sovrintendente, concorderanno un coefficiente di valutazione che comunque non potrà essere pari ad 1. La somma relativa al piano o programma così determinata andrà redistribuita fra i dipendenti in base all'apporto preventivato e commisurato all'effettivo periodo di partecipazione al progetto.

Qualora un dipendente non abbia svolto il proprio compito con la competenza e l'impegno richiesto dallo specifico piano o programma, il Dirigente o il Capo d'Istituto proporrà una riduzione della quota spettante. La motivazione va comunicata per iscritto. Qualora uno o più dipendenti dissentano dalla decisione potranno attivare il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 8.

10. Il premio individuale di produttività non potrà comunque essere superiore a Lire 3.300.000.

11. La valutazione e l'erogazione avvengono annualmente. Le eventuali somme non utilizzate o risparmiate andranno nel fondo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del DPCP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg. dell'anno successivo.

12. Per quanto riguarda la produttività relativa al personale costituente il corpo permanente dei vigili del fuoco rimane in vigore l'attuale regime.

Art. 8.

Economie di gestione di cui all'articolo 25, comma 1 lettera c), del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg.

1. Ciascun Dipartimento, per i vari servizi definisce a preventivo le aree e il programma di economie di gestione che intende raggiungere e, ove possibile, gli uffici e i soggetti coinvolti.

2. La quota di economie di gestione ottenuta dai vari Servizi viene definita a consuntivo sulla base di una relazione del Dirigente e con l'eventuale ausilio del Gruppo di monitoraggio e con gli Uffici specialistici dell'Amministrazione preposti allo scopo.

3. I Dipartimenti e i vari Servizi possono, in tutto o in parte, riversare la quota di gestione ottenuta sulla quota del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg. a loro disposizione.

4. Per il Servizio Scuola materna e per il Servizio Centri di formazione professionale le eventuali economie di gestione devono essere interamente riversate nella quota del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi a loro disposizione.

5. La quota di economie di gestione attribuita al Servizio viene suddivisa fra i dipendenti tenuto conto del:

livello di coinvolgimento del dipendente;

valutazione redatta dal Dirigente in ordine allo svolgimento da parte del dipendente del proprio compito con competenza e impegno. Qualora il lavoratore dissenta dalla valutazione adottata dal Dirigente, potrà esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 3, comma 8.

6. La valutazione e l'erogazione delle quote individuali derivanti dalle economie di gestione vengono effettuate annualmente. Qualora non sia stato possibile, per motivi organizzativi, erogare la quota del

fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi relativa alle economie di gestione, ma l'ammontare della stessa sia stato comunque determinato, tale quota andrà ad incrementare quella dell'anno successivo e ciò per un solo anno.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di applicazione del presente decreto, tenuto conto della fase sperimentale, qualora una o più delle indennità previste non potesse essere applicata per motivi oggettivi e organizzativi, la somma corrispondente verrà riversata sulla quota del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg. dell'anno successivo.

2. In sede di prima applicazione, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 25 del DPGP 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg., la quota del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo relativa all'anno 1996 sarà erogata, assieme alla quota afferente all'anno 1997 sulla base dei piani o dei programmi riferiti a quest'ultimo anno, nel mese di giugno 1998.

Art. 10.

Copertura delle spese

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con riguardo al fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 25 del DPGP di data 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg. con i fondi riportati a residui sul capitolo 12202 del bilancio 1996 e con i fondi di competenza per l'anno 1997 nonché, per gli esercizi successivi, del corrispondente capitolo. All'onere derivante dalle indennità di cui agli articoli 18, 19 e 20 del DPGP di data 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg., nei limiti quantitativi riferiti alle retribuzioni lorde stabiliti dall'articolo 2, si fa fronte per l'anno 1996 con i fondi riportati a residui sui competenti capitoli di spesa per il personale e per l'anno 1997 e successivi con i fondi di competenza stanziati sui medesimi capitoli.

97R0837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1997, n. 10-54/Leg.

Modifica del decreto di ripartizione degli affari fra gli assessori effettivi n. 8-37/Leg. di data 24 maggio 1996.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 29 luglio 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di ripartizione degli affari fra gli Assessori effettivi n. 8-37/Leg. datato 24 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1996, registro 2, foglio n. 194;

Vista la nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 5595 di data 17 luglio 1997, con la quale si comunica che il Consiglio provinciale ha preso atto delle dimissioni dell'assessore Vincenzo Passerini ed ha conseguentemente rideterminato il numero degli assessori effettivi componenti della giunta provinciale, da 10 a 9;

Ritenuta la necessità di provvedere senza indugio in ordine agli affari già attribuiti al predetto assessore;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto quanto esposto all'ultimo alinea della premessa del proprio decreto n. 8-37/Leg. di data 24 maggio 1996 sopramenzionato;

Decreta:

1. Il punto 9) del proprio decreto n. 8-37/Leg. di data 24 maggio 1996 è soppresso;

2. La trattazione degli affari elencati al punto 9) del decreto del Presidente della giunta provinciale menzionato al punto 1) del presente decreto è riservata in via interinale al Presidente della giunta provinciale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 3, foglio n. 45

97R0838

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° aprile 1997, n. 8.

Regolamento concernente le funzioni di medicina legale nell'impiego provinciale.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 29 aprile 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 932 del 10 marzo 1997,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1991, n. 7, è sostituito dal seguente comma:

«1. La commissione medico legale di cui all'articolo 2 viene nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale centro-sud per un triennio ed è composta:

- a) dal responsabile del servizio di medicina legale presso l'area funzionale di igiene e sanità pubblica, quale presidente,
 - b) da un medico internista,
 - c) da un medico neurologo o da un medico ortopedico.
- A seconda del caso da esaminare il presidente designa lo specialista che deve intervenire».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° aprile 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997
Registro n. 2, foglio n. 85

97R0688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 9

Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi per il miglioramento del servizio pubblico di trasporto funiviario.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 1° luglio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 febbraio 1997, n. 444,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per iniziative atte a migliorare il servizio pubblico di trasporto funiviario, in attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, recante «Provvidenze per la costruzione e l'ammmodernamento degli impianti a fune».

Art. 2.

Spesa ammissibile

1. Per la realizzazione di impianti nuovi sono considerate ammissibili a contributo le spese che sono pari al costo convenzionale dell'impianto stabilito mediante la formula di cui all'articolo 29 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

2. Per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la spesa riconosciuta ammissibile viene individuata sulla base del progetto e di un preventivo dettagliato di spesa. Essa non deve essere comunque superiore al costo convenzionale dell'impianto nuovo determinato ai sensi del comma 1 ed essere almeno pari al cinque per cento di tale costo.

3. Non sono ammissibili a contributo i progetti attuati, in tutto o in parte, con il sistema della locazione finanziaria.

Art. 3.

Domanda e documentazione

1. La domanda di contributo va presentata all'Ufficio provinciale trasporti funiviari, a pena di decadenza, nel periodo tra il 1° gennaio e l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.

2. La domanda di contributo per la costruzione di nuovi impianti deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) descrizione delle finalità della linea ed analisi sull'origine del traffico prevedibile;
- b) planimetria, in scala 1:10000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici o sciistici di collegamento tra queste;

c) copia dell'atto di costituzione e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata, salvo che l'amministrazione provinciale sia già in possesso di tali documenti;

d) progetto esecutivo o di massima dell'impianto che realizza la linea, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

e) certificazione del comune competente per territorio sulla rispondenza del tracciato dell'impianto progettato con quello indicato nel piano urbanistico.

3. La domanda di contributo per l'acquisto di apparecchiature di emissione e controllo dei titoli di viaggio deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto di costituzione e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata, salvo che l'amministrazione provinciale sia già in possesso di tali documenti;

b) relazione sull'opportunità o necessità della sostituzione delle apparecchiature in uso;

c) elenco della dislocazione delle singole apparecchiature;

d) preventivo dettagliato delle spese.

4. La domanda di contributo per opere diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione giustificativa sulla opportunità rispettivamente necessità dell'intervento proposto;

b) planimetria, in scala 1:10000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici o sciistici di collegamento tra queste;

c) progetto esecutivo o di massima dell'impianto, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, limitatamente alle parti da modificare e per le quali si chiede il contributo;

d) certificazione del comune competente per territorio sulla rispondenza del tracciato dell'impianto progettato con quello indicato nel piano urbanistico, qualora si intenda apportare variazioni al tracciato della linea;

e) preventivo dettagliato delle spese.

Art. 4.

Istruttoria

1. L'ufficio provinciale Trasporti funiviari:

a) verifica che l'iniziativa oggetto del richiesto contributo sia rispondente alle finalità previste dalla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6;

b) verifica che la documentazione a corredo della domanda sia completa;

c) sulla base del progetto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), esprime un parere sulla costruibilità tecnica dell'iniziativa;

d) per gli impianti nuovi determina la spesa ammissibile, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1;

e) per gli interventi diversi da quelli di cui alla lettera d) verifica che la spesa preventivata sia conforme ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1, o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o in merito alle quali l'Ufficio provinciale trasporti funiviari abbia espresso parere negativo circa la costruibilità tecnica delle opere proposte, sono respinte.

Art. 5.

Criteri di valutazione

1. Nei limiti delle disponibilità in bilancio, sono preferite, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di intervento:

a) investimenti riguardanti linee di collegamento fra centri abitati, le quali devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

b) investimenti riguardanti linee di collegamento fra zone sciistiche topograficamente finitime;

c) investimenti riguardanti linee di arroccamento;

d) investimenti per le apparecchiature destinate alla distribuzione ed alla lettura dei titoli di viaggio;

e) investimenti riguardanti linee diverse da quelle contemplate nelle lettere a), b) e c).

2. Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 sono prioritariamente accolte le domande relative ad iniziative ubicate in zone turisticamente non prospere.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, l'aliquota percentuale integrativa di cui al comma 4 può essere applicata quando le capacità finanziarie del richiedente non permetterebbero la realizzazione di un'opera ritenuta atta a garantire maggiormente l'esistenza della zona sciistica di sostanziale importanza per l'economia del comprensorio.

4. La Giunta provinciale individua le località rispettivamente le scivole che possono beneficiare dell'aliquota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.

Art. 6.

Liquidazione del contributo

1. Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di assegnazione, il direttore dell'Ufficio provinciale trasporti funiviari dispone la liquidazione della prima od unica rata della provvidenza economica sulla base della documentazione di cui al comma 2 ed in presenza dei presupposti di cui al comma 3. Le rimanenti rate sono liquidate alla scadenza del 31 marzo degli anni successivi. A tal fine l'Ufficio provinciale trasporti funiviari determina il costo convenzionale dell'impianto, inteso come nuovo, con l'indicazione delle quote parziali di cui all'allegato A al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48.

2. Ai fini della liquidazione il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

a) estratto autenticato del registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale risultino le spese per gli investimenti ammessi a contributi, integrato da un elenco sulla suddivisione analitica dei costi ivi indicati secondo gli indici di cui all'allegato A al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48;

b) attestazione sull'apporto di capitale proprio;

c) in caso di contributo per apparecchiature di emissione e di controllo dei titoli di viaggio, attestazione sull'avvenuta installazione di tali apparecchiature.

3. La liquidazione è disposta a condizione che:

a) sia stata rilasciata la concessione per la linea funiviaria o altro atto autorizzativo per il rinnovo dello stesso;

b) il competente ufficio provinciale abbia rilasciato il nulla osta all'esercizio dell'impianto;

c) il competente ufficio provinciale attesti che le opere ammesse a contributo sono state regolarmente eseguite.

4. Su istanza del beneficiario può essere disposta la liquidazione di due terzi della provvidenza economica, qualora sia stata rilasciata la concessione per la linea funiviaria o altro atto autorizzativo per il rinnovo della stessa ed il beneficiario presenti l'attestazione sull'apporto di capitale proprio e produca una fidejussione di pari importo, rilasciata da un istituto di credito oppure da un'impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

5. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto, qualora i costi parziali effettivi siano inferiori ai costi parziali costituenti la spesa ammessa a contributo.

6. Rappresentano apporto di capitale proprio i versamenti dei soci ai conti del capitale sociale, le riserve formate da utili e l'utile d'esercizio. Da tali voci di apporti vanno detratte le eventuali perdite d'esercizio e le perdite portate a nuovo. Non costituiscono invece apporto di capitale proprio, le riserve di rivalutazione ed i contributi in conto capitale, erogati da enti pubblici, accantonati ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le plusvalenze da reinvestire accantonate ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli ammortamenti, per un periodo non superiore agli ultimi tre esercizi, stanziati in eccedenza alle aliquote fiscali ordinarie, cioè gli ammortamenti anticipati, costituiscono, al netto dell'effetto fiscale, rettifica incrementativa del capitale proprio ai sensi del presente comma.

7. L'apporto di capitale proprio può limitarsi alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il valore attualizzato del contributo stesso; questo viene fissato convenzionalmente nella misura del novanta per cento.

Art. 7.
Norme finali

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, le domande di contributo a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1997 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, li 8 aprile 1997

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1997
Registro n. 5, foglio n. 85*

97R0689

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale Concorsi ed esami</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.


PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 9 7 *

L. 6.000